


Spedizione in abbonamento postale (50%) - Roma

**GAZZETTA**  **UFFICIALE**  
**DELLA REPUBBLICA ITALIANA**

---

**PARTE PRIMA**

**Roma - Sabato, 23 novembre 1996**

**SI PUBBLICA TUTTI  
I GIORNI NON FESTIVI**

**DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA  
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081**

---

**N. 205**

**LEGGE 5 novembre 1996, n. 592.**

**Ratifica ed esecuzione dell'accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Lituania sulla promozione e la protezione degli investimenti, con protocollo, fatto a Roma il 1° dicembre 1994.**

**LEGGE 5 novembre 1996, n. 593.**

**Ratifica ed esecuzione dell'accordo per la promozione e protezione degli investimenti fra la Repubblica italiana e la Repubblica federativa del Brasile, con protocollo, fatto a Brasilia il 3 aprile 1995.**

**LEGGE 5 novembre 1996, n. 594.**

**Ratifica ed esecuzione dell'accordo tra la Repubblica italiana ed il Sultanato dell'Oman per la promozione e la protezione degli investimenti, con protocollo, fatto a Roma il 23 giugno 1993.**

**LEGGE 5 novembre 1996, n. 595.**

**Ratifica ed esecuzione dell'accordo tra il Governo della Repubblica italiana e la Lega degli Stati arabi, fatto a Roma il 9 agosto 1995, con scambio di note interpretative, effettuato il 21 dicembre 1995 ed il 10 gennaio 1996.**

**LEGGE 5 novembre 1996, n. 596.**

**Ratifica ed esecuzione della convenzione europea sulla coproduzione cinematografica, con due annessi, fatta a Strasburgo il 2 ottobre 1992.**

**LEGGE 5 novembre 1996, n. 597.**

**Ratifica ed esecuzione dell'accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo di transizione dell'Etiopia per la promozione e la protezione degli investimenti, con protocollo e processo verbale, fatto ad Addis Abeba il 23 dicembre 1994.**



## SOMMARIO

---

<b>LEGGE 5 novembre 1996, n. 592.</b> — <i>Ratifica ed esecuzione dell'accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Lituania sulla promozione e la protezione degli investimenti, con protocollo, fatto a Roma il 1° dicembre 1994</i>	<i>Pag.</i> 5
Accordo con protocollo:	
Testo in lingua italiana .....	» 7
Testo in lingua inglese	» 25
Lavori preparatori	» 49
 <b>LEGGE 5 novembre 1996, n. 593.</b> — <i>Ratifica ed esecuzione dell'accordo per la promozione e protezione degli investimenti fra la Repubblica italiana e la Repubblica federativa del Brasile, con protocollo, fatto a Brasilia il 3 aprile 1995</i> .....	<i>Pag.</i> 51
Accordo .....	» 53
Protocollo	» 62
Lavori preparatori	» 63
 <b>LEGGE 5 novembre 1996, n. 594.</b> — <i>Ratifica ed esecuzione dell'accordo tra la Repubblica italiana ed il Sultanato dell'Oman per la promozione e la protezione degli investimenti, con protocollo, fatto a Roma il 23 giugno 1993</i>	<i>Pag.</i> 65
Accordo con protocollo:	
Testo in lingua italiana .....	» 67
Testo in lingua inglese	» 79
Lavori preparatori	» 90
 <b>LEGGE 5 novembre 1996, n. 595.</b> — <i>Ratifica ed esecuzione dell'accordo tra il Governo della Repubblica italiana e la Lega degli Stati arabi, fatto a Roma il 9 agosto 1995, con scambio di note interpretative, effettuato il 21 dicembre 1995 ed il 10 gennaio 1996</i> .....	<i>Pag.</i> 91
Accordo .....	» 93
Scambio di note	» 98
Lavori preparatori	» 100

<b>LEGGE 5 novembre 1996, n. 596. — <i>Ratifica ed esecuzione della convenzione europea sulla coproduzione cinematografica, con due annessi, fatta a Strasburgo il 2 ottobre 1992</i> .....</b>	<b>Pag.</b>	<b>101</b>
Convenzione .....	»	103
Annessi .....	»	110
Traduzione non ufficiale .....	»	112
Lavori preparatori .....	»	123
<b>LEGGE 5 novembre 1996, n. 597. — <i>Ratifica ed esecuzione dell'accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo di transizione dell'Etiopia per la promozione e la protezione degli investimenti, con protocollo e processo verbale, fatto ad Addis Abeba il 23 dicembre 1994</i> .....</b>	<b>Pag.</b>	<b>125</b>
Accordo .....	»	127
Protocollo .....	»	132
Processo verbale .....	»	134
Lavori preparatori .....	»	135

# LEGGI, DECRETI E ORDINANZE PRESIDENZIALI

LEGGE 5 novembre 1996, n. 592.

**Ratifica ed esecuzione dell'accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Lituania sulla promozione e la protezione degli investimenti, con protocollo, fatto a Roma il 1° dicembre 1994.**

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Lituania sulla promozione e la protezione degli investimenti, con protocollo fatto a Roma il 1° dicembre 1994.

Art. 2.

1. Piena ed intera esecuzione è data all'accordo di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore in conformità a quanto disposto dall'articolo 13 dell'accordo stesso.

Art. 3.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 5 novembre 1996

SCÀLFARO

PRODI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

DINI, *Ministro degli affari esteri*

Visto, il Guardasigilli: FLICK



## ACCORDO

TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA

ED IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA DI LITUANIA

SULLA PROMOZIONE E PROTEZIONE DEGLI INVESTIMENTI

Il Governo della Repubblica Italiana ed il Governo della Repubblica di Lituania (qui di seguito denominati Parti Contraenti),

desiderando creare condizioni favorevoli per una maggiore cooperazione economica fra i due Paesi, ed in particolare per gli investimenti da parte di investitori di una Parte Contraente nel territorio dell'altra Parte Contraente;

e

riconoscendo che la promozione e la reciproca protezione di tali investimenti, in base agli Accordi internazionali, contribuiranno a stimolare iniziative imprenditoriali atte a favorire la prosperità delle due Parti contraenti,

hanno convenuto quanto segue:

ARTICOLO 1 - Definizioni

Ai fini del presente Accordo:

1. per "investimento" si intende ogni bene investito, prima o dopo l'entrata in vigore del presente Accordo, da persone fisiche o giuridiche di una Parte Contraente nel territorio dell'altra, in conformità alle leggi ed ai regolamenti di quest'ultima, indipendentemente dalla forma giuridica prescelta e dall'ordinamento giuridico di riferimento.

Senza pregiudicare tale contesto di carattere generale, il termine "investimento" indica in particolare, ma non esclusivamente:

- a) beni mobili ed immobili, nonché ogni altro diritto di proprietà in rem, compresi, per quanto impiegabili per investimento, i diritti reali di garanzia su proprietà di terzi;
- b) titoli azionari ed obbligazionari, quote di partecipazione ed ogni altro titolo di credito, nonché titoli di Stato e titoli pubblici in genere;
- c) crediti finanziari o qualsiasi altro diritto per il servizio finanziario aventi un valore economico relativo ad investimenti, nonché i redditi reinvestiti e gli utili da capitale;
- d) diritti d'autore, marchi commerciali, brevetti, design industriali ed altri diritti di proprietà intellettuale ed industriale, know-how, segreti commerciali, denominazioni commerciali ed avviamento;
- e) ogni diritto di natura economica conferito per legge o per contratto, nonché ogni licenza e concessione rilasciata in conformità alle disposizioni vigenti per l'esercizio di attività economiche, comprese quelle di prospezione, estrazione e sfruttamento di risorse naturali;
- f) ogni incremento del valore dell'investimento originario.

Qualsiasi cambiamento della forma dell'investimento non implica un cambiamento della sua sostanza.

2. Per "investitore", si intende qualsiasi persona fisica o giuridica di una Parte Contraente che effettui investimenti nel territorio dell'altra Parte Contraente, come pure le consociate, affiliate e filiali straniere controllate in qualunque modo dalle persone fisiche o giuridiche di cui sopra.

3. Per "persona fisica", con riferimento a ciascuna Parte Contraente, si intende qualsiasi persona fisica che abbia per legge la cittadinanza di quello Stato.

4. Per "persona giuridica" si intende, con riferimento a ciascuna Parte Contraente, qualsiasi entità avente sede principale nel territorio di una di esse e da quest'ultima riconosciuta, come

istituti pubblici, società di persone o di capitali, fondazioni e associazioni, indipendentemente dal fatto che la responsabilità sia limitata o meno.

5. Per "redditi" si intendono le somme ricavate da un investimento, ivi compresi, in particolare, profitti o interessi, redditi da interessi, utili da capitale, dividendi, royalties o compensi per assistenza, servizi tecnici e spettanze diverse, nonché qualsiasi pagamento in natura.

6. Per "territorio" si intendono, oltre alle superfici comprese entro i confini terrestri, anche le "zone marittime". Queste ultime comprendono le aree marine e sottomarine sulle quali le Parti Contraenti hanno sovranità od esercitano, secondo il diritto internazionale, diritti di sovranità o di giurisdizione.

7. Per "Accordo di investimento" si intende un accordo fra agenzie o rappresentanze di una Parte Contraente ed un investitore dell'altra Parte Contraente circa un investimento.

8. Per "trattamento non discriminatorio" si intende un trattamento che sia favorevole almeno quanto il migliore dei trattamenti nazionali o il trattamento della nazione più favorita.

9. Per "diritto d'accesso" si intende il diritto ad essere ammessi ad effettuare investimenti nel territorio dell'altra Parte Contraente, in conformità alla legislazione nazionale di quest'ultima.

## ARTICOLO 2 - Promozione e protezione degli investimenti

1. Le due Parti Contraenti incoraggeranno gli investitori dell'altra Parte Contraente ad effettuare investimenti nel proprio territorio.

2. Le due Parti Contraenti assicureranno in ogni momento un trattamento giusto ed equo agli investimenti degli investitori dell'altra Parte Contraente. Le due Parti Contraenti assicureranno che la gestione, il mantenimento, l'uso, la trasformazione, il godimento o la cessione degli investimenti effettuati nel suo territorio da investitori dell'altra Parte Contraente, nonché le società e imprese in cui tali investimenti sono stati effettuati, non vengano in alcun modo colpiti da provvedimenti ingiustificati o discriminatori.

3. Ciascuna Parte Contraente creerà e manterrà, nel proprio territorio, un quadro giuridico atto a garantire agli investitori la continuità del trattamento giuridico, ivi compreso l'assolvimento, in buona fede, di tutti gli impegni assunti nei confronti di ciascun singolo investitore.

ARTICOLO 3 - Trattamento nazionale e clausola della nazione più favorita

1. Le due Parti Contraenti, nel proprio territorio, accorderanno agli investimenti ed ai relativi redditi degli investitori dell'altra Parte Contraente un trattamento non meno favorevole di quello riservato agli investimenti e relativi redditi dei propri cittadini o degli investitori di Stati terzi.

2. Qualora venga concesso un trattamento più favorevole di quello previsto in base alla legislazione interna di una delle Parti Contraenti, ovvero agli impegni internazionali da questa assunti, detto trattamento verrà applicato agli investitori di tale Parte Contraente in causa anche per i rapporti in corso.

3. Le disposizioni di cui ai punti 1. e 2. del presente Articolo non si applicano ai vantaggi ed ai privilegi che una Parte Contraente riconosce agli investitori di Paesi Terzi per effetto della loro partecipazione ad Unioni Doganali od Economiche, Mercati Comuni, Aree di Libero Scambio, Accordi regionali o sub-regionali, Accordi economici multilaterali internazionali, ovvero in base ad Accordi conclusi per evitare la doppia imposizione o per facilitare gli scambi transfrontalieri.

#### ARTICOLO 4 - Risarcimento per danni o perdite

1. Qualora gli investitori di una delle due Parti Contraenti subiscano perdite o danni negli investimenti da essi effettuati nel territorio dell'altra Parte Contraente a causa di guerre, stati di emergenza, guerre civili o altri avvenimenti analoghi, la Parte Contraente nella quale è stato effettuato l'investimento colpito dovrà accordare a detti investitori un trattamento non meno favorevole di quello concesso ai suoi cittadini ed agli investitori di Paesi terzi.

I relativi indennizzi saranno pagati senza indebito ritardo e saranno liberamente trasferibili.

#### ARTICOLO 5 - Nazionalizzazione o esproprio

1. Gli investimenti degli investitori di una delle Parti Contraenti non saranno "de jure" o "de facto", direttamente o indirettamente, nazionalizzati, espropriati, requisiti o soggetti a misure aventi analoghi effetti nel territorio dell'altra Parte Contraente, se non per fini pubblici o per motivi di interesse nazionale, contro immediato, pieno ed effettivo indennizzo ed a condizione che tali misure siano prese su base non discriminatoria

ed in conformità con tutte le disposizioni e procedure legali e con le sentenze emesse da Corti o Tribunali competenti.

2. Il giusto indennizzo sarà stabilito sulla base dei valori di mercato internazionali immediatamente precedenti al momento in cui la decisione di nazionalizzazione o di esproprio sia stata annunciata o resa pubblica.

Qualora detto valore non possa essere prontamente accertato, l'indennizzo verrà calcolato in base ai parametri di riferimento universalmente riconosciuti, prendendo in considerazione il capitale investito, l'ammortamento, il capitale già rimpatriato, il valore di sostituzione, le oscillazioni del tasso di cambio valutario ed altri fattori rilevanti.

Il tasso di cambio applicabile a ciascun indennizzo sarà quello prevalente nel giorno immediatamente precedente al momento in cui la nazionalizzazione o l'esproprio siano stati annunciati o resi pubblici.

3. Senza limitare la portata del paragrafo precedente, nel caso in cui oggetto di nazionalizzazione, esproprio o analogo provvedimento sia una società a capitale straniero, alla valutazione della quota dell'investitore, effettuata nella valuta dell'investimento e non inferiore al valore iniziale, verranno aggiunti gli aumenti e le rivalutazioni di capitale, gli utili reinvestiti e i fondi di riserva, e detratti i valori delle riduzioni e perdite di capitale.

4. L'indennizzo sarà considerato effettivo se pagato nella stessa valuta in cui l'investitore straniero ha effettuato l'investimento, nella misura in cui tale valuta è - o resta - convertibile, o, altrimenti, in qualsiasi altra valuta accettata dall'investitore.

5. Il risarcimento sarà considerato tempestivo se avverrà senza indebito ritardo.

6. Il risarcimento comprenderà gli interessi calcolati in base agli standard LIBOR che fanno riferimento al periodo compreso fra la data di nazionalizzazione o di esproprio e la data di pagamento.

7. Un cittadino o una società di una delle due Parti Contraenti che asserisca che tutto o parte del proprio investimento è stato espropriato, avrà diritto all'immediato esame da parte delle autorità giudiziarie o amministrative dell'altra Parte, al fine di stabilire se l'esproprio abbia avuto luogo e, in caso positivo, se tale esproprio, ed ogni relativo indennizzo, siano conformi ai principi del diritto internazionale, nonché al fine di decidere di tutte le altre questioni connesse.

8. In mancanza di un accordo fra l'investitore e l'autorità competente, l'ammontare dell'indennizzo verrà definito secondo le procedure di risoluzione delle controversie di cui all'Articolo 9 del presente Accordo.

Il risarcimento sarà liberamente trasferibile.

9. Le disposizioni di cui al paragrafo 1. del presente Articolo si applicheranno anche agli utili derivanti da un investimento e, in caso di liquidazione, ai proventi da essa derivanti.

10. Se, dopo l'espropriazione, il bene in questione non sia stato utilizzato, in tutto o in parte, a quel fine, il proprietario, ovvero gli aventi causa hanno diritto a riacquistare il bene al prezzo di mercato.

#### ARTICOLO 6 -Rimpatrio di capitali, profitti e redditi

1. Ognuna delle Parti Contraenti garantirà che gli investitori dell'altra possano trasferire all'estero, in qualsiasi valuta convertibile e senza indebito ritardo, quanto segue:

- a) capitali e quote aggiuntive di capitale, compresi i redditi reinvestiti, utilizzati per il mantenimento e l'incremento dell'investimento;
- b) redditi netti, dividendi, royalties, compensi per assistenza e servizi tecnici, interessi ed altri utili;
- c) redditi derivanti dalla totale o parziale vendita o dalla totale o parziale liquidazione di un investimento;
- d) fondi destinati al rimborso di prestiti relativi ad un investimento ed al pagamento dei relativi interessi;
- e) compensi ed indennità percepiti da cittadini dell'altra Parte Contraente per attività e servizi svolti in relazione ad un investimento effettuato nel territorio dell'altra Parte Contraente, nella misura e secondo le modalità previste dalle leggi e dai regolamenti nazionali vigenti.

2. Senza limitare la portata dell'Articolo 3 del presente Accordo, le Parti Contraenti si impegnano ad accordare ai trasferimenti di cui al paragrafo 1 del presente Articolo lo stesso trattamento favorevole riservato a quelli effettuati da investitori di Stati Terzi, qualora più favorevole.

#### ARTICOLO 7 - Surroga

Nel caso in cui una Parte Contraente od una sua Istituzione abbia concesso una garanzia assicurativa contro rischi non commerciali per investimenti effettuati da un suo investitore nel territorio dell'altra Parte Contraente ed abbia effettuato pagamenti a tale investitore in base alla garanzia concessa, l'altra Parte Contraente riconoscerà la surroga dei diritti dell'investitore alla prima Parte Contraente. Per il trasferimento dei pagamenti alla Parte Contraente o alla sua Istituzione in virtù di tale surroga, verranno applicate le disposizioni degli Articoli 4, 5 e 6 del presente Accordo.

ARTICOLO 8 - Modalità dei trasferimenti

1. I trasferimenti di cui agli Articoli 4, 5, 6 e 7 verranno effettuati senza indebito ritardo, ed in ogni caso entro sei mesi dall'adempimento di tutti gli obblighi fiscali, in valuta convertibile. Tutti i trasferimenti saranno effettuati al tasso di cambio prevalente applicabile alla data in cui l'investitore richiede il trasferimento, fatta eccezione per quanto disposto all'Articolo 5, punto 3, in merito al tasso di cambio applicabile in caso di nazionalizzazione o esproprio.

2. Gli obblighi fiscali di cui al paragrafo precedente si intendono assolti quando l'investitore abbia espletato le procedure previste dalla legge della Parte Contraente sul territorio della quale è stato effettuato l'investimento.

ARTICOLO 9 - Composizione delle controversie tra investitori e Parti Contraenti

1. Le controversie che dovessero insorgere tra una Parte Contraente e gli investitori dell'altra Parte Contraente in merito agli investimenti, incluse quelle sull'importo degli indennizzi, saranno, per quanto possibile, composte in via amichevole.

2. Nel caso in cui l'investitore ed un'entità di una delle Parti abbiano stipulato un accordo di investimento, si applicherà la procedura in esso prevista.

3. Qualora la controversia non possa essere risolta amichevolmente entro sei mesi dalla data della richiesta di composizione effettuata per iscritto, l'investitore interessato potrà, a sua scelta, sottoporla:

- a) al Tribunale della Parte Contraente competente per territorio;
- b) ad un Tribunale Arbitrale ad hoc, in conformità con il Regolamento Arbitrale dalla Commissione delle Nazioni Unite per il Diritto Commerciale Internazionale (UNCITRAL). La Parte Contraente ospite si impegna ad accettare il rinvio a detto arbitrato.
- c) al Centro Internazionale per la Composizione delle Controversie relative agli Investimenti, per l'applicazione delle procedure arbitrali di cui alla Convenzione di Washington del 18 marzo 1965 sulla composizione delle controversie relative agli investimenti fra Stati e cittadini di altri Stati, qualora o non appena entrambe le Parti Contraenti vi abbiano aderito.

4. Le due Parti Contraenti si asterranno dal trattare per via diplomatica le questioni attinenti ad una procedura arbitrale o a procedimenti giudiziari in corso finché essi siano conclusi ed una delle Parti Contraenti non abbia ottemperato al lodo del Tribunale Arbitrale o alla sentenza della Corte entro i termini prescritti dal lodo o dalla sentenza, ovvero entro quelli determinabili in base alle disposizioni di diritto internazionale o interno applicabili alla fattispecie.

#### ARTICOLO 10 - Regolamento delle controversie tra le Parti Contraenti

1. Le controversie che dovessero insorgere tra le Parti Contraenti sull'interpretazione e l'applicazione del presente Accordo dovranno essere, per quanto possibile, amichevolmente composte per via diplomatica.

2. Nel caso in cui la controversia non possa essere composta entro i sei mesi successivi alla data in cui una delle Parti Contraenti ne abbia fatto richiesta scritta all'altra Parte Contraente, essa

verrà, su richiesta di una delle Parti Contraenti, sottoposta ad un Tribunale Arbitrale ad hoc in conformità alle disposizioni del presente Articolo.

3. Il Tribunale Arbitrale verrà costituito nel modo seguente: entro due mesi dalla data di ricezione della richiesta di arbitrato, ogni Parte Contraente nominerà un membro del Tribunale. Gli arbitri così nominati sceglieranno il Presidente del Tribunale Arbitrale, che sarà cittadino di uno Stato terzo. Il Presidente sarà nominato entro tre mesi dalla data di nomina dei due membri predetti.

4. Se, entro i termini di cui al paragrafo 3 del presente Articolo, le nomine non siano ancora state effettuate, ognuna delle due Parti Contraenti, in mancanza di diverse intese, potrà richiedere la loro effettuazione al Presidente della Corte Internazionale di Giustizia. Qualora questi sia cittadino di una delle Parti Contraenti, ovvero per qualsiasi motivo non gli fosse possibile procedere alle nomine, ne verrà fatta richiesta al Vice Presidente della Corte. Nel caso in cui il Vice Presidente sia cittadino di una delle Parti Contraenti, o per qualsiasi motivo non possa effettuare le nomine, verrà invitato a provvedere il membro della Corte Internazionale di Giustizia più anziano che non sia cittadino di una delle Parti Contraenti.

5. Il Tribunale Arbitrale deciderà a maggioranza dei voti e le sue decisioni saranno vincolanti. Le due Parti Contraenti sosterranno le spese per il proprio arbitrato e quelle per il proprio rappresentante alle udienze. Le spese per il Presidente ed ogni altra spesa saranno a carico delle due Parti Contraenti in misura uguale. Tuttavia, il Tribunale Arbitrale potrà decidere che una parte maggiore dei costi debba essere sostenuta da una delle due Parti Contraenti e detta decisione sarà vincolante per entrambe le Parti.

Il Tribunale Arbitrale stabilirà le proprie procedure.

ARTICOLO 11 - Relazioni fra Governi

Le disposizioni del presente Accordo verranno applicate indipendentemente dall'esistenza o meno di relazioni diplomatiche o consolari tra le Parti Contraenti.

ARTICOLO 12 - Applicazione di disposizioni varie

1. Qualora una questione sia disciplinata sia dal presente Accordo che da un altro Accordo internazionale a cui abbiano aderito le due Parti Contraenti, ovvero da norme di diritto internazionale generale, alle Parti Contraenti stesse ed ai loro investitori verranno applicate le disposizioni piu favorevoli.

2. Qualora, per effetto di leggi e regolamenti, ovvero altre disposizioni, specifici contratti o accordi di investimento, una Parte Contraente abbia riservato agli investitori dell'altra Parte Contraente un trattamento piu favorevole di quello previsto dal presente Accordo, verra applicato il trattamento piu favorevole.

3. Qualora, successivamente alla data in cui e stato effettuato l'investimento, venga apportata una modifica alla legislazione della Parte in cui e stato effettuato l'investimento, i diritti acquisiti che derivano all'investitore dalla precedente legislazione non verranno intaccati.

ARTICOLO 13 - Entrata in vigore

Il presente Accordo entrerà in vigore alla data in cui le due Parti Contraenti si notificheranno l'avvenuto espletamento delle rispettive procedure costituzionali.

ARTICOLO 14 - Durata e scadenza


1. Il presente Accordo rimarra in vigore per 10 anni a partire dalla data della notifica di cui all'Articolo 13, e resterà in vigore per un ulteriore periodo di 5 anni, salvo che una delle due Parti Contraenti non lo denunci per iscritto entro un anno dalla data di scadenza.

2. Per gli investimenti effettuati prima delle date di scadenza, di cui al precedente punto 1, le disposizioni degli Articoli da 1 a 12 rimarranno in vigore per ulteriori cinque anni a partire dalle date predette.

IN FEDE DI CHE, i sottoscritti, debitamente autorizzati dai rispettivi Governi, hanno firmato il presente Accordo.

FATTO a Roma il primo dicembre millenovecentonovantaquattro, in duplice copia nelle lingue italiana, lituana ed inglese, tutti i testi facenti egualmente fede.

In caso di divergenze, prevarrà il testo inglese.



PER IL GOVERNO DELLA  
REPUBBLICA ITALIANA



PER IL GOVERNO DELLA  
REPUBBLICA DI LITUANIA

## PROTOCOLLO

Nel firmare l'accordo fra il Governo della Repubblica Italiana e il Governo della Repubblica di Lituania sulla promozione e la protezione degli investimenti le Parti Contraenti hanno altresì concordato le seguenti clausole, da considerarsi quali parti integranti dell'Accordo.

1. Disposizioni generali

Il presente Accordo e tutte le sue disposizioni relative agli "Investimenti", a condizione che detti investimenti siano effettuati in conformità alla legislazione della Parte Contraente nel cui territorio essi sono stati effettuati, si applicano anche alle seguenti attività connesse:

organizzazione, controllo, funzionamento, mantenimento e cessione di compagnie, filiali, agenzie, uffici, stabilimenti o altre strutture utili alla condotta degli affari; la conclusione, adempimento e esecuzione di contratti; l'acquisizione, utilizzo, protezione e cessione di proprietà di qualunque tipo ivi inclusa la proprietà intellettuale; l'assunzione di prestiti; l'acquisto, emissione e vendita di partecipazioni azionarie ed altri titoli; e l'acquisto di valuta per importazioni.

Le attività connesse comprendono altresì:

- I) la concessione di franchigie o diritti su licenza;
- II) la ricezione di registrazioni, licenze, permessi ed altri benestare necessari per lo svolgimento di attività commerciali, che dovranno in ogni caso essere rilasciati sollecitamente, secondo quanto previsto dalla legislazione delle Parti;
- III) l'accesso a istituti finanziari in qualunque valuta, e ai mercati di credito e valutari;
- IV) l'accesso a fondi conservati in istituti finanziari;

- v) l'importazione ed installazione di attrezzature necessarie al normale svolgimento delle attività economiche, come, a titolo di esempio, attrezzature per ufficio e autoveicoli, e l'esportazione di ogni attrezzatura ed autoveicolo così importati;
- VI) la diffusione di informazioni commerciali;
- VII) lo svolgimento di indagini di mercato;
- VIII) la nomina di rappresentanti commerciali, compresi agenti, consulenti e distributori (cioè mediatori nella distribuzione di merci non da loro stessi prodotte), il loro servizio in tali vesti e la loro partecipazione a fiere commerciali ed altre manifestazioni promozionali;
- IX) la commercializzazione di beni e servizi anche attraverso sistemi di distribuzione e marketing interni, o a mezzo di pubblicità e contatti diretti con individui e compagnie;
- X) pagamenti per beni e servizi in valuta locale; e
- XI) servizi di leasing resi in o al territorio delle Parti Contraenti.

## 2. Con riferimento all'art. 2

a) Ai fini della risoluzione delle controversie una data misura può essere considerata arbitraria o discriminatoria malgrado una delle Parti in disputa abbia avuto o esercitato l'opportunità di riesame di tale misura da parte delle Corti o Tribunali Amministrativi di una Parte Contraente.

b) Le agenzie o rappresentanze di una Parte Contraente possono stipulare con investitori dell'altra Parte Contraente, che effettuano un investimento di interesse nazionale nel territorio delle Parti Contraenti, un accordo di investimento che regolerà gli specifici aspetti legali connessi all'investimento in questione.

c) Nessuna delle Parti Contraenti porra alcuna condizione per l'avvio, lo sviluppo o il prosieguo di investimenti, che possa implicare il subentrare o l'imposizione di limitazioni alla vendita della produzione sul mercato interno o internazionale, o che specifichi che dei beni devono essere procurati localmente, o altre simili condizioni.

d) Ciascuna Parte Contraente assicurerà mezzi effettivi per avanzare reclami e far valere diritti relativi agli investimenti ed agli accordi di investimento.

e) I cittadini di ciascuna Parte Contraente autorizzati a lavorare nel territorio dell'altra Parte Contraente in connessione con un investimento effettuato in base al presente Accordo avranno diritto a condizioni di lavoro adeguate allo svolgimento delle loro attività professionali.

f) Ai cittadini di ciascuna delle Parti Contraenti sarà consentito l'ingresso ed il soggiorno nel territorio dell'altra Parte Contraente al fine di costituire, sviluppare, gestire o fornire consulenze sulle attività collegate ad un investimento per il quale essi, o una società della prima Parte contraente che li impiega, hanno impegnato o stanno per impegnare una importante quota di capitale, o per simili motivi.

g) Alle società legalmente costituite secondo le vigenti leggi o regolamenti di una delle Parti e che sono di proprietà o controllate dall'altra Parte Contraente sarà permesso di impiegare personale direttivo d'alto livello da loro scelto, indipendentemente dalla cittadinanza.

### 3. Con riferimento all'art. 3

a) Tutte le attività riguardanti l'acquisto, la vendita e il trasporto di materie prime e loro derivati, energia, combustibili, beni strumentali, nonché ogni altra operazione ad esse relativa e comunque connessa ad attività imprenditoriali ai sensi del presente Accordo, godranno, nel territorio di ciascuna Parte Contraente, di un trattamento non meno favorevole di quello riservato alle analoghe attività ed iniziative di cittadini residenti o di investitori di un Paese terzo.

b) Secondo le proprie leggi e regolamenti, ciascuna Parte Contraente regolerà quanto più favorevolmente possibile i problemi relativi a entrata, soggiorno, lavoro e spostamenti sul proprio territorio dei cittadini dell'altra Parte Contraente che effettuino attività collegate agli investimenti di cui al presente Accordo, e dei membri delle loro famiglie.

### 4. Con riferimento all'art. 5

Sarà considerata nazionalizzazione o espropriazione di un investitore di una delle Parti Contraenti una misura di nazionalizzazione o espropriazione di beni o diritti appartenenti ad una società controllata dell'investitore, così come la sottrazione alla società di risorse finanziarie o altri beni, che crei ostacoli alle attività o in altro modo pregiudichi sostanzialmente il valore delle stesse o imponga un trattamento fiscale che potrebbe avere un effetto equivalente alla nazionalizzazione o all'esproprio.

### 5. In riferimento all'Articolo 9

L'arbitrato di cui all'art. 9 (3) (b) si svolgerà in conformità ai criteri arbitrari della Commissione delle Nazioni Unite per il Diritto Commerciale Internazionale (UNCITRAL) di cui alla

risoluzione dell'Assemblea Generale delle Nazioni Unite n.31/98 del 15 dicembre 1976, con l'osservanza altresì delle seguenti disposizioni:

a) il Tribunale Arbitrale sarà composto da tre arbitri; qualora essi non siano cittadini delle Parti Contraenti, dovranno possedere la cittadinanza di Stati che abbiano relazioni diplomatiche con entrambe le Parti Contraenti.

Alle designazioni di arbitri che fossero necessarie ai sensi del Regolamento UNCITRAL provvederà, nella sua qualità di Autorità preposta alla nomina, il Presidente dell'Istituto di Arbitrato della Camera di Stoccolma. Sede dell'Arbitrato sarà Stoccolma, salvo diverso accordo fra le parti in causa.

b) Nel pronunciare la sua decisione il Tribunale Arbitrale applicherà in ogni caso anche le disposizioni del presente Accordo, nonché i principi di diritto internazionale riconosciuti dalle due Parti Contraenti.

Il riconoscimento e l'esecuzione della decisione arbitrale nel territorio delle Parti Contraenti sarà disciplinata dalle rispettive legislazioni nazionali, in conformità con le Convenzioni internazionali in materia di cui esse siano parte.

IN FEDE DI CHE, i sottoscritti, debitamente autorizzati dai rispettivi Governi, hanno firmato il presente Protocollo.

FATTO a Roma il primo dicembre millenovecentonovantaquattro, in duplice copia nelle lingue italiana, lituana ed inglese, tutti i testi facenti ugualmente fede.

In caso di divergenze, prevarrà il testo inglese.

PER IL GOVERNO DELLA  
REPUBBLICA ITALIANA



PER IL GOVERNO DELLA  
REPUBBLICA DI LITUANIA

## AGREEMENT

BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE ITALIAN REPUBLIC AND THE GOVERNMENT  
OF THE REPUBLIC OF LITHUANIA ON THE PROMOTION AND PROTECTION OF  
INVESTMENTS

The Government of the Italian Republic and the Government of the Republic of Lithuania (hereafter referred to as the Contracting Parties),

Desiring to establish favourable conditions for improved economic cooperation between the two Countries, and especially in relation to capital investment by investors of one Contracting Party in the territory of the other Contracting Party;

and

acknowledging that offering encouragement and mutual protection to such investment, based on international Agreements, will contribute to stimulating business ventures, which foster the prosperity of both Contracting Parties,

Hereby agree as follows:

Article 1 - Definitions

For the purposes of this Agreement:

The term "investment" shall be construed to mean any kind of property invested, before or after the entry into force of this Agreement, by a natural or legal person of a Contracting Party in the territory of the other Contracting Party, in conformity with the laws and regulations of that Party, irrespective of the legal form chosen, as well as of the legal framework.

Without limiting the generality of the foregoing, the term "investment" comprises in particular, but not exclusively:

- a) movable and immovable property and any ownership right in rem, including real guarantee rights on property of a Third Party, to the extent that it can be invested;
- b) shares, debentures, equity holdings and any instruments of credit, as well as Government and public securities in general;
- c) credits for sums of money or any financial service right having an economic value connected with an investment, as well as reinvested income and capital gains;
- d) copyright, commercial trade marks, patents, industrial designs and other intellectual and industrial property rights, know-how, trade secrets, trade names and goodwill;

- e) any economic rights accruing by law or by contract and any licence and franchise granted in accordance with the provisions in force on economic activities, including the right to prospect for, extract and exploit natural resources.
- f) any increase in value of the original investment.

Any modification in the form of the investment does not imply a change in the nature thereof.

2. The term "investor" shall be construed to mean any natural or legal person of a Contracting Party investing in the territory of the other Contracting Party as well as the foreign subsidiaries and affiliates and branches somehow controlled by the above natural and legal persons.
3. The term "natural person", in reference to either Contracting Party, shall be construed to mean any natural person holding the nationality of that State in accordance with its laws.
4. The term "legal person", in reference to either Contracting Party, shall be construed to mean any entity having its head office in the territory of one of the Contracting Parties and recognised by it, such as public institutions, corporations, partnerships, foundations and associations, regardless of whether their liability is limited or otherwise.

5. The term "income" shall be construed to mean the money accruing to an investment, including in particular profits or interests, interest income, capital gains, dividends, royalties or payments for assistance, technical services and others as well as any considerations in kind.
6. The term "territory" shall be construed to mean, in addition to the zones contained within the land boundaries, the "maritime zones". The latter also comprise the marine and submarine zones over which the Contracting Parties exercise sovereignty, and sovereign or jurisdictional rights, under international law.
7. "Investment agreement" means an arrangement between agencies or instrumentalities of a Contracting Party and an investor of the other Contracting Party concerning an investment.
8. "Nondiscriminatory treatment" of an investor means treatment that is at least as favourable as the best of national treatment or most-favoured-nation treatment.
9. "Right of access" means the right to be admitted to carry out investments in the territory of the other Contracting Party, according to the national legislation of this Contracting Party.

Article 2 - Promotion and Protection of Investments

1. Both Contracting Parties shall encourage investors of the other Contracting Party to invest in their territory.
2. Both Contracting Parties shall at all times ensure just and fair treatment of the investments of investors of the other Contracting Party. Both Contracting Parties shall ensure that the management, maintenance, use, transformation, enjoyment or assignment of the investments effected in their territory by investors of the other Contracting Party, as well as companies and enterprises in which these investments have been effected, shall in no way be subject to unjustified or discriminatory measures.
3. Each Contracting Party shall maintain in its territory a legal framework apt to guarantee to investors the continuity of legal treatment, including the compliance, in good faith, of all undertakings assumed with regard to each specific investor.

Article 3 - National Treatment and the Most favoured Nation Clause

1. Both Contracting Parties, within the bounds of their own territory, shall offer investments effected by, and the income accruing to, investors of the other Contracting Party no less favourable treatment than that accorded to

investments effected by, and income accruing to, its own nationals or investors of Third States.

2. Should a more favourable treatment than the one foreseen in this Agreement be introduced by internal laws or international obligations, this treatment will apply to investors of the relevant Contracting Party also for the outstanding relations.
3. The provisions under point 1 and 2 of this Article do not refer to the advantages and privileges which one Contracting Party may grant to investors of Third States by virtue of their membership of a Customs or Economic Union, of a Common Market, of a Free Trade Area, of a regional or subregional Agreement, of an international multilateral economic Agreement or under Agreements signed in order to prevent double taxation or to facilitate cross border trade.

#### Article 4 - Compensation for Damage or Losses

1. Should investors of one of the Contracting Parties incur losses or damage on their investments in the territory of the other Contracting Party due to war, a state of emergency, civil strife, or other similar events, the Contracting Party in whose territory the investment has been effected shall accord to said investors no less favourable treatment than that accorded to its own nationals and investors of any third State.

Compensation shall be paid without undue delay and shall be freely transferable.

Article 5 - Nationalization or Expropriation

1. Investments of investors of one of the Contracting Parties shall not be, "de jure" or "de facto", directly or indirectly, nationalized, expropriated, requisitioned or subjected to any measures having an equivalent effect in the territory of the other Contracting Party, except for public purposes or national interest and in exchange for immediate, full and effective compensation, and on condition that these measures are taken on a non-discriminatory basis and in conformity with all legal provisions, procedures and orders handed down by Courts or Tribunals having jurisdiction.

2. The just compensation shall be established on the basis of international market values immediately prior to the moment on which the decision to nationalize or expropriate is announced or made public.

Where that value cannot be readily ascertained, the compensation shall be determined in accordance with general recognized principles of evaluation taking into account the capital invested, depreciation, capital already repatriated, replacement value, currency exchange rate movements and other relevant factor.

The exchange rate applicable to any such compensation shall be that prevailing on the date immediately prior to the moment in which the nationalization or expropriation has been announced or made public.

3. Without restricting the scope of the above paragraph, in case that the object of nationalisation, expropriation, or similar, is a company with foreign capital, the evaluation of the share of the investor will be, in the currency of the investment not lower than the starting value, increased by capital increases and revaluation of capital, undistributed profits and reserve funds, and diminished by the value of capital reductions and losses.
4. Compensation will be considered as actual if it will have been paid in the same currency in which the investment has been made by the foreign investor, in as much as such currency is - or remains - convertible, or, otherwise, in any other currency accepted by the investor.
5. Compensation will be considered as timely if it takes place without undue delay.
6. Compensation shall include interests calculated on the basis of LIBOR standards referring to the period comprised between the date of nationalisation or expropriation and the date of payment.
7. A national or company of either Contracting Party that asserts that all or part of its investment has been expropriated shall have a right to prompt review by the appropriate judicial or administrative authorities of the other Contracting Party to determine whether any such expropriation has occurred and, if so, whether such

expropriation, and any compensation thereof, conforms to the principles of international law, and to decide all other matters relating thereto.

8. In the absence of an understanding between the investor and the responsible authority, the amount of compensation will be established according to the procedures for dispute resolution as per Article 9 of this Agreement. Compensation will be freely transferable.
9. The provisions of paragraph 1. of this Article shall also apply to profits accruing to an investment and, in the event of winding-up, the proceeds of liquidation.
10. If, after the dispossession, the good concerned has not been utilized, wholly or partially, for that purpose, the owner or his assignees are entitled to the repurchasing of the good at the market price.

#### Article 6 - Repatriation of Capital, Profits and Income

1. Each of the Contracting Parties shall guarantee that the investors of the other Contracting Party may transfer abroad, without undue delay, in any convertible currency, the following:
  - a) capital and additional capital, including reinvested income, used to maintain and increase investment;

- b) the net income, dividends, royalties, payments for assistance and technical services, interests and other profits;
  - c) income deriving from the total or partial sale or the total or partial liquidation of an investment;
  - d) funds to repay loans connected to an investment and the payment of the related interests;
  - e) remuneration and allowances paid to nationals of the other Contracting Party for work and services performed in relation to an investment effected in the territory of the other Contracting Party, in the amount and manner prescribed by the national legislation and regulations in force.
2. Without restricting the scope of Article 3 of this Agreement, the Contracting Parties undertake to apply to the transfers mentioned in paragraph 1 of this Article the same favourable treatment that is accorded to investments effected by investors of Third States, in case it is more favourable.

#### Article 7 - Subrogation

In the event that one Contracting Party or an Institution thereof has provided a guarantee in respect of non-commercial

risks for the investment effected by one of its investors in the territory of the other Contracting Party, and has effected payment to said investor on the basis of that guarantee, the other Contracting Party shall recognise the assignment of the rights of the investor to the first-named Contracting Party. In relation to the transfer of payments to the Contracting Party or its Institution by virtue of this assignment, the provisions of Article 4, 5 and 6 of this Agreement shall apply:

**Article 8 - Transfer procedures**

1. The transfers referred to in Article 4, 5, 6 and 7 shall be effected without undue delay and, at all events, within six months after all fiscal obligations have been met, and shall be made in any convertible currency. All the transfers shall be made at the prevailing exchange rate applicable on the date on which the investor applies for the related transfer, with the exception of the provisions under point 3 of article 5 concerning the exchange rate applicable in case of nationalization or expropriation.
2. The fiscal obligations under the previous paragraph are deemed to be complied with when the investor has fulfilled the proceedings provided for by the law of the Contracting Party on the territory of which the investment has been carried out.

Article 9 - Settlement of Disputes between Investors and Contracting Parties

1. Any dispute which may arise between one of the Contracting Parties and the investors of the other Contracting Party on investments, including disputes relating to the amount of compensation, shall be settled amicably, as far as possible.
2. In case the investor and one entity of one of the Contracting Parties have stipulated an investment agreement, the procedure foreseen in such investment agreement shall apply.
3. In the event that such dispute cannot be settled amicably within six months of the date of the written application for settlement, the investor in question may submit at his choice the dispute for settlement to:
  - a) the Contracting Party's Court having territorial jurisdiction;
  - b) an ad hoc Arbitration Tribunal, in compliance with the Arbitration Regulations of the UN Commission on the International Trade Law (UNCITRAL). The host Contracting Party undertakes hereby to accept the reference to said arbitration.
  - c) the International Centre for Settlement of Investment Disputes, for the implementation of the arbitration procedures under the Washington

Convention of 18 March, 1965, on the settlement of investment disputes between States and nationals of other States, if or as soon as both the Contracting Parties have acceded to it.

4. Both Contracting Parties shall refrain from negotiating through diplomatic channels any matter relating to an arbitration procedure or judicial procedures underway until these procedures have been concluded, and one of the Contracting Parties has failed to comply with the ruling of the Arbitration Tribunal or the Court of law within the period envisaged by the ruling, or else within the period which can be determined on the basis of the international or domestic law provisions which can be applied to the case.

Article 10 - Settlement of Disputes between the Contracting Parties

1. Any dispute which may arise between the Contracting Parties relating to the interpretation and application of this Agreement shall, as far as possible, be settled amicably through diplomatic channels.
2. In the event that the dispute cannot be settled within six months of the date on which one of the Contracting Parties notifies, in writing, the other Contracting Party, the dispute shall, at the request of one of the Contracting Parties, be

laid before an ad hoc Arbitration Tribunal as provided in this Article.

3. The Arbitration Tribunal shall be constituted in the following manner: within two months from the moment on which the request for arbitration is received, each of the two Contracting Parties shall appoint a member of the Tribunal. The appointed arbitrators shall select the President of the Arbitration Tribunal who is a national of a third State. The President shall be appointed within three months of the date on which the other two members are appointed.
  
4. If, within the period specified in paragraph 3. of this Article, the appointments have not been made, each of the two Contracting Parties can, in default of other arrangement, ask the President of the International Court of Justice to make the appointment. In the event that the President of the Court is a national of one of the Contracting Parties or it is, for any reason, impossible for him to make the appointment, the application shall be made to the Vice President of the Court. If the Vice-President of the Court is a national of one of the Contracting Parties, or is unable to make the appointment for any reason, the most senior member of the International Court of Justice, who is not a national of one of the Contracting Parties, shall be invited to make the appointment.

5. The Arbitration Tribunal shall rule with a majority vote, and its decisions shall be binding. Both Contracting Parties shall pay the costs of their own arbitration and of their representative at the hearings. The President's costs and any other cost shall be divided equally between the Contracting Parties. The Arbitration Tribunal may, however, decide that a higher proportion of costs shall be borne by one of the two Contracting Parties and such award shall be binding on both Contracting Parties.

The Arbitration Tribunal shall lay down its own procedures.

#### Article 11 - Relations between Governments

The provisions of this Agreement shall be applied irrespective of whether or not the Contracting Parties have diplomatic or consular relations.

#### Article 12 - Application of other Provisions

1. If a matter is governed, both by this Agreement and by another international Agreement to which both Contracting Parties are signatories, or by general international law provisions, the most favourable provisions shall be applied to the Contracting Parties and to their investors.
2. Whenever the treatment accorded by one Contracting Party to the investors of the other Contracting Party, according to its laws and regulations or other provisions

or a specific contract or an investment agreement, is more favourable than that provided under this agreement, the most favourable treatment shall apply.

3. Whenever, after the date when the investment has been made, a modification should take place in the legislation of the Party on whose territory the investment has been carried out, acquired rights of the investor under previous legislation will not be affected.

#### Article 13 - Entry into Force

This Agreement shall become effective as from the date in which the two Contracting Parties notify each other that their respective constitutional procedures have been completed.


#### Article 14 - Duration and Expiry

1. This Agreement shall remain effective for a period of 10 years from the date of the notification under Article 13 and shall remain in force for a further period of 5 years thereafter, unless one of the two Contracting Parties withdraws in writing by not later than one year before its expiry date.
2. In the case of investments effected prior to the expiry dates, as provided under paragraph 1 of this Article, the provisions of the Articles 1 to 12 shall remain effective for a further five years after the aforementioned dates.

In WITNESS WHEREOF, the undersigned, being duly authorised thereto by their respective Governments, have signed the present Agreement.

DONE in Rome, this first day of December, one thousand nine hundred and ninety-four, in duplicate in the Italian, Lithuanian and English languages, all texts being equally authentic.

In case of any divergence, the English text shall prevail.



FOR THE GOVERNMENT  
OF THE ITALIAN REPUBLIC



FOR THE GOVERNMENT  
OF THE REPUBLIC OF LITHUANIA

P R O T O C O L

On signing the Agreement between the Government of the Italian Republic and the Government of the Republic of Lithuania on the Promotion and Protection of Investments, the Contracting Parties also agreed to the following clauses, which shall be deemed to form an integral part of the Agreement.

1. General Provision

This Agreement and all provisions thereof referred to "Investments", provided they are made in accordance with the legislation of the Contracting Party in which territory the investment is made, apply as well to the following associated activities:

the organization, control, operation, maintenance and disposition of companies, branches, agencies, offices, factories or other facilities for the conduct of business; the making, performance and enforcement of contracts; the acquisition, use, protection and disposition of property of all kinds including intellectual property; the borrowing of funds; the purchase, issuance and sale of equity shares and other securities; and the purchase of exchange for imports.

"Associated activities" also include, inter alia:

- I) the granting of franchises or rights under licenses;

- II) the receipt of registrations, licenses, permits and other approvals necessary for the conduct of commercial activity which shall in any event be issued expeditiously, as provided for in the legislation of the Contracting Parties;
- III) access to financial institutions in any currency, and to credits and currency markets;
- IV) access to funds held in financial institutions;
- V) the importation and installation of equipment necessary for the normal conduct of business affairs, including, but not limited to, office equipment and automobiles, and the export of any equipment and automobiles so imported;
- VI) the dissemination of commercial information;
- VII) the conduct of market studies;
- VIII) the appointment of commercial representatives, including agents, consultants and distributors (i.e., mediators in the distribution of products which they themselves did not produce), and the serving as the same, and their participation in trade fairs and other promotional events;
- IX) the marketing of goods and services, including through internal distribution and marketing systems, as well as by advertising and direct contact with nationals and companies;
- X) payment for goods and services in local currency; and

XI) leasing services rendered in or to the territory of the Contracting Parties.

2. With reference to Article 2

- a) For purposes of dispute resolution a particular measure may be found to be arbitrary or discriminatory notwithstanding the fact that a Contracting Party to a dispute has had or exercised the opportunity to review such measure in the Courts or administrative Tribunals of a Contracting Party.
- b) The agencies or instrumentalities of a Contracting Party may stipulate with investors of the other Contracting Party, who carry out investment of national interest in the territory of the Contracting Parties, an investment agreement, which will govern the specific legal relationship related to said investment.
- c) Neither of the Contracting Parties will set any conditions for the creation, the expansion or the continuation of investments, which may imply the taking over or the imposing of any limitation to the sale of the production on domestic and international markets, or which specifies that goods must be procured locally, or similar conditions.
- d) Each Contracting Party will provide effective means of asserting claims and enforcing rights with respect to investments and investment agreements.

- e) The citizens of either Contracting Party authorised to work in the territory of the other Contracting Party in connection with an investment as per this Agreement, shall have the right to adequate working conditions for the carrying out of their professional activities.
- f) Nationals of either Contracting Party shall be permitted to enter and to remain in the territory of the other Contracting Party for the purpose of establishing, developing, administering, or advising on the operation of an investment to which they, or a company of the first Contracting Party that employs them, have committed or are in the process of committing a substantial amount of capital or other reasons.
- g) Companies which are legally constituted under the applicable laws or regulations of one Contracting Party and which are owned or controlled by the other Contracting Party, shall be permitted to engage top managerial personnel of their choice, regardless of nationality.

3. With reference to Article 3

- a) All the activities relating to the procurement, sale and transport of raw and processed materials, energy, fuels and production means, as well as any other kind of operation related to them and somehow linked to entrepreneurial activities under this Agreement shall be accorded, in the

territory of each Contracting Party, no less favourable treatment than that accorded to similar activities and initiatives taken by residing nationals or investors of a Third Country.

- b) According to its laws and regulations, each Contracting Party shall govern as favourably as possible the problems connected with the entry, stay, work and movement in its territory of nationals of the other Contracting Party, and members of their families performing activities related to investments under this Agreement.

4. With reference to Article 5

It will be considered as nationalisation or expropriation of an investor of one of the Contracting Parties, a measure of nationalisation or expropriation of goods or rights belonging to a company controlled by the investor, as well as subtracting from the company financial resources or other assets, creating obstacles to the activities or otherwise substantially prejudice the value of the same or imposing a tax treatment which could have an effect equivalent to a nationalisation or expropriation.

5. With reference to Article 9

Under Article 9 (3) (b), arbitration shall be conducted in accordance with the arbitration standards of the United Nations Commission on International Trade Law (UNCITRAL), as laid down in the UN General Assembly Resolution 31/98 of December 15, 1976 as well as pursuant to the following provisions:

- a) The Arbitration Tribunal shall be composed of three arbitrators; if they are not nationals of either Contracting Party, they shall be nationals of States having diplomatic relations with both Contracting Parties.

The appointment of arbitrators, when necessary pursuant to the UNCITRAL Rules, will be made by the President of the Arbitration Institute of the Stockholm Chamber, in his capacity as Appointing Authority. The arbitration will take place in Stockholm, unless the two parties in the arbitration have agreed otherwise.


- b) When delivering its decision, the Arbitration Tribunal shall in any case apply also the provisions contained in this Agreement, as well as the principles of international law recognized by the two Contracting Parties.

The recognition and implementation of the arbitration decision in the territory of the Contracting Parties shall be governed by their respective national legislations, in compliance with the relevant international Conventions they are parties to.

In WITNESS WHEREOF, the undersigned, being duly authorised thereto by their respective Governments, have signed the present Protocol.


DONE in Rome, this first day of December, one thousand nine hundred and ninety-four, in duplicate in the Italian, Lithuanian and English languages, all texts being equally authentic.

In case of any divergence, the English text shall prevail.



FOR THE GOVERNMENT

OF THE ITALIAN REPUBLIC



FOR THE GOVERNMENT

OF THE REPUBLIC OF LITHUANIA

## LAVORI PREPARATORI

*Senato della Repubblica* (atto n. 667):

Presentato dal sen. MIGONE il 6 giugno 1996.

Assegnato alla 3ª commissione (Affari esteri), in sede referente, il 26 giugno 1996, con pareri delle commissioni 1ª, 2ª, 5ª, 6ª e 10ª.

Esaminato dalla 3ª commissione il 16 luglio 1996.

Relazione scritta annunciata il 1º agosto 1996 (atto n. 667/A - relatore sen. PIANETTA).

Esaminato in aula e approvato il 2 agosto 1996, in un testo unificato con atto n. 1027 (d'iniziativa del Ministro degli affari esteri DINI).

*Camera dei deputati* (atto n. 2098):

Assegnato alla III commissione (Affari esteri), in sede referente, il 9 settembre 1996, con pareri delle commissioni I, II, V, VI e X.

Esaminato dalla III commissione il 18, 26 settembre 1996.

Relazione scritta annunciata il 30 settembre 1996 (atto n. 2098/A - relatore on. CALZAVARA).

Esaminato in aula il 21 ottobre 1996 e approvato il 22 ottobre 1996.

96G0599



LEGGE 5 novembre 1996, n. 593.

**Ratifica ed esecuzione dell'accordo per la promozione e protezione degli investimenti fra la Repubblica italiana e la Repubblica federativa del Brasile, con protocollo, fatto a Brasilia il 3 aprile 1995.**

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

## IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

### PROMULGA

la seguente legge:

#### Art. 1.

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'accordo per la promozione e la protezione degli investimenti fra la Repubblica italiana e la Repubblica federativa del Brasile, con protocollo, fatto a Brasilia il 3 aprile 1995.

#### Art. 2.

1. Piena ed intera esecuzione è data all'accordo di cui all'articolo 1 a decorrere dalla data della sua entrata in vigore in conformità a quanto disposto dall'articolo XIII, paragrafo 1, dell'accordo stesso.

#### Art. 3.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 5 novembre 1996

SCÀLFARO

PRODI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

DINI, *Ministro degli affari esteri*

Visto, il Guardasigilli: FLICK



**ACCORDO PER LA PROMOZIONE E LA PROTEZIONE  
RECIPROCA DEGLI INVESTIMENTI  
FRA LA REPUBBLICA ITALIANA E LA REPUBBLICA FEDERATIVA DEL BRASILE**

La Repubblica Italiana e la Repubblica Federativa del Brasile, di seguito denominate "Parti Contraenti", animate dal desiderio di creare condizioni favorevoli ad una maggiore cooperazione economica reciproca ed, in particolare, alla realizzazione di investimenti di un Paese nel territorio dell'altro;

in considerazione del fatto che il mantenimento di un clima favorevole agli investimenti è il miglior modo di stabilire e conservare un adeguato flusso internazionale di capitali;

e riconoscendo che la conclusione di un Accordo per la promozione e la reciproca protezione degli investimenti potrà contribuire a stimolare le iniziative imprenditoriali che favoriscano la prosperità dei due Paesi;

hanno convenuto quanto segue:

**ARTICOLO I  
DEFINIZIONI.**

1. Ai fini del presente Accordo, si intende che:

- I. il termine "investimento" designa qualsiasi tipo di bene investito da una persona fisica o giuridica di una Parte Contraente nel territorio dell'altra Parte Contraente, indipendentemente dalla forma giuridica prescelta e dal quadro giuridico di riferimento, in conformità con le leggi ed i regolamenti della Parte sul cui territorio l'investimento è stato effettuato. Il termine investimento comprende in particolare, ma non esclusivamente:
  - a) beni mobili ed immobili, nonché ogni diritto in rem compresi, per quanto impiegabili per investimento, i diritti reali di garanzia su proprietà di terzi;
  - b) azioni, obbligazioni, quote di partecipazione ed ogni altro titolo di credito, nonché titoli di Stato e titoli pubblici in genere;
  - c) crediti finanziari o qualsiasi altro diritto per impegni o prestazioni, aventi valore economico, relativi ad investimenti, nonché i redditi reinvestiti e gli incrementi del capitale;
  - d) diritti nell'ambito della proprietà intellettuale e industriale, come i diritti d'autore, marchi commerciali, brevetti, designs industriali, know-how, la ditta e l'avviamento commerciale;
  - e) ogni diritto di natura economica conferito per legge o per contratto, nonché ogni licenza e concessione rilasciata in conformità con le disposizioni vigenti nella Parte ospitante l'investimento per l'esercizio di attività economiche, comprese quelle di prospezione, coltivazione, estrazione e sfruttamento di risorse naturali.

- II. il termine "investitori" designa:
- a) le persone fisiche che possiedono la cittadinanza della Parte Contraente da dove origina l'investimento, in base alla sua legislazione interna;
  - b) le persone giuridiche, costituite in conformità con la legislazione della Parte Contraente dal quale proviene l'investimento e che abbiano sede nel territorio della Parte medesima, ivi comprese compagnie, fondazioni, associazioni, istituti pubblici, società di persone o di capitali, indipendentemente dal fatto che siano a responsabilità limitata o meno;
- III. l'espressione "redditi da investimento" designa i proventi derivanti da un investimento, inclusi profitti, redditi da capitale, dividendi, interessi, royalties, compensi per assistenza e servizi tecnici e ogni altro corrispettivo in natura.
- IV. il termine "territorio" designa, oltre alle aree delimitate dai confini terrestri od insulari, anche il mare territoriale, così come definito dalla Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare e i corrispondenti fondi e sottosuoli, così come qualsiasi area marittima al di là del mare territoriale, includendo il fondo del mare e il sottosuolo, nella misura in cui in questa area la Parte Contraente eserciti la sovranità, diritti sovrani o diritti giurisdizionali, in conformità con il diritto internazionale.
2. Nessuna modifica delle modalità secondo le quali i beni ed i capitali siano stati investiti o reinvestiti influirà sulla qualifica di investimento, così come definita dal presente Accordo, osservate le disposizioni di legge e regolamentari.

#### ARTICOLO II PROMOZIONE E PROTEZIONE DEGLI INVESTIMENTI

1. Ciascuna Parte Contraente promuoverà nel proprio territorio gli investimenti da parte di investitori dell'altra Parte Contraente e permetterà tali investimenti, in conformità con le disposizioni della propria legislazione.
2. Ciascuna Parte Contraente assicurerà nel proprio territorio un trattamento non discriminatorio, giusto ed equo agli investimenti di investitori dell'altra Parte Contraente e assicurerà che la gestione, il mantenimento, il godimento, la trasformazione, la cessazione e la liquidazione degli investimenti effettuati nel suo territorio da investitori dell'altra Parte Contraente nonché da società ed imprese nelle quali tali investimenti siano stati effettuati non vengano in alcun modo colpiti da provvedimenti ingiustificati o discriminatori.

ARTICOLO III  
TRATTAMENTO E CLAUSOLA DELLA NAZIONE PIU' FAVORITA

1. In tutte le materie regolate da questo Accordo, il trattamento cui si riferisce il secondo paragrafo dell'Articolo II non sarà meno favorevole di quello concesso da una Parte Contraente agli investimenti realizzati nel suo territorio da parte di investitori di un Paese Terzo.
2. Questo trattamento non si estenderà, tuttavia, alle concessioni di una Parte Contraente in favore di investitori di una terza Parte in virtù della sua partecipazione ad una zona di libero scambio, unione doganale, mercato comune, accordi di integrazione regionale, accordi economici multilaterali ed accordi per facilitare gli scambi transfrontalieri.
3. Il trattamento a cui si riferisce questo articolo non si estenderà, inoltre, alle riduzioni di aliquote, esenzioni fiscali ed altri incentivi simili, concessi da una Parte Contraente agli investitori di Paesi terzi in applicazione di un accordo per evitare la doppia imposizione o altri accordi in materia tributaria.
4. Oltre alle disposizioni del paragrafo 1 di questo Articolo, ogni Parte Contraente concederà agli investimenti degli investitori dell'altra Parte Contraente un trattamento non meno favorevole di quello concesso agli investimenti dei propri investitori.
5. Il trattamento accordato alle attività connesse con gli investimenti di investitori di ciascuna Parte Contraente non sarà meno favorevole di quello accordato alle analoghe attività connesse con investimenti di investitori propri o di ogni altro Paese Terzo.
6. Le disposizioni del presente articolo si applicheranno anche ai redditi derivanti da un investimento nonché, in caso di liquidazione, ai proventi da essa derivanti.

ARTICOLO IV  
NAZIONALIZZAZIONE ED ESPROPRIO

Ciascuna Parte Contraente si impegna a non adottare provvedimenti che limitino, a tempo determinato od indeterminato, i diritti di proprietà, possesso o godimento inerenti agli investimenti effettuati sul proprio territorio da parte di investitori dell'altra Parte Contraente, salvo disposizioni specifiche di legge, sentenze o ordinanze delle competenti autorità giudiziarie o altre disposizioni non discriminatorie, di carattere generale, destinate a regolare le attività economiche.

2. Gli investimenti degli investitori di una delle Parti Contraenti non saranno direttamente o indirettamente nazionalizzati, espropriati, o sottoposti a qualsiasi altra misura avente effetti equivalenti che possa essere adottata dalle Autorità dell'altra Parte Contraente in relazione agli investimenti effettuati nel proprio territorio salvo casi di utilità o necessità pubblica o di interesse nazionale, secondo le disposizioni legali della Parte ricevente l'investimento a condizione che tali misure siano adottate in base a criteri non discriminatori.
3. L'Autorità della Parte Contraente che dovesse adottare una di queste misure corrisponderà all'investitore o agli investitori dell'altra Parte Contraente un risarcimento giusto ed immediato.
4. Il giusto risarcimento sarà equivalente all'effettivo valore di mercato dell'investimento immediatamente prima del momento in cui le decisioni di nazionalizzazione o espropriazione siano state annunciate o rese pubbliche e sarà determinato in base a parametri reali di riferimento internazionalmente accettati.  
Qualora sussistano difficoltà di accertamento del valore di mercato, il risarcimento verrà determinato sulla base di una valutazione degli elementi costitutivi dell'impresa nonché delle componenti e dei risultati delle correlate attività di impresa. Il risarcimento sarà determinato in una valuta convertibile al tasso di cambio vigente il giorno in cui la nazionalizzazione o l'espropriazione sia stata adottata e sarà comprensivo degli interessi, maturati alla data di pagamento, calcolati sulla base del tasso LIBOR a sei mesi applicabile alla data di nazionalizzazione o di espropriazione. Una volta determinato, il risarcimento verrà prontamente corrisposto e sarà liberamente trasferibile.
5. Se, dopo l'espropriazione, i beni espropriati non avranno ricevuto, in tutto o in parte, la prevista destinazione, l'investitore o i suoi aventi causa avranno diritto ad ottenere il riacquisto di tali beni al prezzo di mercato.

#### ARTICOLO V RISARCIMENTO PER DANNI O PERDITE

Qualora gli investitori di una delle Parti Contraenti subiscano danni o perdite negli investimenti effettuati nel territorio dell'altra Parte Contraente a causa di guerre o di altri conflitti armati, rivoluzioni, rivolte o altre situazioni di emergenza, riceveranno da quest'ultima Parte Contraente un trattamento non meno favorevole in materia di restituzione, risarcimento, indennizzo o qualsiasi altra misura compensatoria non meno favorevole di quella concessa ai propri investitori o a quelli di Paesi Terzi.

ARTICOLO VI  
TRASFERIMENTO

1. Ciascuna Parte Contraente garantirà il libero trasferimento di redditi, guadagni ed altri proventi derivanti dagli investimenti effettuati nel suo territorio da parte di investitori dell'altra Parte Contraente, ed in particolare ma non esclusivamente:
  - a) capitali e quote aggiuntive di capitali utilizzati per il mantenimento e l'incremento degli investimenti, ivi compresi i redditi reinvestiti utilizzati;
  - b) redditi netti, dividendi, royalties, compensi per assistenza e servizi tecnici, interessi ed ogni altro utile;
  - c) somme derivanti dalla totale o parziale vendita o liquidazione di un investimento;
  - d) ammortamenti di prestiti relativi a un investimento e il pagamento dei rispettivi interessi;
  - e) compensi ed indennità percepiti da cittadini dell'altra Parte Contraente e derivanti da lavoro subordinato e da servizi prestati nella realizzazione di investimenti effettuati nel suo territorio, nella misura e secondo le modalità previste dalle leggi e dai regolamenti nazionali vigenti;
  - f) il risarcimento previsto agli Articoli IV e V, nonché i trasferimenti di cui all'Articolo VII.
2. I trasferimenti saranno effettuati, espletate da parte dell'investitore le procedure di legge o regolamentari della Parte Contraente ospitante l'investimento, senza indebito ritardo e comunque entro sei mesi dalla richiesta, dopo l'adempimento di tutti gli obblighi fiscali.
3. Gli obblighi fiscali di cui al paragrafo 2 del presente Articolo si intendono assolti quando siano state adempiute, da parte dell'investitore, le procedure previste dalla legge della Parte Contraente sul cui territorio l'investimento è stato effettuato.
4. I trasferimenti saranno autorizzati in divisa convertibile al tasso di cambio vigente al momento della presentazione della domanda debitamente documentata ad un Istituto bancario autorizzato ad operare in valuta.

ARTICOLO VII  
SURROGA

Nel caso in cui una Parte Contraente od una sua istituzione abbia concesso una garanzia assicurativa contro i rischi non-commerciali per investimenti effettuati da un suo investitore nel territorio dell'altra Parte Contraente ed abbia effettuato pagamenti in base alla garanzia concessa, essa verrà riconosciuta surrogata di diritto nella stessa posizione creditizia dell'investitore assicurato.

Per i pagamenti da effettuare alla Parte Contraente od alla sua Istituzione in virtù di tale surroga verranno rispettivamente applicati gli articoli IV e V del presente Accordo.

ARTICOLO VIII  
SOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE FRA INVESTITORI E PARTI CONTRAENTI

1. Qualunque tipo di controversia o divergenza che dovesse sorgere fra una delle Parti Contraenti e l'investitore dell'altra Parte Contraente sarà, nella misura del possibile, risolta tramite consultazioni amichevoli fra le Parti.
2. Qualora dette controversie o divergenze non possano essere risolte in modo amichevole nel termine di sei mesi, a partire dalla data di richiesta scritta di soluzione da parte dell'investitore, esse potranno essere sottoposte a scelta dell'investitore:
  - a) ai Tribunali locali della Parte Contraente o,
  - b) all'arbitrato internazionale, alle condizioni descritte nel paragrafo 4 di questo Articolo.
3. L'opzione per una di queste due vie sarà definitiva e irreversibile.
4. Nel caso dell'opzione per il ricorso all'arbitrato internazionale, la controversia o la divergenza sarà sottoposta:
  - a) al Centro Internazionale per la soluzione delle controversie in materia di investimenti, istituito dalla Convenzione di Washington del 18 marzo 1965, qualora e non appena le Parti Contraenti vi abbiano aderito;
  - b) ad un Tribunale ad hoc, istituito in base alle regole arbitrali della Commissione delle Nazioni Unite per il diritto commerciale internazionale (UNCITRAL), adottate dalla Risoluzione 31/98 dell'Assemblea Generale del 15 dicembre 1976. Il Tribunale arbitrale sarà composto da tre arbitri, uno designato dalla Parte Contraente coinvolta nella controversia, uno designato dall'investitore dell'altra Parte Contraente ed un terzo arbitro, che presiederà il Tribunale, designato dai due arbitri così scelti. Qualora gli arbitri non siano cittadini di una delle Parti Contraenti, essi dovranno essere cittadini di Stati che intrattengano relazioni diplomatiche con entrambe le Parti Contraenti. Se il terzo arbitro non sarà designato nel termine di trenta giorni dalla designazione degli altri due arbitri, la sua designazione sarà demandata al Presidente del Tribunale arbitrale della Camera Internazionale di Commercio di Parigi.
5. Il Tribunale arbitrale deciderà in base alle disposizioni di questo Accordo, ai principi del diritto internazionale in materia, ai principi generali del diritto riconosciuti dalle Parti Contraenti, al diritto della Parte Contraente coinvolta nella controversia ed in ottemperanza ad eventuali accordi particolari relativi all'investimento.
6. I lodi arbitrali saranno definitivi e vincolanti per le Parti della controversia e saranno eseguiti in conformità con l'ordinamento nazionale.

7. Le Parti Contraenti si asterranno dal trattare, per via diplomatica, argomenti attinenti ad un arbitrato o ad un procedimento giudiziario già avviati, finchè le relative procedure non siano state portate a termine ed una delle Parti nella controversia non abbia ottemperato al lodo arbitrale o alla sentenza del Tribunale, entro i termini di adempimento prescritti nel lodo o nella sentenza medesimi.

ARTICOLO IX  
SOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE TRA LE PARTI CONTRAENTI

1. Le controversie tra le Parti Contraenti relative all'interpretazione e alla applicazione del presente Accordo dovranno essere, per quanto possibile, composte attraverso i canali diplomatici.
2. Nel caso in cui tali controversie non possano essere composte nei sei mesi successivi alla data in cui una delle Parti Contraenti ne abbia fatto richiesta scritta all'altra Parte saranno, per iniziativa di una delle Parti, sottoposte ad un Tribunale arbitrale ad hoc in conformità con le disposizioni del presente Articolo.
3. Il Tribunale arbitrale verrà costituito nel modo seguente: entro due mesi dalla data di ricezione della richiesta di arbitrato, ciascuna delle Parti Contraenti nominerà un membro del Tribunale. Questi due membri sceglieranno quindi, in qualità di Presidente, un cittadino di uno Stato terzo. Il Presidente sarà nominato entro tre mesi dalla data di nomina degli altri due membri.
4. Se entro i termini di cui al paragrafo 3 del presente Articolo, le nomine non siano state ancora effettuate, ciascuna delle due Parti Contraenti potrà, in mancanza di altra intesa, chiedere di provvedervi al Presidente della Corte Internazionale di Giustizia. Qualora questi abbia la cittadinanza di una delle Parti Contraenti o per qualunque altro motivo gli fosse impossibile procedere alle nomine la richiesta verrà rivolta al Vice Presidente della Corte. Ove anche il Vice Presidente sia cittadino di una delle Parti Contraenti, o per qualunque motivo non potesse accettare, verrà investito il membro più anziano della Corte Internazionale di Giustizia che non sia cittadino di una delle Parti Contraenti.
5. Il Tribunale arbitrale deciderà a maggioranza di voti e le sue decisioni saranno vincolanti. Ognuna delle Parti Contraenti sosterrà le spese per il proprio arbitro e quelle per la propria partecipazione al procedimento arbitrale. Le spese per il Presidente e le rimanenti spese del procedimento saranno a carico delle due Parti Contraenti in misura uguale. Il Tribunale Arbitrale stabilirà le proprie procedure.

ARTICOLO X  
APPLICAZIONI DI ALTRE DISPOSIZIONI

1. Qualora dalle disposizioni legali di una delle Parti Contraenti o dagli obblighi attuali o futuri nascenti dal diritto internazionale dovesse derivare una disciplina generale o speciale che conceda agli investimenti o agli investitori dell'altra Parte Contraente un trattamento più favorevole di quello previsto da questo Accordo, tale disciplina prevarrà per quanto più favorevole.
2. Entrambe le Parti Contraenti osserveranno ogni altro obbligo che abbiano convenuto in relazione ad investimenti di investitori dell'altra Parte Contraente nel proprio territorio.

ARTICOLO XI  
RELAZIONI FRA GOVERNI

Le disposizioni del presente Accordo verranno applicate indipendentemente dal fatto che fra le Parti Contraenti esistano relazioni diplomatiche o consolari, secondo quanto disposto all'Articolo 63 della Convenzione di Vienna sul Diritto dei Trattati del 23 maggio 1969.

ARTICOLO XII  
INVESTIMENTI PRECEDENTI ALL'ACCORDO

1. Le disposizioni del presente Accordo si applicano agli investimenti effettuati anteriormente o successivamente alla sua entrata in vigore.
2. Il presente Accordo non si applica alle controversie e divergenze che abbiano determinato l'avvio di procedimenti giudiziari anteriormente alla sua entrata in vigore.

ARTICOLO XIII  
ENTRATA IN VIGORE, PROROGA E DENUNCIA

1. Il presente Accordo entrerà in vigore trenta giorni dopo la data in cui le due Parti Contraenti si saranno notificate l'avvenuto espletamento delle procedure previste dai rispettivi ordinamenti costituzionali.
2. Il presente Accordo resterà in vigore per un periodo iniziale di dieci anni, dopo di che sarà tacitamente prorogato per successivi periodi di cinque anni.

Il presente Accordo potrà essere denunciato da entrambe le Parti Contraenti, entro un anno dalla data di scadenza, mediante notifica per iscritto trasmessa per via diplomatica.

4. In caso di denuncia, le disposizioni previste agli Articoli da I a XII del presente Accordo, continueranno ad applicarsi, per un periodo di cinque anni, a tutti gli investimenti realizzati prima della sua notifica.


In fede di che i sottoscritti, debitamente autorizzati dai rispettivi Governi, hanno firmato il presente Accordo.

Fatto a Brasilia ..... 11 ..... 1995 ..... giorno 3 del mese di aprile ..... dell'anno ..... , in due esemplari originali nelle lingue italiana e portoghese, entrambi i testi facenti ugualmente fede.

PER IL GOVERNO DELLA  
REPUBBLICA ITALIANA

Susanna Agnelli


Ministro di Stato degli  
Affari Esteri



PER IL GOVERNO DELLA  
REPUBBLICA FEDERATIVA DEL BRASILE

Luiz Felipe Lampreia

Ministro di Stato degli  
Affari Esteri



PROTOCOLLO

Nel firmare l'Accordo per la promozione e la protezione reciproca degli investimenti tra la Repubblica italiana e la Repubblica Federativa del Brasile, il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica Federativa del Brasile concordano, inoltre, sulle seguenti clausole che formano parte integrante di tale Accordo.

1. In riferimento all'Art. 3:


- a) Le attività, collegate ad investimenti, riguardanti l'acquisto, la vendita ed il trasporto di: materie prime e loro derivati, energia, combustibili, beni strumentali, nonché ogni altra operazione ad esse relative e comunque connesse ad iniziative imprenditoriali di cui al presente Accordo, godranno ugualmente nel territorio di ciascuna Parte Contraente di un trattamento non meno favorevole di quello riservato alle similari attività ed iniziative degli investitori nazionali o di ogni altro Paese terzo.
- b) Ciascuna Parte Contraente regolerà, secondo le sue leggi e regolamenti e quanto più favorevolmente possibile, i problemi relativi all'entrata, al soggiorno, al lavoro e agli spostamenti sul suo territorio dei cittadini dell'altra Parte Contraente, e dei membri delle loro famiglie, che effettuino attività collegate agli investimenti nell'ambito del presente Accordo.
- c) Fatto salvo quanto previsto al paragrafo 4 del riferito Articolo, il Governo della Repubblica Federativa del Brasile si riserva il diritto di concedere un trattamento preferenziale alle imprese brasiliane con capitale nazionale nell'acquisizione di beni e servizi da parte del potere pubblico, in linea con quanto disposto dal paragrafo 2 dell'Articolo 171 della Costituzione della Repubblica Federativa del Brasile. Questa disposizione cesserà di produrre effetti nell'eventualità che il paragrafo 2 dell'Articolo 171 della Costituzione della Repubblica Federativa del Brasile venga modificato a causa di un emendamento o di una revisione costituzionale.  
Il Governo della Repubblica Federativa del Brasile notificherà al Governo della Repubblica Italiana immediatamente, per via diplomatica, tale emendamento o revisione costituzionale.

In fede di che, i sottoscritti, debitamente autorizzati dai rispettivi Governi, hanno firmato il presente Accordo.

Fatto a Brasilia ..... il 3 aprile 1995 ....., in due esemplari originali nelle lingue italiana e portoghese, ambedue i testi facenti ugualmente fede.

PER IL GOVERNO DELLA  
REPUBBLICA ITALIANA  
Susanna Agnelli  
Ministro di Stato degli  
Affari Esteri

PER IL GOVERNO DELLA  
REPUBBLICA FEDERATIVA DEL BRASILE  
Luiz Felipe Lampreia  
Ministro di Stato degli  
Affari Esteri




## LAVORI PREPARATORI

*Senato della Repubblica* (atto n. 666):

Presentato dal sen. MIGONE il 6 giugno 1996.

Assegnato alla 3<sup>a</sup> commissione (Affari esteri), in sede referente, il 25 giugno 1996, con pareri delle commissioni 1<sup>a</sup>, 2<sup>a</sup>, 5<sup>a</sup>, 6<sup>a</sup> e 10<sup>a</sup>.

Esaminato dalla 3<sup>a</sup> commissione il 16 luglio 1996.

Relazione scritta annunciata il 1° agosto 1996 (atto n. 666/A - relatore sen. PIANETTA).

Esaminato in aula e approvato il 2 agosto 1996, in un testo unificato con atto n. 1012 (d'iniziativa del Ministro degli affari esteri DINI).

*Camera dei deputati* (atto n. 2102):

Assegnato alla III commissione (Affari esteri), in sede referente, il 9 settembre 1996, con pareri delle commissioni I, II, V, VI e X.

Esaminato dalla III commissione il 26 settembre 1996.

Relazione scritta annunciata il 30 settembre 1996 (atto n. 2102/A - relatore on. PEZZONI).

Esaminato in aula il 21 ottobre 1996 e approvato il 22 ottobre 1996.

96G0600



LEGGE 5 novembre 1996, n. 594.

**Ratifica ed esecuzione dell'accordo tra la Repubblica italiana ed il Sultanato dell'Oman per la promozione e la protezione degli investimenti, con protocollo, fatto a Roma il 23 giugno 1993.**

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

## IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

### PROMULGA

la seguente legge:

#### Art. 1.

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Sultanato dell'Oman per la promozione e la protezione degli investimenti, con protocollo, fatto a Roma il 23 giugno 1993.

#### Art. 2.

1. Piena ed intera esecuzione è data all'accordo di cui all'articolo 1 a decorrere dalla data della sua entrata in vigore in conformità a quanto disposto dall'articolo 13 dell'accordo stesso.

#### Art. 3.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 5 novembre 1996

### SCÀLFARO

*PRODI, Presidente del Consiglio dei Ministri*

*DINI, Ministro degli affari esteri*

Visto, il Guardasigilli: FLICK



**A C C O R D O****TRA LA REPUBBLICA ITALIANA  
E  
IL SULTANATO DELL'OMAN****PER LA PROMOZIONE E LA PROTEZIONE DEGLI INVESTIMENTI**

Il Governo della Repubblica Italiana ed il Sultanato dell'Oman (qui di seguito denominati ambedue "Parti Contraenti" e singolarmente "Parte Contraente"), desiderando creare condizioni favorevoli per una maggiore cooperazione economica tra loro e particolarmente per gli investimenti da parte di investitori di una Parte Contraente nel territorio di un'altra Parte Contraente, convinti che la promozione e la protezione reciproca di tali investimenti costituirà secondo gli accordi internazionali un incentivo per lo sviluppo del commercio ed accrescerà il benessere di entrambe le parti, convengono quanto segue:

**ARTICOLO 1****Definizioni**

Ai fini del presente Accordo:

- 1) Il termine "investimento", a prescindere dalla forma legale adottata o dal sistema legale avente giurisdizione, dovrà comprendere ogni specie di bene investito prima o dopo l'entrata in vigore del presente Accordo da persona fisica o giuridica, inclusi gli investimenti del Governo della Parte Contraente nel territorio dell'altra Parte Contraente, in ottemperanza alle leggi ed ai regolamenti di ciascuna Parte. Senza voler restringere il carattere generale di quanto sopra, il termine "investimento" includerà:
  - a) beni mobili ed immobili come ogni altro diritto di proprietà in rem compreso, come ipoteche, prelazioni, pigni, usufrutto e diritti simili;
  - b) quote, azioni ed obbligazioni di società od altri diritti od interessi in tali società e titoli emessi dal governo;

c) richieste di risarcimento o qualsiasi altra prestazione avente valore economico associato ad un investimento;

d) diritti d'autore, marchi di fabbrica, brevetti, progettazioni industriali ed altri diritti di proprietà industriale, know how, segreti commerciali, denominazioni depositate e avviamento;

e) ogni diritto accordato per legge o contratto ed ogni autorizzazione e permesso ai sensi di legge, incluso il diritto di ricerca per l'estrazione e lo sfruttamento di risorse naturali.

2) Il termine "investitore" dovrà indicare una persona fisica o giuridica, incluso il Governo di una delle Parti Contraenti, che effettua od intende effettuare in base ad un accordo firmato degli investimenti nel territorio od in una zona marittima dell'altro Stato Contraente.

3) Il termine "persona fisica" dovrà designare per ciascuna delle Parti Contraenti una persona fisica che detiene la nazionalità di tale Stato in ottemperanza alle sue leggi.

4) Il termine "persona giuridica" dovrà specificare per ciascuna delle Parti Contraenti qualsiasi entità istituita in conformità alle leggi, e riconosciuta come persona giuridica dalla legislazione di ogni Parte Contraente, quali istituzioni pubbliche, enti, autorità, fondazioni, società private, ditte, istituzioni ed organizzazioni, a prescindere dal fatto che le loro responsabilità siano limitate o meno, ed ogni entità istituita al di fuori della giurisdizione di una delle Parti Contraenti come persona giuridica ed in cui tale Parte Contraente oppure qualcuno dei suoi cittadini o qualsiasi persona giuridica istituita nella sua giurisdizione abbia un interesse predominante.

Il termine "reddito" designerà gli importi resi o da rendere a seguito di un investimento ed in particolare, anche se non esclusivamente, dovrà comprendere introiti, interessi, utili di capitali, quote e dividendi, diritti di licenza o brevetto e tasse, introiti per l'assistenza e servizi tecnici e varie altre considerazioni, compreso il reddito reinvestito e gli utili di capitale.

5) Con il termine "territorio" si intende, in aggiunta al terreno entro i limiti dei suoi confini, anche le regioni economiche e il mare che lambisce il territorio.

Quest'ultimo comprende le acque territoriali ed il sottosuolo sotto tali acque, su cui le Parti Contraenti esercitano i loro diritti di sovranità e i diritti

giurisdizionali, in armonia con il diritto internazionale.

## ARTICOLO 2

### Promozione e protezione degli Investimenti

1) Ogni Parte Contraente nel suo territorio dovrà promuovere per quanto è possibile investimenti di cittadini o persone dell'altra Parte Contraente e permettere tali investimenti in conformità con le sue leggi e regolamenti.

2) Ogni Parte Contraente dovrà in ogni momento garantire un trattamento giusto ed equo agli investimenti degli investitori dell'altra Parte Contraente.

Ogni Parte Contraente dovrà garantire che l'amministrazione, la manutenzione, l'uso, lo sfruttamento o la cessione di investimenti nel suo territorio da parte degli investitori dell'altra Parte Contraente non siano in alcun modo soggetti o danneggiati da misure ingiustificate o discriminatorie.

## ARTICOLO 3

### Clausola della nazione più favorita

1) Ogni Parte Contraente dovrà nel suo territorio concedere ad investimenti e reddito di investitori dell'altra Parte Contraente un trattamento non meno favorevole di quello che accorda agli investimenti e al reddito di investitori di qualsiasi Stato Terzo.

2) Ogni Parte Contraente dovrà nel suo territorio accordare agli investimenti dell'altra Parte Contraente per quanto riguarda l'amministrazione, la manutenzione, l'uso, il godimento o la cessione del loro investimento, così come le attività connesse agli investimenti stessi, un trattamento non meno favorevole di quello che viene accordato agli investitori di qualsiasi Paese Terzo.

3) Il trattamento summenzionato non dovrà applicarsi a qualsiasi altro vantaggio accordato agli investitori di un Paese Terzo da una delle Parti Contraenti, basato sull'appartenenza di una delle Parti Contraenti ad un'Unione Doganale, Mercato Comune, zona di libero scambio, accordi regionali o sub-regionali, accordi

economici multilaterali internazionali o basati su un Accordo, concluso tra tale Parte Contraente ed uno Stato Terzo sulla non imposizione della doppia tassazione, o per la facilitazione del commercio transfrontaliero.

#### ARTICOLO 4

##### Compensazione per perdita o danno

1) Quando gli investimenti da parte di investitori di ciascuna delle Parti Contraenti subiscono perdite a causa di guerra, o di conflitti armati, di stato di emergenza nazionale o per altri eventi simili nel territorio dell'altra Parte Contraente, essi dovranno ricevere un giusto ed adeguato risarcimento per la perdita subita. I relativi pagamenti dovranno essere liberamente trasferibili in valuta convertibile senza indebito ritardo, e l'investitore risarcito dovrà avere il diritto di richiedere la conversione della moneta locale ad un tasso di cambio in vigore nell'ultimo giorno d'affari prima degli eventi che hanno portato alla sua perdita.

2) Gli investitori di ogni Parte Contraente dovranno godere, in merito alle questioni previste nell'articolo 4 del presente Accordo, lo stesso trattamento accordato ai cittadini della Parte Contraente avente responsabilità od ai cittadini o alle persone giuridiche di uno Stato Terzo, sempre che sia più favorevole ai cittadini od alle persone giuridiche in oggetto.

#### ARTICOLO 5

##### Nazionalizzazione od Esproprio

1) Gli investimenti di persone fisiche o giuridiche di ciascuna delle due Parti Contraenti non saranno nazionalizzati, espropriati od assoggettati a misure aventi effetto equivalente alla nazionalizzazione od esproprio (qui di seguito denominate "esproprio") nel territorio dell'altra Parte Contraente, a meno che non si persegua uno scopo pubblico mirante a soddisfare le necessità interne di tale Parte su base comunque non discriminatoria ed a mezzo di un pronto, adeguato ed effettivo risarcimento.

Tale risarcimento corrisponderà al valore di mercato dell'investimento espropriato calcolato al momento immediatamente precedente all'esproprio o prima che l'esproprio stesso sia divenuto di pubblico

dominio, a seconda che si sia verificato prima l'uno o l'altro dei due casi, e comprenderà l'interesse al tasso LIBOR corrente fino alla data di pagamento, che sarà effettuato senza ritardo, reso efficacemente realizzabile e liberamente trasferibile.

In assenza di un accordo tra le Parti relativamente alla determinazione del risarcimento, ciascuna delle due Parti avrà il diritto di trattare la controversia, per la sua risoluzione, in conformità all'art. 9 di questo Accordo.

2) Laddove una Parte Contraente nazionalizzi od espropri l'investimento di una persona giuridica istituita od autorizzata sul suo territorio, secondo la legge in vigore, e di cui l'altra Parte Contraente o qualsiasi delle sue persone fisiche o giuridiche possieda quote, azioni, obbligazioni, od altri titoli od interesse, essa dovrà garantire che il pronto, adeguato e giusto risarcimento sia percepito e reso trasferibile.

Tale risarcimento verrà determinato sulla base dei principi riconosciuti di valutazione, quali il valore di mercato delle quote, valutato nel periodo immediatamente precedente la decisione annunciata o resa pubblica della nazionalizzazione o dell'esproprio. Il risarcimento dovrà comprendere l'interesse al tasso corrente LIBOR dalla data di nazionalizzazione o dell'esproprio fino alla data del pagamento.

3) Tale risarcimento rappresenterà il valore equo di mercato dell'investimento nel momento immediatamente precedente la decisione annunciata o resa pubblica e sarà determinato secondo principi di valutazione riconosciuti, quali il valore di mercato.

Laddove il valore di mercato non possa essere prontamente accertato, il risarcimento sarà determinato in base a principi equi, tenendo conto inter alia del capitale investito, della svalutazione, del capitale già rimpatriato, del valore di sostituzione, dell'avviamento e degli altri fattori considerati importanti. Il risarcimento comprenderà l'interesse al tasso corrente LIBOR dalla data di nazionalizzazione o dell'esproprio fino alla data del pagamento.

4) La quantificazione del risarcimento, in mancanza di accordo tra l'investitore ed il paese ospite, deve essere demandato alle procedure di risoluzione previste dall'articolo 9 di questo Accordo.

Tale risarcimento, per essere effettivo per i richiedenti, verrà pagato e reso trasferibile senza indebito ritardo al paese designato dai richiedenti interessati e nella valuta del paese di cui i richiedenti sono cittadini o persone od in qualsiasi altra valuta convertibile accettata dai richiedenti.

5) Le misure dei paragrafi 1, 2 e 3 di questo articolo dovranno anche essere applicate al reddito corrente di un investimento come pure, in caso di liquidazione, ai proventi di quest'ultima.

## ARTICOLO 6

### Rimpatrio degli utili di Capitale e del Reddito d'Introito.

1) Ogni Parte Contraente dovrà garantire senza indebito ritardo e dopo il soddisfacimento di tutti gli obblighi fiscali, inclusa l'imposta sul reddito, il trasferimento illimitato in ogni valuta convertibile di:

- a) importi di capitale ed importi aggiuntivi di capitale usati per mantenere, aumentare ed espandere gli investimenti esistenti;
- b) reddito netto, dividendi, quote di servizio provenienti da assistenza tecnica, interesse ed altri utili liquidi provenienti da investimenti di investitori dell'altra Parte Contraente;
- c) i ricavati dalla vendita parziale o totale, o dalla liquidazione parziale o totale di qualsiasi investimento fatto da un investitore dell'altra Parte Contraente;
- d) il risarcimento di prestiti effettuati da investitori dell'altra Parte Contraente come pure gli interessi maturati;
- e) i guadagni dei cittadini dell'altra Parte Contraente derivati da lavoro o servizi connessi con un investimento nel suo territorio in base alle leggi ed alle norme nazionali.

2) Senza ridurre il concetto generico dell'art. 3 del presente Accordo, le Parti Contraenti si impegnano a concedere ai trasferimenti cui si fa riferimento nel paragrafo 1 di questo articolo un trattamento non meno favorevole di quello dato ai trasferimenti provenienti da investimenti effettuati da investitori di uno Stato Terzo.

Tali trasferimenti dovranno essere in valuta convertibile al tasso di cambio in vigore alla data di trasferimento.

**ARTICOLO 7****Trasferimento dei diritti dell'investitore assicurato.**

Nel caso in cui una Parte Contraente o qualsiasi sua istituzione abbia concesso eventuali garanzie contro rischi non commerciali relativi ad investimenti di suoi investitori nel territorio dell'altra Parte Contraente ed abbia effettuato pagamenti all'investitore sulla base della garanzia stessa, l'altra Parte Contraente dovrà riconoscere il trasferimento dei diritti dell'investitore assicurato alla Parte Contraente garante, e la surrogazione di una Parte Contraente non dovrà superare i diritti originali dell'investitore. Per quanto riguarda il trasferimento dei pagamenti da effettuare alla Parte Contraente in virtù di tale surrogazione, dovrà essere applicato rispettivamente quanto disposto dagli articoli 4,5 e 6.

**ARTICOLO 8****Trasferimenti**

Il trasferimento previsto dall'articolo 4 dovrà essere effettuato secondo le procedure e le norme ivi specificate ed il trasferimento previsto dagli articoli 5, 6 e 7 deve essere effettuato senza indebito ritardo, entro tre mesi dopo la prestazione degli obblighi fiscali.

Tali trasferimenti devono essere effettuati in valuta convertibile al tasso prevalente di cambio applicabile alla data in cui essi si effettuano.

L'investitore risarcito avrà il diritto di richiedere la conversione della valuta locale al tasso di cambio in vigore l'ultimo giorno feriale prima degli eventi che hanno portato alla perdita.

**ARTICOLO 9****Risoluzione delle controversie sugli investimenti**

1) Tutti i tipi di controversie o divergenze, incluse le controversie sull'importo del risarcimento per l'esproprio, la requisizione, la nazionalizzazione o misure simili, tra una Parte Contraente e l'investitore dell'altra Parte Contraente, relativi ad investimenti di detto investitore nel territorio e nelle zone marittime della prima Parte Contraente, dovranno essere, possibilmente, risolte amichevolmente.

2) Se tali controversie o divergenze non possono essere risolte secondo le norme del paragrafo 1 di questo articolo entro 6 mesi dalla data di una richiesta scritta di risoluzione, l'investitore interessato può sottoporre la controversia:

- a) al tribunale competente della Parte Contraente avente giurisdizione territoriale per la sentenza ; o
- b) al tribunale arbitrale secondo le disposizioni previste nel protocollo.

3) Nessuna Parte Contraente dovrà perseguire attraverso i canali diplomatici le questioni sottoposte ad arbitrato , fino a che le procedure non siano state completate e la Parte Contraente non sia riuscita ad attenersi od a conformarsi al lodo emesso dal Tribunale Arbitrale.

#### ARTICOLO 10

##### Risoluzione delle Controversie tra le Parti Contraenti

1) Le controversie tra le Parti Contraenti riguardanti l' interpretazione e l' applicazione del presente accordo dovranno essere risolte per quanto è possibile attraverso una amichevole consultazione tra entrambi gli Stati a mezzo dei canali diplomatici.

2) Se tali dispute non possono essere risolte entro tre mesi dalla data in cui una delle due Parti Contraenti informa per iscritto l'altra Parte, esse devono, su richiesta di una delle Parti Contraenti, essere sottoposte all'esame di un tribunale arbitrale ad hoc, in ottemperanza alle disposizioni di questo articolo.

3) Il tribunale arbitrale dovrà essere costituito nel seguente modo:

- entro due mesi dal ricevimento della richiesta di arbitrato, ogni Parte Contraente dovrà nominare un membro del tribunale. I due membri dovranno selezionare quindi un cittadino di uno Stato Terzo che dovrà fungere da Presidente (a cui d'ora in poi si farà riferimento come il Presidente).

Il Presidente deve essere nominato entro tre mesi dalla data di nomina degli altri due membri.

4) Se entro i periodi specificati nel paragrafo 3 di questo articolo una delle due Parti non avrà ancora nominato il suo arbitro o i due arbitri non si saranno accordati sul Presidente, si potrà chiedere al Presidente della Corte Internazionale di Giustizia di procedere alle nomine. Se per caso egli ha la nazionalità di una delle due Parti Contraenti o se comunque non possa svolgere il predetto compito, il Vice-Presidente verrà invitato a procedere alle nomine.

Se capitasse che anche il Vice-Presidente sia cittadino di una delle due Parti Contraenti o non possa svolgere detta funzione, il membro della Corte Internazionale di Giustizia più anziano per grado e che non sia cittadino di una delle due Parti Contraenti verrà sollecitato ad effettuare le nomine.

5) Il Tribunale Arbitrale dovrà raggiungere la sua decisione con la maggioranza dei voti. Tale decisione sarà vincolante. Ogni Parte Contraente dovrà sostenere le spese del proprio arbitro e della sua consulenza nei procedimenti di arbitrato ; l'onorario del Presidente ed i costi restanti verranno ripartiti in parti uguali fra entrambe le Parti Contraenti.

Il Tribunale Arbitrale determinerà le proprie procedure.

#### ARTICOLO 11

##### Relazioni tra le Parti Contraenti

Le misure del presente Accordo si applicheranno a prescindere dall'esistenza di relazioni diplomatiche o consolari tra le Parti Contraenti.

#### ARTICOLO 12

##### Applicazione di altre norme

1) Laddove una questione sia disciplinata sia dal presente Accordo che da altro Accordo Internazionale di cui entrambe le Parti Contraenti sono parti, oppure ogni qual volta il diritto generale internazionale stabilisca altrimenti in merito, le condizioni più favorevoli, caso per caso, saranno applicate alle Parti Contraenti ed ai loro investitori.

2) Ogni qual volta, per effetto di leggi, regolamenti, misure o specifici contratti, una delle due Parti Contraenti abbia adottato per gli investitori dell'altra Parte un trattamento più vantaggioso di quello previsto dal presente Accordo, dovrà essere loro applicato il predetto trattamento più favorevole.

#### ARTICOLO 13

##### Entrata in vigore dell'Accordo e del Protocollo

Il presente Accordo ed il relativo Protocollo, che è parte integrante di questo, entreranno in vigore alla data in cui ciascuna Parte Contraente notificherà

all'altra Parte, tramite i canali diplomatici, che le procedure costituzionali per l'entrata in vigore del presente Accordo sono state espletate.

#### ARTICOLO 14

##### Durata e termine

1) Il presente Accordo resterà in vigore per un periodo di dieci anni e resterà in vigore per un ulteriore periodo o periodi di dieci anni a meno che una Parte Contraente notifichi, almeno un anno prima della sua scadenza, all'altra Parte Contraente la sua intenzione di recedervi.

2) In merito agli investimenti effettuati prima della data di scadenza del presente Accordo, le disposizioni dall'articolo 1 all'articolo 12 continueranno a rimanere valide per un ulteriore periodo di dieci anni dalla data di scadenza del presente Accordo.

In fede di che, i sottoscritti, debitamente autorizzati a ciò dai rispettivi Governi, hanno firmato il presente Accordo.

Redatto in duplice copia a Roma il giorno 3 di Moharram nell'anno 1414, corrispondente al giorno 23 giugno 1993 nelle lingue arabo, italiano ed inglese, essendo tutti i testi ugualmente autentici.

Per eventuali divergenze, farà fede il testo in lingua inglese.

Per il Governo della  
Repubblica Italiana

Per il Governo del  
Sultanato dell'Oman

Sen. Giuseppe Giacobazzo  
Sottosegretario di Stato del  
Ministero degli Affari esteri



S.A. Haitham bin Tareq bin Taimur  
Sottosegretario del Ministero  
degli Affari Esteri  
per gli Affari Politici



## PROTOCOLLO

Al momento della firma dell'Accordo tra il Governo della Repubblica Italiana e il Governo del Sultanato dell'Oman, riguardante la Promozione e la Protezione degli Investimenti, i Firmatari Plenipotenziari hanno, in aggiunta, convenuto sulle seguenti disposizioni che dovranno essere considerate come parte integrale dell'Accordo stesso.

1. In merito all'articolo 3

a) A tutte le attività che comportano l'acquisto, la vendita ed il trasporto di materiali grezzi e secondari, energia, carburanti e mezzi di produzione ed operazioni di tutti i tipi, dovrà essere accordato un trattamento non meno favorevole di quello accordato ad attività relative agli investimenti svolte da cittadini dello Stato ospite od investitori di Paesi Terzi, quale che sia quello più favorevole.

Non ci dovrà essere nessun impedimento al normale esercizio di tali attività, a condizione che esse siano svolte in ottemperanza alle leggi ed alle norme del paese ospite ed in ossequio alle disposizioni del presente Accordo.

b) Ai cittadini autorizzati a lavorare nel territorio di una delle due Parti Contraenti dovrà essere accordato il necessario sostegno per l'esercizio delle loro attività professionali.

2. In merito all'articolo 9

Per quanto riguarda l'arbitrato previsto all'articolo 9, paragrafo 2, da svolgere sulla base delle norme di arbitrato stabilite dalla Commissione delle Nazioni Unite per il Diritto Commerciale Internazionale (UNCITRAL) a seguito della risoluzione 31/98 del 15/12/1976 adottata dall'Assemblea Generale dell'ONU, il Tribunale Arbitrale dovrà essere costituito nel seguente modo:

a) Il Tribunale Arbitrale dovrà comprendere tre arbitri. Ogni Parte Contraente nominerà un arbitro, ed i due arbitri si accorderanno per scegliere un Presidente che dovrebbe essere cittadino di uno Stato Terzo avente legami diplomatici con entrambe le Parti Contraenti. Gli arbitri verranno nominati entro due mesi dalla data in cui una delle Parti Contraenti informa l'altra Parte della sua intenzione di sottoporre la vertenza ad arbitrato.

Se entro il periodo specificato le nomine non sono ancora state fatte, una delle due Parti Contraenti può invitare il Presidente dell'Arbitrato alla Camera di Commercio di Stoccolma ad effettuare le nomine entro due mesi.

b) La decisione degli Arbitri verrà adottata in ossequio alle norme giuridiche nazionali, incluse le norme della Parte Contraente che accetta gli investimenti, alle disposizioni del presente Accordo e ai principi del diritto internazionale, riconosciuti e applicati da entrambe le Parti Contraenti.

c) Ogni Parte Contraente dovrà sostenere il costo del suo arbitro e quello della sua consulenza nei procedimenti arbitrali; le spese del Presidente e gli altri costi dovranno essere ripartite, in parti uguali, fra entrambe le Parti Contraenti.


Redatto in duplice copia a Roma il giorno 3 di Moharram nell'anno 1414 corrispondente al giorno 23 giugno 1993 in arabo, italiano ed inglese, essendo tutti i testi ugualmente autentici.

In caso di divergenza farà fede il testo in lingua inglese.


Per il Governo  
della Repubblica Italiana

Per il Governo del Sultanato  
dell'Oman

Sen. Giuseppe Giacobazzo  
Sottosegretario di Stato del  
Ministero degli Affari Esteri



S.A. Haitham bin Ta'eq bin Taimur  
Sottosegretario del  
Ministero degli Affari Esteri  
per gli Affari Politici



A G R E E M E N T  
BETWEEN  
THE ITALIAN REPUBLIC  
AND THE SULTANATE OF OMAN  
FOR THE PROMOTION AND PROTECTION OF INVESTMENTS

The Government of the Italian Republic and the Government of the Sultanate of Oman (hereinafter collectively referred to as the Contracting Parties and each referred to as Contracting Party),

Desiring to create favourable conditions for greater economic cooperation between them and in particular for investments by investors of one Contracting Party in the territory of the other Contracting Party,

Recognizing that the encouragement and reciprocal protection under international agreements of such investments will be conducive to the stimulation of business initiative and will increase prosperity in both Contracting Parties,

Have agreed as follows:

ARTICLE I

Definitions

For the purposes of this Agreement:

(1) The Term "investment" irrespective of the legal form adopted or the legal system having jurisdiction shall comprise every kind of asset invested before or after the entry into force of this Agreement by a natural or legal person including the investments of the Government of a Contracting Party in the territory of the other Contracting Party in accordance with the laws and regulations of each Party.

Without restricting the generality of the foregoing, the term "investment" shall include:

- a) movable and immovable property as well as any other property right in rem including, such as mortgages, liens, pledges, usufruct and similar rights;
- b) shares, stocks and debentures of companies or other rights or interests in such companies and government issued securities;
- c) claims to money or to any performance having economic value associated with an investment;
- d) copyrights, trademarks, patents, industrial designs and other industrial property rights, know-how, trade secrets, and trade names and goodwill;
- e) any right conferred by law or contract and any licences and permits pursuant to law, including the right to search for extraction and exploitation of natural resources.

2) The term "investor" shall mean any natural or legal person including the Government of a Contracting Party who effects or is effecting in accordance with an agreement signed to invest in the territory or maritime zones of the other Contracting State.

3) The term "natural person" shall mean with respect to either Contracting Party a natural person holding the nationality of that State in accordance with its laws.

4) The term "legal person" shall mean with respect to either Contracting Party any entity established in accordance with, and recognized as a legal person by the laws of either Contracting Party, such as public institutions, corporations, authorities, foundations, private companies, firms, establishments and organizations, irrespective of whether their liabilities are limited or otherwise, and any entity established outside the jurisdiction of a Contracting Party as a legal person and in which such Contracting Party or any of its nationals or any legal person established within its jurisdiction has a predominant interest.

The term "income" shall mean amounts yielded or still to be yielded by an investment and in particular, though not exclusively, includes profits, interest, capital gains, share dividends royalties or fees, returns for assistance and technical services and other miscellaneous considerations, including reinvested income and capital gain.

5) The term "territory" shall mean, in addition to the land within its boundary limits, also the economic regions and the territorial sea. The latter includes the territorial waters and the sub-soil below such waters, upon which the Contracting Parties exercise their sovereignty rights, jurisdictional rights, in accordance with international law.

ARTICLE 2  
Promotion and Protection of Investments

(1) Each Contracting Party shall in its territory promote as far as possible investments by nationals or persons of the other Contracting Party and admit such investments in accordance with its laws and regulations.

(2) Each Contracting Party shall at all times ensure fair and equitable treatment to the investments of investors of the other Contracting Party. Each Contracting Party shall ensure that the management, maintenance, use enjoyment or disposal of investments in its territory of investors of the other Contracting Party shall not in any way be subjected to or impaired by unjustified or discriminatory measures.

ARTICLE 3  
Most-favoured-nation Provisions

(1) Each Contracting Party shall in its territory accord investments and income of investors of the other Contracting Party treatment not less favourable than that which it accords to investments and income of investors of any third State.

(2) Each Contracting Party shall in its territory accord investments of the other Contracting Party, as regards management, maintenance, use, enjoyment or disposal of their investment as well as the activities connected with investments, treatment not less favourable than that which it accords to investors of any third State.

(3) The treatment mentioned above shall not apply to any advantage accorded to investors of a third State by either Contracting Party based on the membership of that Contracting Party in a Customs Union, Common Market, Free Trade zone, regional or sub-regional arrangement, economic multilateral international Agreement or based on an Agreement concluded between that Contracting Party and a third State on avoidance of double taxation, or for facilitation of frontier trade.

ARTICLE 4  
Compensation for Damage or Loss

(1) When investments by investors of either Contracting Party suffer loss owing to war, other armed conflicts, a state of national emergency or other similar events in the territory of the other Contracting Party, they shall receive just and adequate compensation for the loss sustained. Resultant payments shall be freely transferable in convertible currency without undue delay.

and the compensated investor shall have the right to request conversion from local currency at an exchange rate ruling on the last business day prior to the events leading to his loss.

(2) Investors of either Contracting Party shall enjoy, in respect of the matters provided for in this Article of this Agreement, the same treatment accorded to nationals of the Contracting Party having liability or, to nationals or legal persons of any third State, whichever is more favourable to the nationals or legal persons concerned.

## ARTICLE 5

### Nationalisation or Expropriation

(1) Investments of national or legal persons of either Contracting Party shall not be nationalised, expropriated or subjected to measures having effect equivalent to nationalisation or expropriation (hereinafter referred to as "expropriation") in the territory of the other Contracting Party except for a public purpose related to the internal needs of that Party on a non-discriminatory basis and against prompt, adequate and effective compensation. Such compensation shall amount to the market value of the investment expropriated immediately before the expropriation or before the impending expropriation became public knowledge whichever is the earlier, shall include interest at the current LIBOR rate until the date of payment, shall be made without delay, be effectively realizable and be freely transferable. In the absence of agreement between the Parties as to determination of compensation, either party shall have the right to refer the dispute for settlement, in accordance with Article 9 of this Agreement.

(2) Where a Contracting Party nationalizes or expropriates the investment of a legal person which is established or licensed, under the law in force, in its territory and in which the other Contracting Party or any of its natural or legal persons own shares, stocks, debentures or other rights or interest, it shall ensure that prompt, adequate and just compensation is received and allowed to be repatriated. Such compensation shall be determined on the basis of the recognized principles of valuation such as the market value of the shares immediately prior to the point of time when the decision for nationalization or expropriation was announced or became publicly known. The compensation shall include interest at the current LIBOR rate of interest from the date of nationalization or expropriation until the date of payment.

(3) Such compensation shall represent the fair market value of the investment immediately prior to the point of time when the decision for nationalization or expropriation was announced or became publicly known and shall be determined in accordance with recognised principles of valuation such as market value.

Where the market value cannot be readily ascertained, the compensation shall be determined on equitable principles taking

into account inter alia, the capital invested, depreciation, capital already repatriated, replacement value, goodwill and other relevant factors. The compensation shall include interest at the current LIBOR rate of interest from the date of nationalization or expropriation until the date of payment.

(4) The determination of the compensation, in the absence of agreement being reached between the investor and the host state, shall be referred to the settlement procedures in accordance with Article 9 of this Agreement.

Such compensation shall in order to be effective for the claimants, be paid and made transferable, without undue delay, to the country designated by the claimants concerned and in the currency of the country of which the claimants are nationals or persons or any freely convertible currency accepted by the claimants.

5. The provisions of paragraph (1), (2) and (3) of this Article shall also apply to the current income from an investment as well as, in the event of liquidation, to the proceeds from the liquidation.

## ARTICLE 6

### Repatriation of Capital Profits and the Return Income

(1) Each Contracting Party shall guarantee without undue delay and after the performance of all fiscal obligations, including income tax, the unrestricted transfer in any convertible currency of:

- a) capital and additional capital amounts used to maintain and increase and expand existing investments;
- b) net income, dividends, service fees accruing from technical assistance, interest and other current profits accruing from any investment by an investor of the other Contracting Party;
- c) the proceeds accruing from the total or partial sale or total or partial liquidation of any investment made by an investor of the other Contracting Party;
- d) in repayment of loans made by investors of the other Contracting Party as well as accrued interests;
- e) the earnings of nationals of the other Contracting Party deriving from their work and services in connection with an investment in its territory in accordance with its national laws and regulations.

(2) Without restricting generality of Article 3 of this Agreement the Contracting Parties undertake to accord to transfers referred to in paragraph (1) of this Article a treatment as favourable as that accorded to transfers originating from investments made by investors of any third State. Such transfers shall be in convertible currency at the exchange rate ruling on the transfer date.

## ARTICLE 7

## Transfer of the Insured Investor Rights

In case one Contracting Party or any of this institutions has granted any guarantee against non-commercial risks in respect of an investment by its investor in the territory of the other Contracting Party and has made payment to such investor under that guarantee, the other Contracting Party shall recognize the transfer of the rights of the insured investor to the Contracting Party guarantor and the subrogation of the one Contracting Party shall not exceed the original rights of such investor. As regards the transfer of payments to be made to the Contracting Party by virtue of such subrogation Article 4, 5 and 6 shall apply respectively.

## ARTICLE 8

## Transfers

Transfer under Article 4 shall be made in accordance with the procedures and rules specified therein, and transfer under article 5,6 and 7 shall be made without undue delay, within three months, after the performance of the fiscal obligations. Such transfers shall be made in convertible currency at the prevailing rate of exchange applicable on the date the transfer is made. The compensated investor shall have the right to request conversion from local currency at an exchange rate ruling on the last business day prior to the events leading to his loss.

## ARTICLE 9

## Settlement of Investment Disputes

(1) All kinds of disputes or differences, including disputes over the amount of compensation for expropriation, requisition, nationalization or similar measures, between one Contracting Party and an investor of the other Contracting Party concerning an investment of that investor in the territory and maritime zones of the former Contracting Party shall, if possible, be settled amicably.

(2) If such disputes or differences cannot be settled according to the provisions of paragraph (1) of this Article within six months from the date of a written request for settlement, the investor concerned may submit the dispute to:

- a) the competent Court of the Contracting Party having territorial jurisdiction for decision; or
- b) the arbitral tribunal according to the provisions provided in the protocol.

(3) Neither Contracting Party shall pursue through diplomatic channels any matter referred to arbitration until the proceedings have been exhausted and a Contracting Party has failed to abide by or to comply with the award rendered by the Arbitral Tribunal.

## ARTICLE 10

### Settlement of Disputes between Contracting Parties

1) Disputes between the Contracting Parties concerning the interpretation and application of this Agreement shall be settled, as far as possible, through friendly consultation by both States through diplomatic channels.

2) If such disputes cannot be so settled within three months from the date on which either Contracting Party informs in writing the other Contracting Party, they shall, upon the request of either Contracting Party, be submitted to an ad hoc arbitral tribunal in accordance with the provisions of this Article.

3) The arbitral tribunal shall be constituted in the following way. Within two months of the receipt of the request for arbitration, each Contracting Party shall appoint one member of the tribunal. The two members shall then select a national of a third State who shall act as Chairman (hereafter referred to as the Chairman).

The Chairman shall be appointed within three months from the date of appointment of the other two members.

4) If within the periods specified in paragraph (3) of this Article either party shall not have appointed its arbitrator or the two arbitrators shall not have agreed on the Chairman, a request may be made to the President of the International Court of Justice to make the appointments. If he happens to be a national of either Contracting Party or if he is otherwise prevented from discharging the said function, the Vice-President shall be invited to make the appointments. If the Vice-President also happens to be a national of either Contracting Party or is prevented from discharging the said function, the member of the International Court of Justice next in seniority who is not a national of either Contracting Party shall be invited to make the appointments.

5) The arbitral tribunal shall reach its decision by a majority of votes. Such decision shall be binding. Each Contracting Party shall bear the cost of its own arbitrator and its counsel in the arbitral proceedings; the cost of the President and the remaining costs shall be borne in equal parts by both Contracting Parties. The arbitral tribunal shall determine its own procedures.

#### ARTICLE 11

##### Relations between Contracting Parties

The provisions of this Agreement shall apply irrespective of the existence of diplomatic or consular relations between the Contracting Parties.

#### ARTICLE 12

##### Application of Other Rules

1) Where an issue is governed both by this Agreement and by another international agreement to which both Contracting Parties are parties or whenever it is governed otherwise by general international law, the most favourable provisions case by case shall be applied to the Contracting Parties and to their investors.

2) Whenever, as a result of laws, regulations, provisions or specific contracts, one of the Contracting Party has adopted a more advantageous treatment for the investors of the other Contracting Party than that provided in this Agreement, they shall be accorded that more favourable treatment.

#### ARTICLE 13

##### Agreement and Protocol Entry into Force

This Agreement and the accompanying protocol, which is part and parcel thereof, shall come into force on the later date on which either Contracting Party notifies the other through diplomatic channels that its constitutional requirements for the entry into force of this Agreement have been fulfilled.

## ARTICLE 14

## Duration and Termination

1) This Agreement shall remain in force for a period of ten years and shall continue in force thereafter for another similar period or periods unless either Contracting Party notifies, at least one year before its expiration, the other Contracting Party his intention of termination.

2) In respect of investments made prior to the date of termination of the Agreement, the provisions of Article 1 to 12 shall continue to be effective for a further period of ten years from the date of termination of the Agreement.

In witness whereof the undersigned duly authorized thereto by their respective Governments, have signed this Agreement.

Done in duplicate at Rome on this day 3 of Moharram 1414, corresponding to June 23, 1993 in the Arabic, Italian and English languages, all texts being equally authentic.

In case of any divergency, the English text shall prevail.

For the Government of  
the Italian Republic

For the Government of  
the Sultanate of Oman

Sen. Giuseppe Giacobazzo  
Undersecretary of State  
at the Ministry of  
Foreign Affairs



H.H. Haitham bin Tareq bin Taimur  
Undersecretary of the Ministry  
of Foreign Affairs for Political  
Affairs



## PROTOCOL

On signing the Agreement between the Government of the Italian Republic and the Government of the Sultanate of Oman concerning the Promotion and Protection of Investments, the undersigned Plenipotentiaries have, in addition, agreed on the following provisions which should be regarded as an integral part of the said Agreement.

## 1. With respect to Article 3:

a) All activities involving the purchase, sale, and transport of raw and secondary materials, energy, fuels, and means of production and operations of all types shall be accorded treatment not less favourable than that accorded to the investment-related activities carried out by the nationals of the host State of Third-country investors whichever is the more favourable. There shall be no impediment to the normal exercise of such activities, provided they are carried out in accordance with the laws and regulations of the host country and in observance of the provisions of this Agreement.

b) Nationals authorized to work in the territory of one of the Contracting Parties shall be accorded the appropriate support for the exercise of their professional activities.

## 2) With respect to Article 9:

As regards the arbitration envisaged in Article 9, para (2), to be carried out in accordance with the arbitration rules established by the United Nations Commission of International Trade Law (UNCITRAL), pursuant to resolution 31/98 of 15/12/1976 adopted by U.N. General Assembly, the Arbitral Tribunal shall be constituted in the following ways:

a) The Arbitral Tribunal shall be comprised of three arbitrators. Each Contracting Party shall appoint one arbitrator and the two arbitrators shall then select by mutual agreement a chairman who should be a national of a third state having diplomatic ties with both Contracting Parties. The arbitrators shall be appointed within two months from the date on which either Contracting Party informs the other Party of his intention of referring the dispute to arbitration. If within the specified period the appointments

shall not have been made, either Contracting Party may invite the Chairman of Arbitration at the Chamber of Commerce in Stockholm to make the appointments within the two months.

b) The Arbitrators' decision shall be made in accordance with the national legislations including the rules of the Contracting Party which accepting the investments, the provisions of this Agreement and the principles of the international laws recognized and pursued by both Contracting Parties.

c) Each Contracting Party shall bear the cost of its arbitrator and its counsel in the arbitral proceedings; the cost of the Chairman and the other costs shall be borne in equal parts by both Contracting Parties.

Done in duplicate at Rome on this' day 3 of Mohammar 1414, corresponding to June 23, 1993 in the Arabic, Italian and English languages, all texts being equally authentic.

In case of any divergency, the English text shall prevail.

For the Government of  
The Italian Republic

Sen. Giuseppe Giacobazzo  
Undersecretary of State  
at the Ministry of  
Foreign Affairs



For the Government of  
The Sultanate of Oman

H.H. Haitham bin Tareq bin Taimur  
Undersecretary of the Ministry  
of Foreign Affairs for Political  
Affairs



## LAVORI PREPARATORI

*Senato della Repubblica* (atto n. 675):

Presentato dal sen. MIGONE il 6 giugno 1996.

Assegnato alla 3ª commissione (Affari esteri), in sede referente, il 26 giugno 1996, con pareri delle commissioni 1ª, 2ª, 5ª, 6ª e 10ª.

Esaminato dalla 3ª commissione il 16 luglio 1996.

Relazione scritta annunciata il 1º agosto 1996 (atto n. 675/A - relatore sen. PIANETTA).

Esaminato in aula e approvato il 2 agosto 1996, in un testo unificato con atto n. 1104 (d'iniziativa del Ministro degli affari esteri DINI).

*Camera dei deputati* (atto n. 2100):

Assegnato alla III commissione (Affari esteri), in sede referente, il 9 settembre 1996, con pareri delle commissioni I, II, V, VI e X.

Esaminato dalla III commissione il 18 settembre 1996.

Esaminato in aula il 21 ottobre 1996 e approvato il 22 ottobre 1996.

**96G0601**

LEGGE 5 novembre 1996, n. 595.

**Ratifica ed esecuzione dell'accordo tra il Governo della Repubblica italiana e la lega degli Stati arabi, fatto a Roma il 9 agosto 1995, con scambio di note interpretative, effettuato il 21 dicembre 1995 ed il 10 gennaio 1996.**

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

## IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

### PROMULGA

la seguente legge:

#### Art. 1.

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'accordo tra il Governo della Repubblica italiana e la Lega degli Stati arabi, fatto a Roma il 9 agosto 1995, con scambio di note interpretative effettuato il 21 dicembre 1995 ed il 10 gennaio 1996.

#### Art. 2.

1. Piena ed intera esecuzione è data all'accordo di cui all'articolo 1 a decorrere dalla data della sua entrata in vigore in conformità a quanto disposto nell'articolo 18 dell'accordo stesso.

#### Art. 3.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 5 novembre 1996

### SCÀLFARO

PRODI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

DINI, *Ministro degli affari esteri*

Visto, il Guardasigilli FLICK



ACCORDO TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA E LA LEGA DEGLI STATI ARABI

Il Governo della Repubblica Italiana (in seguito "Repubblica Italiana") da una parte e la Lega degli Stati Arabi (in seguito "Lega") dall'altra, nel desiderio di sviluppare le reciproche relazioni e rafforzare la solidarietà Italo-Araba, hanno deciso di formalizzare il seguente accordo per agevolare l'attività dell'Ufficio della Lega degli Stati Arabi in Roma (in seguito "Ufficio").

Articolo 1

(Personalità giuridica e immunità giurisdizionale)

L'Ufficio avrà la personalità giuridica e la capacità di:

- a) acquistare o alienare beni mobili e immobili;
- b) sottoscrivere contratti;
- c) promuovere azioni legali.

L'Ufficio godrà dell'immunità giurisdizionale per gli atti compiuti nell'esercizio delle sue funzioni istituzionali, tranne in quei casi particolari in cui il Capo dell'Ufficio vi rinunci espressamente.

L'inclusione in un contratto nel quale l'Ufficio è parte di una clausola in cui è riconosciuta la giurisdizione di un giudice italiano costituirà una formale rinuncia all'immunità per tutto ciò che è attinente al predetto contratto.

Tuttavia, tranne nel caso di una clausola espressamente contraria, tale rinuncia non sarà estesa all'immunità dalle misure di esecuzione.

Articolo 2

(Inviolabilità)

I locali, gli archivi ed i documenti dell'Ufficio godranno della inviolabilità riconosciuta ai locali delle Missioni diplomatiche accreditate in Italia. In particolare, essi sono esenti da qualsiasi tipo di perquisizione, sequestro o da qualsiasi altra misura di natura esecutiva o giudiziale.

Articolo 3

(Libera disponibilità di fondi)

L'Ufficio può:

- a) ricevere fondi o valuta straniera e conservare i propri conti in qualsiasi tipo di valuta;
- b) trasferire liberamente i propri fondi o valuta da uno Stato ad un altro, o all'interno di uno Stato, e convertire in qualsiasi altra valuta ciò che è in proprio possesso nel pieno accordo con la vigente legislazione italiana.

#### Articolo 4 (Imposte)

L'Ufficio, i suoi beni, redditi e averi sono esenti da qualsiasi forma di imposizione diretta.

Le operazioni e transazioni che l'Ufficio effettua nell'ambito dei suoi fini istituzionali sono esenti da ogni forma di imposta diretta o indiretta, eccetto quelle che costituiscono il corrispettivo di servizi resi.

L'Ufficio è esente, per gli oggetti importati od esportati ad uso ufficiale, dai dazi doganali e da tributi connessi di qualsiasi natura, ad eccezione di quelli corrispondenti a spese di immagazzinaggio e trasporto. Gli articoli importati in franchigia non saranno venduti nè alienati in Italia senza l'autorizzazione del Ministero delle Finanze, contattato per il tramite del Ministero degli Affari Esteri.

#### Articolo 5 (Autovetture)

Per le esigenze ufficiali, l'Ufficio potrà acquistare sul mercato nazionale in esenzione dall'IVA od importare in franchigia doganale tre autovetture ogni tre anni, per le quali la Repubblica Italiana concederà all'Ufficio le medesime agevolazioni concesse abitualmente alle Missioni Diplomatiche accreditate in Italia.

#### Articolo 6 (Pubblicazioni ufficiali)

L'importazione e l'esportazione di pubblicazioni ufficiali non saranno soggette a misure restrittive, fermo restando la loro compatibilità con la sicurezza interna ed esterna dello Stato.

#### Articolo 7 (Comunicazioni)

Per quanto concerne le sue comunicazioni ufficiali e l'invio di ogni tipo di documenti, l'Ufficio godrà di un trattamento analogo a quello concesso dalla Repubblica Italiana alle Rappresentanze diplomatiche accreditate in Italia.

L'Ufficio avrà il diritto di usare codici e di inviare e ricevere corrispondenza ufficiale attraverso bollette debitamente identificate e sigillate, che godranno degli stessi privilegi e delle stesse immunità delle valigie diplomatiche.

Articolo 8  
(Personale)

Il Ministero degli Affari Esteri e l'Ufficio determineranno di comune accordo il numero dei funzionari di prima e di seconda categoria dell'Ufficio.

L'Ufficio informerà il Ministero degli Affari Esteri riguardo:

- a) la nomina dei membri del personale e la loro cessazione dalle funzioni presso l'Ufficio;
- b) l'arrivo e la definitiva partenza dall'Italia dei membri del personale e dei loro familiari.

Articolo 9  
(Funzionari di prima categoria)

I funzionari di prima categoria dell'Ufficio ed i loro familiari, non di cittadinanza italiana né permanentemente residenti in Italia, godranno delle immunità e dei privilegi riconosciuti agli agenti diplomatici accreditati in Italia.

Le immunità sono concesse nell'esclusivo interesse dell'Ufficio. Il Capo dell'Ufficio può rinunziarvi, qualora le stesse interferiscano con il corso della giustizia.

Resta salvo l'obbligo dei funzionari di rispettare la legislazione italiana e di non abusare delle predette immunità.

Articolo 10  
(Funzionari di seconda categoria)

I funzionari di seconda categoria ed i loro familiari, non di cittadinanza italiana né permanentemente residenti in Italia, godranno dello stesso trattamento previsto per i membri del personale amministrativo e tecnico delle rappresentanze diplomatiche accreditate in Italia.

Articolo 11  
(Inviolabilità ed immunità giurisdizionale per atti funzionali)

I membri del personale dell'Ufficio, indipendentemente dalla loro cittadinanza e nei limiti delle parole dette o scritte e di tutti gli atti da essi compiuti nell'esercizio delle loro funzioni ufficiali, godono:

a) dell'inviolabilità personale, compresa l'immunità dall'arresto o dal fermo;

b) dell'immunità giurisdizionale di qualsiasi genere, che sarà mantenuta anche dopo che gli interessati abbiano cessato di esercitare le loro funzioni ufficiali.

Articolo 12  
(Limitazione dell'immunità giurisdizionale civile e amministrativa)

L'immunità giurisdizionale di cui agli articoli 9, 10 ed 11 non verrà applicata alle giurisdizioni civili ed amministrative della Repubblica Italiana in relazione ad un'azione promossa per danni derivanti da un incidente causato da un automezzo, da un natante o da un aereo utilizzato o di proprietà delle persone di cui si tratta, ove tali danni non siano risarcibili da assicurazione.

Articolo 13  
(Documenti di identità)

Il Ministero degli Affari Esteri rilascerà una carta di identità ad ognuno dei funzionari dell'Ufficio, così come ai loro familiari, qualora questi ultimi non siano cittadini italiani.

L'Ufficio fornirà regolarmente al Ministero degli Affari Esteri italiano una lista dei suoi funzionari e dei familiari, indicando ogni volta la loro data di nascita, nazionalità e residenza in Italia ed il tipo di incarico di ogni funzionario.

Articolo 14  
(Esenzione da responsabilità)

Resta inteso che la Repubblica Italiana non incorrerà in responsabilità di alcun genere a causa dell'attività dell'Ufficio nel suo territorio, in ragione delle azioni od omissioni dello stesso o di quelle dei suoi agenti che agiscano od omettano di intervenire nell'ambito del loro incarico.

L'Ufficio provvederà ad un'adeguata copertura assicurativa per garantire il risarcimento di ogni danno che possa derivare a terze parti, in conseguenza dell'attività dell'Ufficio della Lega o del suo personale nell'esercizio delle funzioni di competenza.

Articolo 15  
(Previdenza Sociale)

Il personale dell'Ufficio dovrà obbligatoriamente beneficiare di assicurazione sanitaria e previdenziale presso fondi o istituzioni assicurative pubbliche o private dello Stato Italiano o di qualsiasi altro Stato. I relativi contratti saranno comunicati alle autorità italiane competenti.

I membri residenti in Italia sono tenuti a versare i contributi sanitari sui redditi diversi dagli emolumenti corrisposti dall'Ufficio nella denuncia annuale dei redditi. Le prestazioni sanitarie erogate dal Servizio Sanitario Nazionale sono rimborsate dall'Istituto assicurativo prescelto dall'Ufficio o direttamente dall'interessato alla struttura sanitaria che ha reso la prestazione.

Articolo 16  
(Risoluzione delle controversie)

Ogni controversia tra la Repubblica Italiana e la Lega riguardo l'interpretazione o l'applicazione del presente accordo od ogni questione concernente le relazioni tra la Repubblica Italiana e la Lega che non è stato possibile risolvere attraverso contatti diretti tra le parti sarà sottoposta ad una Commissione di Arbitrato composta di tre membri.

La Repubblica Italiana e la Lega nomineranno un membro della Commissione entro un periodo massimo di tre mesi dalla data di richiesta di arbitrato da parte di una delle due parti.

Se una delle parti non dovesse nominare il proprio membro entro tale periodo di tempo, verrà sostituita all'uopo dal Presidente della Corte Internazionale di Giustizia.

I membri così nominati eleggeranno un Presidente entro un tempo massimo di tre mesi.

In caso di disaccordo tra i membri riguardo la loro scelta di un Presidente, quest'ultimo sarà nominato, una volta scaduto il periodo di tre mesi di cui al precedente paragrafo, dal Presidente della Corte Internazionale di Giustizia.

La Commissione deciderà secondo le proprie norme di procedura.

Articolo 17  
(Emendamenti dell'accordo e denuncia)

Il presente accordo potrà essere emendato od integrato a seguito di consultazioni tenute su richiesta della Repubblica Italiana o della Lega. Ogni emendamento od integrazione sarà deciso di comune accordo.

Il presente accordo viene concluso per un tempo indeterminato.

Esso può essere tuttavia denunciato in ogni tempo da una delle due parti. La denuncia avrà effetto sei mesi dopo la comunicazione alla controparte della volontà di porre fine all'accordo.

Articolo 18  
(Entrata in vigore)

Il presente accordo entrerà in vigore al momento dell'ultima notifica del completamento delle procedure previste dai rispettivi ordinamenti.

Fatto in Roma il 9 agosto 1995  
in due copie redatte in lingua italiana.

Per il Governo  
della Repubblica Italiana

*E. Comandante  
del Muro*

Per la Lega  
degli Stati Arabi

*M. Alwan Mahuni*



## Ministero degli Affari Esteri

### NOTA VERBALE


Il Ministero degli Affari Esteri presenta i suoi complimenti alla Lega degli Stati Arabi ed ha l'onore di riferirsi all'accordo tra il Governo della Repubblica italiana e la Lega degli Stati Arabi, relativo all'Ufficio di Roma, sottoscritto in Roma il 9 agosto 1995.

Su conforme indicazione del Ministero di Grazia e Giustizia il Ministero degli Affari Esteri propone che l'espressione "i funzionari di prima categoria dell'ufficio ed i loro familiari" riportata all'art. 9 e l'espressione "i funzionari di seconda categoria ed i loro familiari" di cui all'art. 10 debba intendersi far riferimento unicamente al coniuge ed ai figli dei predetti funzionari ai quali soli pertanto si applicano le immunità previste dall'accordo.

Qualora la Lega Araba concordi, la presente nota verbale interpretativa e la risposta costituiranno un protocollo integrativo dell'accordo sottoscritto a Roma il 9 agosto 1995 che entrerà in vigore unitamente alla stesso.

Il Ministero degli Affari Esteri coglie l'occasione per rinnovare alla Lega degli Stati Arabi l'espressione della sua più alta considerazione.

Roma, 21 DIC. 1995



Ufficio della Lega degli Stati Arabi  
P.le delle Belle Arti, 6  
00186 R O M A



*Lega degli Stati Arabi*  
Missione di Roma

جامعة الدول العربية  
بعثة روما

Rif. *NC 5/4*

Data

Alleg.

الرقم  
التاريخ  
المرفقات

NOTA VERBALE

La Missione della Lega degli Stati Arabi a Roma presenta i suoi complimenti al Ministero degli Affari Esteri ed ha l'onore di riferirsi alla Nota Verbale del 21 dicembre 1995 in cui viene citato quanto segue:

" Su conforme indicazioni del Ministero di Grazia e Giustizia, il Ministero degli Affari Esteri propone che l'espressione "i funzionari di prima categoria dell'ufficio ed i loro familiari" riportata all'art.9 e l'espressione "i funzionari di seconda categoria ed i loro familiari" di cui all'art.10 debba intendersi far riferimento unicamente al coniuge ed ai figli dei predetti funzionari ai quali soli pertanto si applicano le immunità previste dall'accordo".

La Missione della Lega degli Stati Arabi a Roma esprime il suo accordo ed accettazione della sopra citata Nota Verbale interpretativa che con l'attuale risposta costituiscono un protocollo integrativo dell'Accordo sottoscritto a Roma il 9 agosto 1995.

La Missione della Lega degli Stati Arabi a Roma, nel ringraziare, si avvale dell'occasione per rinnovare gli atti della sua più alta considerazione. *Khol*

Roma, 10 gennaio 1996



On. Ministero degli Affari Esteri

Roma.

## LAVORI PREPARATORI

*Senato della Repubblica* (atto n. 827):

Presentato dal Ministro degli affari esteri (DINI) il 28 giugno 1996.

Assegnato alla 3ª commissione (Affari esteri), in sede referente, il 17 luglio 1996, con pareri delle commissioni 1ª, 2ª, 5ª, 6ª, 11ª e 12ª.

Esaminato dalla 3ª commissione il 24 luglio 1996, 1º agosto 1996.

Relazione scritta annunciata il 18 settembre 1996 (atto n. 827/A - relatore sen. SERVELLO).

Esaminato in aula e approvato il 24 settembre 1996.

*Camera dei deputati* (atto n. 2301):

Assegnato alla III commissione (Affari esteri), in sede referente, il 3 ottobre 1996, con pareri delle commissioni I, II, V, VI e XI.

Esaminato dalla III commissione il 16 ottobre 1996.

Esaminato in aula il 17 ottobre 1996 e approvato il 22 ottobre 1996.

96G0602

LEGGE 5 novembre 1996, n. 596.

**Ratifica ed esecuzione della convenzione europea sulla coproduzione cinematografica, con due annessi, fatta a Strasburgo il 2 ottobre 1992.**

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

## IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

### PROMULGA

la seguente legge:

#### Art. 1.

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare la convenzione europea sulla coproduzione cinematografica, con due annessi, fatta a Strasburgo il 2 ottobre 1992.

#### Art. 2.

1. Piena ed intera esecuzione è data alla convenzione di cui all'articolo 1 a decorrere dalla data della sua entrata in vigore in conformità a quanto disposto dall'articolo 17 della convenzione stessa.

#### Art. 3.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 5 novembre 1996

SCÀLFARO

PRODI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

DINI, *Ministro degli affari esteri*

Visto, il Guardasigilli FLICK



# Convention européenne sur la coproduction cinématographique

## Préambule

Les Etats membres du Conseil de l'Europe et les autres Etats parties à la Convention culturelle européenne, signataires de la présente Convention,

Considérant que le but du Conseil de l'Europe est de réaliser une union plus étroite entre ses membres afin notamment de sauvegarder et de promouvoir les idéaux et les principes qui sont leur patrimoine commun;

Considérant que la liberté de création et la liberté d'expression constituent des éléments fondamentaux de ces principes;

Considérant que la défense de la diversité culturelle des différents pays européens est un des buts de la Convention culturelle européenne;

Considérant que la coproduction cinématographique, instrument de création et d'expression de la diversité culturelle à l'échelle européenne, doit être renforcée;

Soucieux de développer ces principes et rappelant les recommandations du Comité des Ministres sur le cinéma et l'audiovisuel, et notamment la Recommandation n° R (86) 3 sur la promotion de la production audiovisuelle en Europe;

Reconnaissant que la création du Fonds européen de soutien à la coproduction et à la diffusion d'œuvres de création cinématographiques et audiovisuelles, Eurimages, répond au souci d'encourager la coproduction cinématographique européenne et qu'une nouvelle impulsion a été ainsi donnée au développement des coproductions cinématographiques en Europe;

Décidés à atteindre cet objectif culturel grâce à un commun effort pour accroître la production et définir des règles s'adaptant à l'ensemble des coproductions cinématographiques multilatérales européennes;

Considérant que l'adoption de règles communes tend à diminuer les contraintes et à favoriser la coopération européenne dans le domaine des coproductions cinématographiques,

Sont convenus de ce qui suit:

## Chapitre I — Dispositions générales

### Article 1 — But de la Convention

Les Parties à la présente Convention s'engagent à encourager le développement de la coproduction cinématographique européenne, conformément aux dispositions qui suivent.

## Article 2 — Champ d'application

- 1 La présente Convention régit les relations entre les Parties dans le domaine des coproductions multilatérales ayant leur origine sur le territoire des Parties.
- 2 La présente Convention s'applique:
  - a aux coproductions associant au moins trois coproducteurs établis dans trois Parties différentes à la Convention; et
  - b aux coproductions associant au moins trois coproducteurs établis dans trois Parties différentes à la Convention, ainsi qu'un ou plusieurs coproducteurs qui ne sont pas établis dans ces dernières. L'apport total des coproducteurs non établis dans des Parties à la Convention ne peut toutefois excéder 30 % du coût total de la production.

Dans tous les cas, la présente Convention n'est applicable qu'à condition que l'œuvre coproduite réponde à la définition d'œuvre cinématographique européenne telle que précisée à l'article 3, paragraphe 3, ci-dessous.

- 3 Les dispositions des accords bilatéraux conclus entre les Parties à la présente Convention demeurent applicables aux coproductions bilatérales.

Dans le cas de coproductions multilatérales, les dispositions de la présente Convention l'emportent sur celles des accords bilatéraux conclus entre les Parties à la Convention. Les dispositions concernant les coproductions bilatérales restent en vigueur si elles ne vont pas à l'encontre des dispositions de la présente Convention.

- 4 En cas d'absence de tout accord réglant les relations bilatérales de coproduction entre deux Parties à la présente Convention, celle-ci s'applique également aux coproductions bilatérales, sauf si une réserve a été émise par une des Parties concernées, dans les conditions prévues à l'article 20.

## Article 3 — Définitions

Aux fins de la présente Convention:

- a le terme «œuvre cinématographique» désigne les œuvres de toute durée et sur tout support, en particulier les œuvres cinématographiques de fiction, d'animation et les documentaires, conformes aux dispositions relatives à l'industrie cinématographique existant dans chacune des Parties concernées et destinées à être diffusées dans les salles de spectacle cinématographique;
- b le terme «coproducteurs» désigne des sociétés de production cinématographique ou des producteurs établis dans des Parties à la présente Convention et liés par un contrat de coproduction;
- c le terme «œuvre cinématographique européenne» désigne les œuvres cinématographiques répondant aux conditions fixées à l'annexe II, qui fait partie intégrante de la présente Convention;
- d le terme «coproduction multilatérale» désigne une œuvre cinématographique produite par au moins trois coproducteurs tels que définis à l'article 2, paragraphe 2, ci-dessus.

## Chapitre II — Règles applicables aux coproductions

### Article 4 — Assimilation aux films nationaux

- 1 Les œuvres cinématographiques européennes réalisées en coproduction multilatérale et relevant de la présente Convention jouissent de plein droit des avantages accordés aux films nationaux en vertu des dispositions législatives et réglementaires en vigueur dans chacune des Parties à la présente Convention participant à la coproduction concernée.
- 2 Les avantages sont accordés à chaque coproducteur par la Partie dans laquelle celui-ci est établi, dans les conditions et limites prévues par les dispositions législatives et réglementaires de cette Partie, et conformément aux dispositions de la présente Convention.

### Article 5 — Modalités d'admission au régime de la coproduction

- 1 Toute coproduction d'œuvres cinématographiques doit recevoir l'approbation, après consultation entre elles et selon les modalités prévues à l'annexe I, des autorités compétentes des Parties dans lesquelles sont établis les coproducteurs. Ladite annexe fait partie intégrante de la présente Convention.
- 2 Les demandes d'admission au régime de la coproduction sont établies, en vue de leur approbation par les autorités compétentes, selon les dispositions de la procédure de présentation des demandes prévue dans l'annexe I. Cette approbation est irrévocable sauf en cas de non-respect des engagements initiaux en matière artistique, économique et technique.
- 3 Les projets de caractère manifestement pornographique, ceux qui font l'apologie de la violence ou ceux qui portent ouvertement atteinte à la dignité humaine ne peuvent être admis au régime de la coproduction.
- 4 Les avantages prévus au titre de la coproduction sont accordés aux coproducteurs réputés posséder une organisation technique et financière adéquate, ainsi que des qualifications professionnelles suffisantes.
- 5 Chaque Etat contractant indique quelles sont les autorités compétentes mentionnées au paragraphe 2 ci-dessus par une déclaration faite lors de la signature ou lors du dépôt de l'instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion. Cette déclaration peut être modifiée à tout moment par la suite.

### Article 6 — Proportions des apports respectifs des coproducteurs

- 1 Dans le cas d'une coproduction multilatérale, la participation la plus faible ne peut être inférieure à 10 % et la participation la plus importante ne peut excéder 70 % du coût total de production de l'œuvre cinématographique. Lorsque la participation la plus faible est inférieure à 20 %, la Partie concernée peut prendre des dispositions tendant à réduire ou à supprimer l'accès aux mécanismes nationaux d'aide à la production.
- 2 Lorsque la présente Convention tient lieu d'accord bilatéral entre deux Parties dans les conditions prévues à l'article 2, paragraphe 4, la participation la plus faible ne peut être inférieure à 20 % et la participation la plus importante ne peut excéder 80 % du coût total de production de l'œuvre cinématographique.

**Article 7 — Droits des coproducteurs**

- 1 Le contrat de coproduction doit garantir à chaque coproducteur la copropriété du négatif original image et son. Le contrat inclura une disposition visant à ce que le négatif original soit déposé en un lieu choisi d'un commun accord par les coproducteurs et que le libre accès à celui-ci en soit garanti.
- 2 Le contrat de coproduction doit également garantir à chaque coproducteur le droit à un internégatif ou à tout autre support permettant la reproduction.

**Article 8 — Participation technique et artistique**

- 1 L'apport de chacun des coproducteurs doit comporter obligatoirement une participation technique et artistique effective. En principe, et dans le respect des obligations internationales liant les Parties, l'apport des coproducteurs en personnel créateur, en techniciens, en artistes, en interprètes et en industries techniques doit être proportionnel à leur investissement.
- 2 Sous réserve des obligations internationales liant les Parties et des exigences du scénario, les personnels composant l'équipe de tournage doivent être ressortissants des Etats partenaires à la coproduction, et la postproduction doit, en principe, être réalisée dans ces Etats.

**Article 9 — Coproductions financières**

- 1 Par dérogation aux dispositions de l'article 8, et conformément aux dispositions spécifiques et aux limites fixées dans les dispositions législatives et réglementaires en vigueur dans les Parties, peuvent être admises au bénéfice de la présente Convention les coproductions répondant aux conditions suivantes:
  - a comporter une ou plusieurs participations minoritaires qui pourront être limitées au domaine financier, conformément au contrat de coproduction, à condition que chaque part nationale ne soit ni inférieure à 10 % ni supérieure à 25 % du coût de production;
  - b comporter un coproducteur majoritaire apportant une participation technique et artistique effective, et remplissant les conditions requises pour l'octroi, à l'œuvre cinématographique, de la nationalité dans son pays;
  - c concourir à l'affirmation de l'identité européenne; et
  - d faire l'objet de contrats de coproduction comportant des dispositions relatives à la répartition des recettes.
- 2 Le régime de la coproduction ne sera accordé aux coproductions financières qu'après autorisation, donnée cas par cas par les autorités compétentes, compte tenu, notamment, des dispositions de l'article 10 ci-dessous.

**Article 10 — Equilibre général des échanges**

- 1 Un équilibre général doit être maintenu dans les échanges cinématographiques entre les Parties, en ce qui concerne tant le montant total des investissements que les participations artistiques et techniques aux œuvres cinématographiques tournées en coproduction.

- 2 Une Partie qui constate, après une période raisonnable, un déficit dans ses rapports de coproduction avec une ou plusieurs autres Parties peut subordonner, pour des raisons liées au maintien de son identité culturelle, l'octroi de son accord à une prochaine coproduction au rétablissement de l'équilibre de ses relations cinématographiques avec cette ou ces Parties.

#### Article 11 — Entrée et séjour

Dans le cadre de la législation et de la réglementation, ainsi que des obligations internationales en vigueur, chacune des Parties facilite l'entrée et le séjour, ainsi que l'octroi des autorisations de travail sur son territoire, des personnels techniques et artistiques des autres Parties participant à la coproduction. De même, chacune des Parties permet l'importation temporaire et la reexportation de matériel nécessaire à la production et à la distribution des œuvres cinématographiques réalisées dans le cadre de la présente Convention.

#### Article 12 — Mention des pays coproducteurs

- 1 Les œuvres cinématographiques réalisées en coproduction doivent être présentées avec la mention des pays coproducteurs.
- 2 Cette mention doit figurer clairement au générique, dans la publicité commerciale et le matériel de promotion des œuvres cinématographiques, et lors de leur présentation.

#### Article 13 — Exportation

Lorsqu'une œuvre cinématographique réalisée en coproduction est exportée vers un pays où les importations d'œuvres cinématographiques sont contingentées, et qu'une des Parties coproductrices ne dispose pas de la libre entrée de ses œuvres cinématographiques dans le pays importateur:

- a l'œuvre cinématographique est ajoutée en principe au contingent du pays dont la participation est majoritaire;
- b dans le cas d'une œuvre cinématographique comportant une participation égale des différents pays, l'œuvre cinématographique est imputée au contingent du pays ayant les meilleures possibilités d'exportation dans le pays d'importation;
- c si l'imputation ne peut être effectuée selon les dispositions des alinéas a et b ci-dessus, l'œuvre cinématographique est imputée au contingent de la Partie qui fournit le réalisateur.

#### Article 14 — Langues

Lors de l'admission au régime de la coproduction, l'autorité compétente d'une Partie peut exiger du coproducteur établi dans cette dernière une version finale de l'œuvre cinématographique dans une des langues de cette Partie.

#### Article 15 — Festivals

A moins que les coproducteurs n'en décident autrement, les œuvres cinématographiques réalisées en coproduction sont présentées aux festivals internationaux par la Partie dans laquelle le coproducteur majoritaire est établi, ou, dans le cas de participations financières égales, par la Partie qui fournit le réalisateur.

### Chapitre III — Dispositions finales

#### Article 16 — Signature, ratification, acceptation, approbation

- 1 La présente Convention est ouverte à la signature des Etats membres du Conseil de l'Europe et des autres Etats parties à la Convention culturelle européenne, qui peuvent exprimer leur consentement à être liés par:
  - a signature sans réserve de ratification, d'acceptation ou d'approbation; ou
  - b signature sous réserve de ratification, d'acceptation ou d'approbation, suivie de ratification, d'acceptation ou d'approbation.
- 2 Les instruments de ratification, d'acceptation ou d'approbation seront déposés près le Secrétaire Général du Conseil de l'Europe.

#### Article 17 — Entrée en vigueur

- 1 La Convention entrera en vigueur le premier jour du mois suivant l'expiration d'un délai de trois mois après la date à laquelle cinq Etats, dont au moins quatre Etats membres du Conseil de l'Europe, auront exprimé leur consentement à être liés par la Convention, conformément aux dispositions de l'article 16.
- 2 Pour tout Etat signataire qui exprimera ultérieurement son consentement à être lié par la Convention, celle-ci entrera en vigueur le premier jour du mois suivant l'expiration d'un délai de trois mois après la date de la signature ou du dépôt de l'instrument de ratification, d'acceptation ou d'approbation.

#### Article 18 — Adhésion d'Etats non membres

- 1 Après l'entrée en vigueur de la présente Convention, le Comité des Ministres du Conseil de l'Europe pourra inviter tout Etat européen non membre du Conseil de l'Europe ainsi que la Communauté économique européenne à adhérer à la présente Convention, par une décision prise à la majorité prévue à l'article 20.d du Statut du Conseil de l'Europe, et à l'unanimité des représentants des Etats contractants ayant le droit de siéger au Comité des Ministres.
- 2 Pour tout Etat adhérent ou pour la Communauté économique européenne, en cas d'adhésion, la Convention entrera en vigueur le premier jour du mois qui suit l'expiration d'un délai de trois mois après la date de dépôt de l'instrument d'adhésion près le Secrétaire Général du Conseil de l'Europe.

#### Article 19 — Clause territoriale

- 1 Tout Etat peut, au moment de la signature ou au moment du dépôt de son instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion, désigner le ou les territoires au(x)quel(s) s'appliquera la présente Convention.
- 2 Toute Partie peut, à tout moment par la suite, par une déclaration adressée au Secrétaire Général du Conseil de l'Europe, étendre l'application de la présente Convention à tout autre territoire désigné dans la déclaration. La Convention entrera en vigueur à l'égard de ce territoire le premier jour du mois qui suit l'expiration d'un délai de trois mois après la date de réception de la déclaration par le Secrétaire Général.

- 3 Toute déclaration faite en vertu des deux paragraphes précédents pourra être retirée, en ce qui concerne tout territoire désigné dans cette déclaration, par notification adressée au Secrétaire Général. Le retrait prendra effet le premier jour du mois qui suit l'expiration d'un délai de trois mois après la date de réception de la notification par le Secrétaire Général.

#### Article 20 — Réserves

- 1 Tout Etat peut, au moment de la signature ou au moment du dépôt de son instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion, déclarer que l'article 2, paragraphe 4, ne s'applique pas dans ses relations bilatérales de coproduction avec une ou plusieurs Parties. En outre, il peut se réserver le droit de fixer une participation maximale différente de celle qui est établie à l'article 9, paragraphe 1.a. Aucune autre réserve ne peut être faite.
- 2 Toute Partie qui a formulé une réserve en vertu du paragraphe précédent peut la retirer en tout ou en partie en adressant une notification au Secrétaire Général du Conseil de l'Europe. Le retrait prendra effet à la date de réception de la notification par le Secrétaire Général.

#### Article 21 — Dénonciation

- 1 Toute Partie peut, à tout moment, dénoncer la présente Convention en adressant une notification au Secrétaire Général du Conseil de l'Europe.
- 2 La dénonciation prendra effet le premier jour du mois qui suit l'expiration d'un délai de six mois après la date de réception de la notification par le Secrétaire Général.

#### Article 22 — Notifications

Le Secrétaire Général du Conseil de l'Europe notifiera aux Etats membres du Conseil, ainsi qu'à tout Etat et à la Communauté économique européenne ayant adhéré à la présente Convention ou ayant été invité à le faire :

- a toute signature ;
- b le dépôt de tout instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion ;
- c toute date d'entrée en vigueur de la présente Convention, conformément à ses articles 17, 18 et 19 ;
- d toute déclaration faite conformément à l'article 5, paragraphe 5 ;
- e toute dénonciation notifiée conformément à l'article 21 ;
- f tout autre acte, notification ou communication ayant trait à la présente Convention.

En foi de quoi, les soussignés, dûment autorisés à cet effet, ont signé la présente Convention. Fait à Strasbourg, le 2 octobre 1992, en français et en anglais, les deux textes faisant également foi, en un seul exemplaire qui sera déposé dans les archives du Conseil de l'Europe. Le Secrétaire Général du Conseil de l'Europe en communiquera copie certifiée conforme à chacun des Etats mentionnés à l'article 16, paragraphe 1, ainsi qu'à tout Etat et à la Communauté économique européenne invités à adhérer à la présente Convention.

## Annexe I — Procédure de présentation des demandes

Les coproducteurs établis dans des Parties à la présente Convention doivent, pour bénéficier des dispositions de celle-ci, présenter, deux mois avant le début du tournage, une demande d'admission au régime de la coproduction en y joignant les pièces mentionnées ci-dessous. Celles-ci doivent parvenir aux autorités compétentes en nombre suffisant pour pouvoir être communiquées aux autorités des autres Parties au plus tard un mois avant le début du tournage :

- une copie du contrat d'acquisition des droits d'auteur ou toute preuve permettant de vérifier l'acquisition du droit d'auteur pour l'exploitation économique de l'œuvre ;
- un scénario détaillé ;
- la liste des éléments techniques et artistiques des pays concernés ;
- un devis et un plan de financement détaillés ;
- un plan de travail de l'œuvre cinématographique ;
- le contrat de coproduction passé entre les coproducteurs. Ce contrat doit comporter des clauses prévoyant la répartition entre coproducteurs des recettes ou des marchés.

La demande et les autres documents seront présentés si possible dans la langue des autorités compétentes auxquelles ils sont soumis.

Les autorités nationales compétentes se communiqueront les dossiers ainsi constitués dès leur dépôt. Celles de la Partie ayant une participation financière minoritaire ne donneront leur accord qu'après avoir reçu l'avis de celles de la Partie ayant une participation financière majoritaire.

## Annexe II

- 1 Une œuvre cinématographique est européenne au sens de l'article 3, paragraphe 3, si elle contient des éléments européens représentant au moins 15 points sur un total de 19 points, selon les critères indiqués dans l'échelle ci-dessous.
- 2 Compte tenu des exigences du scénario, les autorités compétentes peuvent, après concertation entre elles, et lorsqu'elles estiment que l'œuvre reflète néanmoins l'identité européenne, admettre au régime de la coproduction une œuvre réunissant un nombre de points inférieur aux 15 points normalement exigés.

Eléments européens	Points d'évaluation
<i>Groupe création auteur</i>	
Réalisateur	3
Scénariste	3
Compositeur	1
	<hr style="width: 100px; margin-left: auto; margin-right: 0;"/> 7
<i>Groupe création acteur</i>	
Premier rôle	3
Deuxième rôle	2
Troisième rôle	1
	<hr style="width: 100px; margin-left: auto; margin-right: 0;"/> 6
<i>Groupe création technique et de tournage</i>	
Image	1
Son et mixage	1
Montage	1
Décors et costumes	1
Studio ou lieu de tournage	1
Lieu de la postproduction	1
	<hr style="width: 100px; margin-left: auto; margin-right: 0;"/> 6

N.B.

- a Les premier, deuxième et troisième rôles sont évalués au prorata des jours de tournage.
- b En ce qui concerne l'article 8, le terme « artistique » se réfère aux groupes « création auteur » et « création acteur », le terme « technique » au groupe « création technique et de tournage ».

Traduzione non ufficiale

**CONVENZIONE EUROPEA SULLA COPRODUZIONE CINEMATOGRAFICA**

**PREAMBOLO**

Gli Stati membri del Consiglio d'Europa e gli altri Stati parti della Convenzione culturale Europea, firmatari della presente Convenzione,

Considerando che lo scopo del Consiglio d'Europa è di realizzare una più stretta unione tra i suoi membri in particolare al fine di salvaguardare e di promuovere gli ideali ed i principi che costituiscono il loro patrimonio comune,

Considerando che la libertà di creazione e la libertà di espressione rappresentano gli elementi fondamentali di detti principi;

Considerando che la tutela della diversità culturale dei vari paesi europei è uno degli scopi della Convenzione culturale europea,

Considerando che la coproduzione cinematografica deve essere potenziata in quanto strumento di creazione e di espressione della diversità culturale a livello europeo;

Auspiciando sviluppare questi principi e richiamando le raccomandazioni del Comitato dei Ministri sul cinema e l'audiovisivo, in particolare la Raccomandazione n. R(86)3 sulla promozione della produzione audiovisiva in Europa;

Riconoscendo che l'istituzione del Fondo europeo di sostegno per la coproduzione e la diffusione di opere di creazione cinematografica ed audiovisiva "Eurimages" corrisponde all'intento di incoraggiare la coproduzione cinematografica europea e che un nuovo impulso ne è derivato per lo sviluppo delle coproduzioni cinematografiche in Europa;

Risolute a conseguire tale obiettivo culturale grazie ad uno sforzo comune volto ad accrescere la produzione ed a definire regole che si adattino all'insieme delle coproduzioni cinematografiche multilaterali europee;

Considerando che l'adozione di regole comuni consente di ridurre i vincoli e favorisce la cooperazione europea nel settore delle coproduzioni cinematografiche,

Hanno convenuto quanto segue:

**Capitolo I - Disposizioni generali**

**Articolo 1 - Scopo della Convenzione**

Le Parti della presente Convenzione s'impegnano ad incoraggiare lo sviluppo della coproduzione cinematografica europea, in conformità con le seguenti disposizioni.

## Articolo 2 - Sfera di applicazione

1. La presente Convenzione regola le relazioni tra le Parti nel settore delle coproduzioni multilaterali aventi origine sul territorio delle Parti.

2. La presente Convenzione si applica:

- a. alle coproduzioni che associano almeno tre coproduttori, ciascuno avente la propria sede in una distinta Parte della Convenzione;
- b. alle coproduzioni che associano almeno tre coproduttori ciascuno avente la propria sede in una distinta Parte della Convenzione, nonché uno o più coproduttori che non hanno la sede in dette Parti. Il contributo totale dei coproduttori la cui sede non è stabilita in Parti della Convenzione non potrà tuttavia superare il 30% del costo totale della produzione.

In tutti i casi la presente Convenzione è applicabile solo a condizione che l'opera in coproduzione corrisponda alla definizione di opera cinematografica europea, come specificata all'articolo 3, paragrafo 3 di seguito.

3. Le disposizioni degli accordi bilaterali tra le Parti della presente Convenzione sono applicabili alle coproduzioni bilaterali.

Nel caso di coproduzioni multilaterali, le disposizioni della presente Convenzione prevalgono su quelle degli accordi bilaterali conclusi tra le Parti della Convenzione. Le disposizioni sulle coproduzioni bilaterali rimangono in vigore se non sono in contrasto con le norme della presente Convenzione.

4. In assenza di ogni accordo che regoli le relazioni bilaterali di coproduzione tra due Parti della presente Convenzione, detta Convenzione si applicherà anche alle coproduzioni bilaterali, salvo se una riserva venga formulata da una delle Parti interessate, come stabilito dall'articolo 20.

## Articolo 3 - Definizioni

Ai fini della presente Convenzione:

- a. l'espressione "opera cinematografica" significa le opere di qualsiasi durata e su qualsiasi supporto, in particolare le opere cinematografiche di narrativa, di animazione ed i documentari, conformi alle norme relative all'industria cinematografica in vigore in ciascuna delle Parti interessate e destinate ad essere proiettate nelle sale di spettacolo cinematografiche;

- b. il termine "coproduttori" significa le società di produzione cinematografiche o i produttori aventi sede in Parti alla presente Convenzione, vincolati da un contratto di coproduzione;
- c. l'espressione "opera cinematografica europea" significa le opere cinematografiche che corrispondono alle condizioni stabilite all'annesso II, che è parte integrante della presente Convenzione;
- d. l'espressione "co-produzione multilaterale" indica un'opera cinematografica prodotta da almeno tre coproduttori così come definiti all'articolo 2, paragrafo 2, di cui sopra.

## Capitolo II - Regole applicabili alle coproduzioni

### Articolo 4. - Equivalenza con i film nazionali

1. Le opere cinematografiche europee realizzate in coproduzione multilaterale e che sono soggette alle presente Convenzione beneficiano a pieno titolo dei vantaggi concessi ai film nazionali in virtù delle norme legislative e regolamentari in vigore in ciascuna delle Parti alla presente Convenzione partecipanti alla coproduzione in oggetto.

2. I vantaggi sono concessi a ciascun coproduttore dalla Parte nella quale ha sede, secondo le condizioni ed entro i limiti previsti dalle norme legislative e regolamentari di detta Parte ed in conformità con le disposizioni della presente Convenzione.

### Articolo 5 - Modalità di ammissione al regime di coproduzione

1. Ogni coproduzione di opere cinematografiche deve ricevere l'approvazione delle Autorità competenti delle Parti in cui hanno sede i coproduttori, previa consultazione tra dette Autorità e secondo le modalità previste all'annesso 1. Detto annesso è parte integrante della presente Convenzione.

2. Le domande di ammissione al regime di coproduzione dovranno essere compilate, ai fini della loro approvazione da parte delle Autorità competenti, conformemente alle disposizioni della procedura di presentazione delle domande prevista all'annesso I. Quest'approvazione è irrevocabile salvo in caso di inosservanza degli impegni iniziali in materia artistica, economica e tecnica.

3. I progetti a carattere manifestamente pornografico, quelli che fanno l'apologia della violenza o che pregiudicano apertamente la dignità umana non possono essere ammessi al regime di coproduzione.

4. I vantaggi previsti a titolo della coproduzione sono concessi ai coproduttori riputati avere un'organizzazione tecnica e finanziaria adeguata, nonché qualifiche professionali sufficienti.

5. Ciascun Stato contraente indica quali sono le autorità competenti menzionate al paragrafo 2 di cui sopra, con una dichiarazione formulata all'atto della firma o del deposito dello strumento di ratifica, di accettazione di approvazione o di adesione. Questa dichiarazione può essere successivamente modificata in qualunque momento.

#### Articolo 6 - Proporzione dei rispettivi contributi dei coproduttori

1. In caso di coproduzione multilaterale, la partecipazione più bassa non può essere inferiore al 10% e la partecipazione più elevata non può superare il 70% del costo totale di produzione dell'opera cinematografica. Quando la partecipazione più bassa non raggiunge il 20%, la Parte interessata può adottare disposizioni volte a ridurre o ad eliminare l'accesso ai sistemi nazionali di aiuti alla produzione.

2. Qualora la presente Convenzione funga da accordo bilaterale tra due Parti alle condizioni previste all'articolo 2, paragrafo 4, la partecipazione più bassa non potrà essere inferiore al 20% e la partecipazione più elevata non potrà superare l'80% del costo totale di produzione dell'opera cinematografica.

#### Articolo 7 - Diritti dei coproduttori

1. Il contratto di coproduzione deve garantire a ciascun coproduttore la coproprietà del negativo fotografico originale audio-visivo. Il contratto includerà una norma affinché il negativo originale sia depositato in un luogo selezionato di comune accordo dai coproduttori e sia garantito il libero accesso a quest'ultimo.

2. Il contratto di coproduzione deve inoltre garantire a ciascun coproduttore il diritto ad un internegativo o ad ogni altro supporto che consenta la riproduzione.

#### Articolo 8 - Partecipazione tecnica ed artistica

1. Il contributo di ciascun coproduttore deve obbligatoriamente comportare una partecipazione tecnica ed artistica effettiva. In linea di massima, e nel rispetto degli obblighi internazionali cui le Parti sono soggette, il contributo dei coproduttori in materia di personale creativo, di tecnici, di artisti, di interpreti e di industrie tecniche dovrà essere proporzionale al loro investimento.

2. Con riserva degli obblighi internazionali cui le Parti sono soggette, e delle esigenze della sceneggiatura, il personale dell'équipe per le riprese cinematografiche deve essere costituito da cittadini degli Stati soci nella coproduzione e la post-produzione deve in linea di massima essere realizzata in questi Stati.

### Articolo 9 - Coproduzioni finanziarie

1. In deroga alle disposizioni dell'articolo 8, ed in conformità con le specifiche disposizioni ed i limiti stabiliti nelle norme legislative e regolamentari in vigore nelle Parti, possono essere ammesse a beneficiare della presente Convenzione, le coproduzioni che rispondono ai seguenti requisiti:

- a. comportare una o più partecipazioni minoritarie che potranno essere limitate al settore finanziario, in conformità al contratto di produzione, a condizione che ciascuna quota nazionale non sia né inferiore al 10%, né superiore al 25% del costo di produzione;
- b. comportare un coproduttore di maggioranza che fornisca una partecipazione tecnica ed artistica effettiva e soddisfi le condizioni richieste per la concessione, all'opera cinematografica della nazionalità del suo paese;
- c. concorrere all'affermazione dell'identità europea;
- d. essere oggetto di contratti di coproduzione che comportino disposizioni relative alla ripartizione dei proventi.

2. Il regime di coproduzione sarà concesso alle coproduzioni finanziarie solo previa autorizzazione concessa caso per caso, dalle Autorità competenti, in considerazione in particolar modo, delle norme dell'articolo 10 di seguito.

### Articolo 10 - Ripartizione equilibrata degli oneri

1. Negli scambi cinematografici tra le Parti, occorrerà mantenere un equilibrio generale per quanto concerne sia l'ammontare totale degli investimenti, sia le partecipazioni artistiche e tecniche alle opere cinematografiche girate in coproduzione.

2. Se una Parte constata, dopo un periodo ragionevole, un disavanzo nelle sue relazioni di coproduzione con una o più altre Parti, essa può subordinare per ragioni legate al mantenimento della propria identità culturale, la concessione del suo accordo riguardo ad una successiva co-produzione, al ristabilimento dell'equilibrio delle sue relazioni cinematografiche con detta o dette Parti.

### Articolo 11 - Ingresso e soggiorno

Nell'ambito della sua legislazione e regolamentazione, nonché degli obblighi internazionali in vigore, ciascuna Parte agevola l'ingresso ed il soggiorno, nonché la concessione dei permessi di lavoro sul suo territorio, del personale tecnico ed artistico delle altre Parti che partecipano alla coproduzione. Allo stesso modo, ciascuna delle Parti autorizza l'importazione temporanea e la riesportazione del materiale necessario alla produzione ed alla distribuzione delle opere cinematografiche realizzate nell'ambito della presente Convenzione.

### Articolo 12- Menzione dei paesi coproduttori

1. Le opere cinematografiche realizzate in coproduzione devono contenere, nella loro presentazione, la menzione dei paesi coproduttori.

2. Questa menzione deve essere chiaramente indicata nei titoli di testa, nella pubblicità commerciale e nel materiale promozionale delle opere cinematografiche ed all'atto della presentazione..

### Articolo 13- Esportazione

Quando un'opera cinematografica realizzata in coproduzione é esportata verso un paese nel quale le importazioni di opere cinematografiche sono contingentate, ed una delle Parti coprodottrici non dispone di un libero ingresso nel paese importatore per le sue opere cinematografiche:

- a. l'opera cinematografica viene di regola aggiunta al contingente del Paese che ha una partecipazione di maggioranza ;
- b. nel caso di un'opera cinematografica per la quale vi é una pari partecipazione dei vari paesi, l'opera contingentata sarà assegnata al contingente del paese che ha le migliori condizioni di esportazione verso il paese d'importazione;
- c. qualora l'assegnazione non possa essere effettuata secondo il disposto dei capoversi a. e b. precedenti, l'opera cinematografica é assegnata al contingente della Parte che fornisce il realizzatore del film.

### Articolo 14 - Lingue

Al momento dell'ammissione al regime di coproduzione, l'autorità competente di una Parte può esigere dal coproduttore che ha la sua sede in detta Parte, una versione finale dell'opera cinematografica in una delle lingue di detta Parte.

### Articolo 15 - Festival

A meno che i coproduttori non decidano diversamente, le opere cinematografiche realizzate in coproduzione sono presentate ai festival internazionali dalla Parte in cui ha sede il coproduttore di maggioranza o, nel caso di partecipazioni finanziarie uguali, dalla Parte che fornisce il realizzatore .

**Capitolo III - Disposizioni finali****Articolo 16 - Firma, ratifica, accettazione, approvazione**

1. La presente Convenzione é aperta alla firma degli Stati membri del Consiglio d'Europa e degli altri Stati parti alla Convenzione culturale europea, che possono esprimere il loro consenso a far parte della Convenzione mediante:

- a. firma senza riserva di ratifica, di accettazione o di approvazione; oppure
- b. firma con riserva di ratifica, di accettazione o di approvazione, seguita da ratifica, da accettazione o da approvazione.

2. Gli strumenti di ratifica, di accettazione o di approvazione saranno depositati presso il Segretario Generale del Consiglio d'Europa.

**Articolo 17-Entrata in vigore**

1. La Convenzione entrerà in vigore il primo giorno del mese successivo allo scadere di un termine di tre mesi dopo la data alla quale cinque Stati, di cui almeno quattro Stati membri del Consiglio d'Europa, avranno espresso il loro consenso ad essere vincolati dalla Convenzione, in conformità alle disposizioni dell'articolo 16.

2. Per ogni Stato firmatario che esprima in seguito il suo consenso ad essere soggetto alla Convenzione, questa entrerà in vigore il primo giorno del mese successivo allo scadere di un termine di tre mesi dopo la data della firma o del deposito dello strumento di ratifica, di accettazione o di approvazione.

**Articolo 18- Adesione di Stati non membri**

1. Dopo l'entrata in vigore della presente Convenzione, il Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa potrà invitare ogni Stato europeo non membro del Consiglio d'Europa, nonché la Comunità economica europea ad aderire alla presente Convenzione, con decisione adottata alla maggioranza prevista all'articolo 20.d dello Statuto del Consiglio d'Europa, e all'unanimità dei rappresentanti degli Stati contraenti che hanno diritto ad essere rappresentati al Comitato dei Ministri.

2. Per ogni Stato aderente o per la Comunità economica europea, la Convenzione, in caso di adesione, entrerà in vigore il primo giorno del mese successivo allo scadere di un termine di tre mesi dopo la data di deposito dello strumento di adesione presso il Segretario generale del Consiglio d'Europa.

### Articolo 19 - Clausola territoriale

1. Ogni Stato può, al momento della firma o al momento del deposito del suo strumento di ratifica, di accettazione, di approvazione o di adesione designare il o i territori cui si applicherà la presente Convenzione.

2. Ogni Parte può, in qualunque momento successivo, con una dichiarazione indirizzata al Segretario generale del Consiglio d'Europa, estendere l'applicazione della presente Convenzione ad ogni altro territorio designato nella dichiarazione. La Convenzione entrerà in vigore nei confronti di detto territorio il primo giorno del mese successivo allo scadere di un termine di tre mesi dopo la data in cui il Segretario generale avrà ricevuto la dichiarazione.

3. Ogni dichiarazione resa ai sensi dei due paragrafi precedenti potrà essere ritirata, per quanto concerne qualunque territorio designato in detta dichiarazione, mediante una notifica indirizzata al Segretario generale. Il ritiro avrà effetto il primo giorno del mese successivo allo scadere di un termine di tre mesi dopo la data in cui il Segretario generale avrà ricevuto la notifica.

### Articolo 20 - Riserve

1. Ogni Stato può, al momento della firma o al momento del deposito del suo strumento di ratifica, di accettazione, di approvazione o di adesione dichiarare che l'articolo 2, paragrafo 4, non è applicabile alle sue relazioni bilaterali di co-produzione con una o più Parti. Esso inoltre può riservarsi il diritto di stabilire una partecipazione massima diversa da quella stabilita all'articolo 9, paragrafo 1 a. Nessun'altra riserva potrà essere formulata.

2. Ogni Parte che ha formulato una riserva ai sensi del paragrafo precedente può ritirarla in tutto o in parte indirizzando una notifica al Segretario Generale del Consiglio d'Europa. Il ritiro avrà effetto alla data in cui il Segretario generale avrà ricevuto la notifica.

### Articolo 21 - Denuncia

1. Ogni Parte può in qualunque momento denunciare la presente Convenzione indirizzando una notifica al Segretario Generale del Consiglio d'Europa.

2. La denuncia avrà effetto il primo giorno del mese successivo allo scadere di un termine di sei mesi dopo la data in cui il Segretario generale avrà ricevuto la notifica.

**Articolo 22 - Notifiche**

Il Segretario generale del Consiglio d'Europa notificherà agli Stati membri del Consiglio nonché ad ogni Stato ed alla Comunità economica europea che abbia aderito alla presente Convenzione o sia stato invitato a farlo:

- a. ogni firma;
- b. il deposito di ogni strumento di ratifica, di accettazione, di approvazione o di adesione;
- c. ogni data di entrata in vigore della presente Convenzione secondo i suoi articoli 17, 18 e 19;
- d. ogni dichiarazione effettuata secondo l'articolo 5, paragrafo 5
- e. ogni denuncia notificata in conformità con l'articolo 21;
- f. ogni altro atto, notifica o comunicazione relativa alla presente Convenzione.

IN FEDE DI CHE i sottoscritti, a tal fine debitamente autorizzati, hanno firmato la presente Convenzione.

Fatto a Strasburgo, il 2 ottobre 1992, in francese ed in inglese, i due testi facenti ugualmente fede, in un unico esemplare che sarà depositato negli archivi del Consiglio d'Europa. Il Segretario generale del Consiglio d'Europa ne trasmetterà copia certificata conforme a ciascuno degli Stati di cui all'articolo 16, paragrafo 1, come pure ad ogni Stato ed alla Comunità economica europea invitati ad aderire alla presente Convenzione.

(Seguono firme...)

Copia certificata conforme all'unico esemplare originale, in lingua francese ed inglese, depositato negli archivi del Consiglio d'Europa.

Il Direttore degli Affari giuridici  
del Consiglio d'Europa,  
Erik HARREMOES

## ANNESSE I - PROCEDURE DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

I co-produttori la cui sede é stabilita nelle Parti alla presente Convenzione devono presentare, per beneficiare delle disposizioni di quest'ultima, due mesi prima dell'inizio delle riprese cinematografiche, una domanda di ammissione al regime di coproduzione, allegandovi i documenti indicati di seguito. Questi dovranno pervenire alle autorità competenti in congruo numero, in modo da poter essere trasmessi alle autorità delle altre Parti non oltre un mese prima dell'inizio delle riprese:

- una copia del contratto di acquisizione dei diritti di autore o qualunque prova che consenta di accertare l'acquisizione del diritto d'autore ai fini dello sfruttamento economico dell'opera;
- un copione dettagliato;
- la lista degli elementi tecnici ed artistici dei paesi interessati;
- un preventivo di spesa ed un piano di finanziamento dettagliati;
- un programma di elaborazione dell'opera cinematografica;
- il contratto di co-produzione stipulato tra i co-produttori. Tale contratto dovrà comportare clausole che prevedano la ripartizione dei proventi o dei contratti tra i co-produttori.

La domanda e gli altri documenti dovranno essere presentati, ove possibile, nella lingua delle autorità cui sono presentati.

Le autorità nazionali competenti si trasmetteranno reciprocamente i fascicoli così preparati, non appena saranno stati presentati. Le autorità di una Parte avente una partecipazione finanziaria minoritaria, daranno il loro accordo solo dopo aver sentito il parere delle autorità della Parte che ha la partecipazione finanziaria di maggioranza.

## ANNESSE II

1. Un'opera cinematografica é europea ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 3, quando contenga elementi europei che corrispondono ad almeno 15 punti su un totale di 19 punti, secondo i criteri indicati nella tabella in appresso.

2. In considerazione delle esigenze del copione/sceneggiatura, le autorità competenti possono, previa reciproca concertazione e quando ritengano che l'opera riflette comunque l'identità europea, ammettere al regime di coproduzione un'opera che ha ottenuto un numero di punti inferiore ai 15 punti in linea di massima richiesti.

Elementi europei

Punti di valutazione

Gruppo creazione autore

Realizzatore	3
Autore del copione/sceneggiatura	3
Compositore	1
	-----
	7

Gruppo creazione attore

Primo ruolo	3
Secondo ruolo	2
Terzo ruolo	1
	-----
	6

Gruppo creazione tecnica e di ripresa

Fotografia	1
Audio e missaggio	1
Montaggio	1
Scenari e costumi	1
Studio o luogo delle riprese	1
Luogo della post-produzione	1
	-----
	6

N.B.

- a. Il primo, secondo e terzo ruolo sono valutati in proporzione ai giorni di ripresa.
- b. Per quanto concerne l'articolo 8, il termine "artistico" si riferisce ai gruppi "creazione autore" e "creazione attore"; il termine "tecnico" al gruppo "creazione tecnica e di ripresa".

## LAVORI PREPARATORI

*Senato della Repubblica* (atto n. 672):

Presentato dal sen. MIGONE il 6 giugno 1996.

Assegnato alla 3<sup>a</sup> commissione (Affari esteri), in sede referente, il 25 giugno 1996, con pareri delle commissioni 1<sup>a</sup>, 7<sup>a</sup>, 10<sup>a</sup> e della Giunta per gli affari delle Comunità europee.

Esaminato dalla 3<sup>a</sup> commissione l'11 luglio 1996.

Relazione scritta annunciata il 1° agosto 1996 (atto n. 672/A - relatore sen. BRATINA).

Esaminato in aula e approvato il 2 agosto 1996, in un testo unificato con atto n. 893 (di iniziativa del Ministro degli affari esteri DINI).

*Camera dei deputati* (atto n. 2101):

Assegnato alla III commissione (Affari esteri), in sede referente, il 9 settembre 1996, con pareri delle commissioni I, V, VII, X e della Commissione per le politiche dell'Unione europea.

Esaminato dalla III commissione il 26 settembre 1996.

Relazione scritta annunciata il 30 settembre 1996 (atto n. 2101/a - relatore on. PEZZONI).

Esaminato in aula il 21 ottobre 1996 e approvato il 22 ottobre 1996.

96G0603



LEGGE 5 novembre 1996, n. 597.

**Ratifica ed esecuzione dell'accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo di transizione dell'Etiopia per la promozione e la protezione degli investimenti, con protocollo e processo verbale, fatto ad Addis Abeba il 23 dicembre 1994.**

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

## IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

### PROMULGA

la seguente legge:

#### Art. 1.

1. Il presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo di transizione dell'Etiopia per la promozione degli investimenti con protocollo, fatto ad Addis Abeba il 23 dicembre 1994, con processo verbale fatto a Roma il 25 giugno 1996.

#### Art. 2.

1. Piena ed intera esecuzione è data all'accordo di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore in conformità a quanto disposto dall'articolo 13 dell'accordo stesso.

#### Art. 3.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 5 novembre 1996

SCÀLFARO

PRODI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

DINI, *Ministro degli affari esteri*

Visto, il Guardasigilli FLICK



**ACCORDO TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA ED IL GOVERNO DI TRANSIZIONE  
DELL' ETIOPIA PER LA PROMOZIONE E LA PROTEZIONE DEGLI INVESTIMENTI**

Il Governo della Repubblica Italiana ed il Governo di Transizione dell'Etiopia ("qui di seguito denominati Parti Contraenti");

Riconoscendo l'importanza della promozione degli investimenti in entrambi i Paesi;

Desiderando creare condizioni favorevoli per una migliore cooperazione economica tra di loro in particolare per quanto riguarda gli investimenti, incoraggiando gli investitori di una Parte contraente ad investire nel territorio dell'altra Parte contraente,

Hanno convenuto quanto segue:

**ARTICOLO 1**

**Definizione**

Ai sensi del presente Accordo:

1. Il termine "investimento" significa ogni investimento effettuato da una persona fisica o giuridica di una Parte Contraente sul territorio dell'altra Parte, in conformità alle leggi ed ai regolamenti delle Parti Contraenti, successivamente all'entrata in vigore del presente Accordo ed indipendentemente dalla forma giuridica prescelta e dall'ordinamento giuridico di riferimento.  
Esso includerà inoltre gli investimenti esistenti che soddisfano ai criteri legali in vigore secondo le leggi di ciascuna Parte Contraente alla data di entrata in vigore del presente accordo. Fatto salvo il carattere generale di quanto sopra, il termine "investimento" comprende in particolar modo, ma non esclusivamente:
  - a) beni mobili ed immobili, nonché ogni altro diritto di proprietà in rem, ivi compresi i diritti reali di garanzia su proprietà di terzi, nella misura in cui essi possano costituire oggetto di investimento;
  - b) azioni, obbligazioni, quote di partecipazione ed ogni altro titolo di credito, nonché titoli di Stato e titoli pubblici in genere;
  - c) crediti finanziari o ogni altro diritto di servizio per impegni o prestazioni di natura economica relativi ad un investimento, compresi i redditi da investimento reinvestiti ed i proventi di capitale;
  - d) diritti di autore, marchi commerciali, brevetti, designs industriali ed altri diritti di proprietà intellettuale ed industriale, know-how, segreti economici, denominazioni commerciali ed avviamento commerciale;
  - e) ogni diritto di natura economica, conferito per legge o per contratto, nonché ogni licenza e concessione accordata in conformità alle vigenti disposizioni per l'esercizio di attività economiche, compresi i diritti di prospezione, coltivazione, estrazione e sfruttamento di risorse naturali;
  - f) ogni incremento di valore dell'investimento originale.

Una modifica alla forma di investimento dei beni non pregiudica la loro natura di investimento soggetto alle leggi ed ai regolamenti in vigore dei rispettivi Paesi.

2. Il termine "investitore" significa qualsiasi persona fisica o giuridica di una Parte Contraente che abbia effettuato, effettuato o intenda effettuare investimenti nel territorio dell'altra Parte Contraente, come pure le filiali estere, società affiliate e succursali, in qualsiasi modo controllate dalle sopracitate persone fisiche e giuridiche.
3. Il termine "persona fisica", con riferimento a ciascuna Parte Contraente, significa ogni persona fisica che ha la cittadinanza di detto Stato in conformità con le sue leggi.
4. Il termine "persona giuridica", con riferimento a ciascuna Parte Contraente, significa qualsiasi entità avente la sua sede principale nel territorio di una delle Parti Contraenti e da quest'ultima riconosciuta, vale a dire Istituti pubblici, società di persone o di capitali, fondazioni, associazioni e ciò indipendentemente dal fatto che la loro responsabilità sia limitata o meno.
5. Il termine "redditi" significa le somme ricavate o da ricavare da un investimento, ivi compresi in particolare profitti o interessi, redditi da interessi, redditi da capitale, dividendi, royalties o retribuzioni per assistenza e servizi tecnici, nonché ogni altra forma di pagamento in natura come, ma non esclusivamente, materie prime, derrate, prodotti industriali o bestiame.

6. Il termine "territorio" significa, oltre alle zone delimitate dalle frontiere terrestri, anche le "zone marittime". Queste ultime includono le zone marine e sottomarine sulle quali le Parti contraenti hanno sovranità o sulle quali esse esercitano, secondo il diritto internazionale, diritti di sovranità o di giurisdizione.
7. Per "Accordo sugli investimenti" si intende un accordo tra una Parte (o sue agenzie o rappresentanti) ed un investitore dell'altra Parte, relativo ad un investimento.
8. "Trattamento non discriminatorio" significa un trattamento almeno altrettanto favorevole di quello della nazione più favorita.
9. "Diritto di accesso" significa il diritto di effettuare investimenti sul territorio dell'altra Parte Contraente secondo leggi e regolamenti in vigore nei rispettivi paesi compreso l'accesso in qualsiasi valuta alle istituzioni finanziarie, ai mercati creditizi e valutari ed ai fondi detenuti nelle istituzioni finanziarie.

#### ARTICOLO 2

##### *Promozione e Protezione degli Investimenti*

1. Entrambe le Parti Contraenti incoraggeranno gli investitori dell'altra Parte Contraente ad effettuare investimenti nel proprio territorio.
2. Entrambe le Parti Contraenti assicureranno sempre un trattamento giusto ed equo agli investimenti degli investitori dell'altra Parte Contraente.  
Entrambe le parti Contraenti assicureranno che la gestione, il mantenimento, l'utilizzazione, la trasformazione, il godimento o la cessione degli investimenti effettuati nel suo territorio da investitori dell'altra Parte Contraente, nonché le società e le imprese in cui tali investimenti sono stati effettuati, non vengano in alcun modo colpiti da misure ingiustificate o discriminatorie.
3. Ciascuna Parte Contraente dovrà creare e mantenere nel proprio territorio un quadro legale che garantisca agli investitori la continuità di un trattamento legale, compresa l'osservanza in buona fede di tutti gli impegni che ha stipulato riguardo a ciascun specifico investimento.

#### ARTICOLO 3

##### *Trattamento nazionale e clausola della nazione più favorita*

1. Le Parti Contraenti sul cui territorio l'investimento è effettuato si impegnano a non interferire direttamente o indirettamente con le regolari operazioni dei progetti d'investimento. In particolare, esse si impegnano a garantire che non impongano tasse discriminatorie, né limiteranno l'approvvigionamento di materie prime o creeranno ostacoli al buon funzionamento dei progetti d'investimento tali da avere un impatto di esproprio o analogo, e neppure - esse stesse o i loro funzionari - praticeranno trattamenti ingiustificati o discriminatori.
2. Ciascuna Parte Contraente, entro i limiti del proprio territorio, accorderà agli investimenti ed ai redditi degli investitori dell'altra Parte Contraente - ivi comprese le questioni di cui agli articoli 4,5, 6 e 7 ed i relativi redditi maturati - , un trattamento non meno favorevole di quello riservato agli investimenti ed ai relativi redditi maturati degli investitori di uno Stato terzo.
3. Se da una legislazione di una delle Parti Contraenti o da obblighi internazionali in vigore o che potrebbero in avvenire entrare in vigore per una delle Parti Contraenti, dovesse derivare un quadro giuridico in base al quale agli investitori dell'altra Parte Contraente venisse concesso un trattamento più favorevole di quello previsto nel presente Accordo, il trattamento concesso agli investitori di tali altre Parti entrerà in vigore per gli investitori della Parte contraente interessata anche per i rapporti in corso.
4. Le disposizioni di cui ai paragrafi 1 e 2 del presente articolo non si riferiscono ai vantaggi ed ai privilegi che una delle Parti Contraenti può concedere agli investitori di Stati Terzi in virtù della loro appartenenza ad una Unione doganale o economica, ad un Mercato comune, ad una zona di libero scambio, ad un accordo regionale o sub-regionale, ad un accordo economico multilaterale internazionale o in base ad Accordi stipulati al fine di prevenire la doppia imposizione o per facilitare gli scambi transfrontalieri.

#### ARTICOLO 4

##### *Risarcimento per danni e perdite*

1. I cittadini o le società di una delle due Parti Contraenti che subiscano perdite negli investimenti da essi effettuati nel territorio dell'altra Parte a causa di una guerra o di altri conflitti armati, di uno stato di emergenza nazionale o di guerra civile sul territorio di tale altra Parte contraente, riceveranno, da quest'ultima Parte Contraente, per quanto riguarda la restituzione, l'indennizzo, il risarcimento o ogni altra liquidazione, un trattamento non meno favorevole di quello che quest'ultima Parte Contraente concede ai suoi cittadini o alle sue società, o ai cittadini o società di qualunque Stato Terzo.  
I pagamenti effettuati a tale titolo saranno liberamente trasferibili senza indebito ritardo.

ARTICOLO 5*Nazionalizzazione o Esproprio*

1. Gli investimenti di cui al presente Accordo non saranno soggetti ad alcuna misura che possa avere come effetto di limitare, a tempo determinato o indeterminato, i diritti di proprietà, di possesso, di controllo e di godimento ad essi inerenti, salvo quanto specificamente previsto da leggi o regolamenti nazionali o locali, o per effetto di decisioni amministrative e di sentenze emanate dalle autorità giudiziarie competenti.
2. Gli investimenti di investitori delle Parti Contraenti non saranno nazionalizzati, espropriati, sequestrati o soggetti a misure aventi analoghi effetti nel territorio dell'altra Parte Contraente, se non per fini d'interesse pubblico, per motivi di interesse nazionale, e contro un immediato, pieno ed effettivo risarcimento ed a condizione che tali misure siano prese su base non-discriminatoria ed in conformità con tutte le disposizioni e procedure di legge.  
Il risarcimento dovrà essere equivalente al giusto valore di mercato dell'investimento espropriato immediatamente prima della data alla quale la nazionalizzazione effettiva, l'esproprio o la confisca siano state annunciate o rese pubbliche. In mancanza di un'intesa tra la Parte Contraente, sul cui territorio l'investimento è effettuato, e l'investitore nella procedura di nazionalizzazione o di esproprio, il risarcimento sarà basato sugli stessi parametri di riferimento e sui tassi di cambio adottati nei documenti costitutivi dell'investimento.
3. Il risarcimento dovrà essere equivalente al giusto valore di mercato del bene nazionalizzato, espropriato o confiscato al fine di reintegrare l'investitore nella stessa posizione creditizia in cui si sarebbe trovato se le misure di esproprio o di nazionalizzazione non fossero state adottate.
4. Il tasso di cambio applicabile a qualunque risarcimento dovrà essere quello prevalente alla data immediatamente precedente nel momento in cui la decisione di nazionalizzare o di espropriare è stata annunciata o resa pubblica.
5. Il risarcimento sarà definito senza indugio ed in ogni caso entro tre mesi, nella valuta in cui il capitale dell'investimento è stato fornito, oppure in una valuta liberamente convertibile, compresi gli interessi maturati, pagabili su base Libor semestrale a decorrere dalla data di nazionalizzazione o di esproprio fino alla data del pagamento.
6. Le disposizioni del paragrafo 2 del presente articolo si applicheranno altresì ai redditi derivanti da un investimento nonché, in caso di liquidazione, ai benefici che derivano da quest'ultima.
7. Un cittadino o una società dell'una o dell'altra Parte che asserisca che tutto o parte dell'investimento sia stato espropriato avrà il diritto di sollecitare un controllo da parte delle autorità giudiziarie o amministrative competenti dell'altra Parte affinché sia determinato se l'esproprio avvenuto è di questo tipo ed in tal caso, se tale esproprio e l'eventuale risarcimento sono conformi ai principi riconosciuti del diritto internazionale e sia presa una decisione riguardo ad ogni altra questione connessa.

ARTICOLO 6*Rimpatrio dei capitali, dei profitti e del reddito*

Ciascuna Parte Contraente garantirà agli investitori dell'altra, il trasferimento all'estero in qualsiasi valuta convertibile e senza indebito ritardo di quanto segue:

- a) capitali e quote aggiuntive di capitali, compresi i redditi reinvestiti, utilizzati per il mantenimento e l'incremento di valore degli investimenti;
- b) redditi netti, dividendi, royalties, retribuzioni per assistenza e servizi tecnici, interessi ed altri profitti;
- c) somme derivanti dalla vendita totale o parziale, o dalla liquidazione totale o parziale di un investimento;
- d) fondi per il rimborso di prestiti ottenuti in conformità con le leggi ed i regolamenti dei rispettivi paesi relativi ad un investimento. ivi compreso il pagamento degli interessi che ne derivano;
- e) retribuzioni ed indennità corrisposte ai cittadini dell'altra Parte Contraente per il lavoro ed i servizi forniti in relazione ad un investimento effettuato nel territorio dell'altra Parte contraente, nella misura e secondo le modalità previste dalle leggi e dai regolamenti in vigore.

ARTICOLO 7*Surroga*

Nel caso in cui una Parte Contraente, o una sua istituzione, abbia fornito una garanzia per rischi non commerciali per un investimento effettuato da uno dei suoi investitori sul territorio dell'altra Parte Contraente ed abbia effettuato un pagamento a detto investitore in base a detta garanzia, tale altra Parte contraente riconoscerà la

cessione dei diritti dell'investitore alla succitata Parte Contraente. Per quanto riguarda il trasferimento dei pagamenti alla Parte Contraente o alla sua istituzione in virtù di tale cessione, saranno applicate le disposizioni degli articoli 4, 5 e 6 del presente Accordo.

#### ARTICOLO 8

##### *Modalità dei trasferimenti*

1. I trasferimenti di cui agli articoli 4, 5, 6 e 7 saranno effettuati in valuta convertibile in conformità con le usuali procedure bancarie, senza indebito ritardo ed in ogni caso entro un termine di sei mesi dopo l'assolvimento di ogni obbligo fiscale. Tutti i trasferimenti saranno effettuati al tasso di cambio prevalente applicabile alla data in cui l'investitore richiede il relativo trasferimento, fatte salve le disposizioni di cui al paragrafo 4 dell'articolo 5 relative al tasso di cambio applicabile in caso di nazionalizzazione o di esproprio.
2. Gli obblighi fiscali di cui al paragrafo precedente si riterranno assolti quando l'investitore abbia espletato gli adempimenti previsti dalla legge della Parte Contraente sul cui territorio l'investimento è stato realizzato.

#### ARTICOLO 9

##### *Regolamento delle controversie tra gli investitori e le Parti Contraenti*

1. Ogni controversia che insorga tra una delle Parti Contraenti e gli investitori dell'altra Parte Contraente, relativa agli investimenti, comprese le controversie attinenti all'importo del risarcimento, dovranno, per quanto possibile, essere risolte amichevolmente.
2. Nel caso in cui l'investitore ed un ente di una delle Parti abbiano stipulato un accordo di investimento, sarà applicabile la procedura prevista in tale accordo d'investimento.
3. Qualora tali controversie non possano essere risolte amichevolmente entro sei mesi dalla data della richiesta di soluzione per iscritto, l'investitore interessato potrà sottoporre la controversia, a sua scelta:
  - a) ai Tribunali della Parte Contraente competenti per territorio;
  - b) ad un Tribunale arbitrale ad hoc, in conformità con il Regolamento arbitrale della Commissione delle Nazioni Unite sul Diritto Commerciale Internazionale (UNCITRAL), e la Parte Contraente di accoglienza si impegna sin d'ora ad accettare il deferimento della controversia a tale Tribunale arbitrale oppure
  - c) al Centro internazionale per la soluzione delle controversie relative agli investimenti per l'attuazione delle procedure arbitrali ai sensi della Convenzione di Washington del 18 marzo 1965 sulla soluzione delle controversie relative agli investimenti tra Stati e cittadini di altri Stati, se le due Parti Contraenti vi hanno aderito o al momento in cui lo faranno.
4. Le due Parti Contraenti si asterranno dal trattare per via diplomatica argomenti attinenti un procedimento arbitrale o procedimenti giudiziari già avviati per tutto il tempo in cui tali procedimenti non siano conclusi e nel caso in cui una delle Parti nella controversia non abbia ottemperato alla sentenza del Tribunale Arbitrale o del Tribunale ordinario adito, entro i termini di adempimento prescritti nella sentenza, ovvero entro quelli diversamente determinabili in base alla normativa di diritto internazionale od interna applicabile nella fattispecie.

#### ARTICOLO 10

##### *Regolamento delle controversie tra le Parti Contraenti*

1. Ogni controversia che insorga tra le Parti Contraenti relativa all'interpretazione ed all'applicazione del presente Accordo dovrà per quanto possibile essere risolta amichevolmente attraverso le vie diplomatiche.
2. Nel caso in cui la controversia non possa essere risolta entro sei mesi dalla data alla quale una delle Parti Contraenti ne ha dato notifica scritta all'altra, la disputa, su richiesta di una delle Parti Contraenti, sarà sottoposta alla competenza di un Tribunale arbitrale ad hoc come previsto nel presente Articolo.
3. Il Tribunale arbitrale sarà costituito nel modo seguente: entro due mesi dalla data di ricevimento della richiesta di arbitrato, ciascuna Parte Contraente dovrà nominare un membro di detto Tribunale. Questi due membri sceglieranno quale Presidente un cittadino di uno Stato Terzo. Il Presidente dovrà essere nominato entro tre mesi dalla data di nomina degli altri due membri.
4. Se le nomine non sono state effettuate entro i termini indicati al paragrafo 3 del presente Articolo, ciascuna delle due Parti Contraenti, in assenza di altre intese, potrà chiedere che sia il Presidente della Corte Internazionale di Giustizia ad effettuarle. Se quest'ultimo è cittadino di una delle Parti Contraenti o se è impossibilitato ad accettare la nomina per qualunque ragione, la richiesta verrà indirizzata al

Vicepresidente della Corte Ove anche il Vicepresidente sia cittadino di una delle due Parti Contraenti o sia anch'esso impossibilitato, per qualunque ragione ad accettare la nomina, l'invito sarà rivolto al membro della Corte Internazionale di Giustizia più anziano che non sia cittadino di una delle Parti Contraenti

- 5 Il Tribunale arbitrale deciderà a maggioranza dei voti e le sue decisioni saranno vincolanti. Ognuna delle Parti Contraenti sosterrà le spese per il proprio arbitro e quelle per i propri rappresentanti alle udienze. Le spese per il Presidente e tutte le altre spese saranno a carico delle due Parti in misura uguale. Il Tribunale arbitrale stabilirà le proprie procedure.

#### ARTICOLO 11

##### *Relazioni tra i Governi*

Le disposizioni contenute nel presente Accordo saranno applicate indipendentemente dal fatto che fra le Parti Contraenti esistano o meno relazioni diplomatiche o consolari.

#### ARTICOLO 12

##### *Applicazione di altri Accordi*

1. Qualora una questione sia disciplinata sia dal presente Accordo che da un altro Accordo Internazionale di cui sono firmatarie entrambe le Parti Contraenti, o da norme generali di diritto internazionale, saranno applicate alle Parti Contraenti ed ai loro investitori le disposizioni più favorevoli.
2. Quando il trattamento concesso da una Parte Contraente agli investitori dell'altra Parte Contraente, in base alle sue leggi, ai suoi regolamenti o ad altre disposizioni, o a contratti o ad autorizzazioni o ad accordi specifici in materia di investimento, sia più favorevole di quello previsto dal presente Accordo, sarà applicato il trattamento più favorevole.

#### ARTICOLO 13

##### *Entrata in vigore*

1. Il presente Accordo sarà ratificato; lo scambio degli strumenti di ratifica dovrà avvenire al più presto possibile.
2. Il presente Accordo entrerà in vigore un mese dopo la data di scambio degli strumenti di ratifica. Esso rimarrà in vigore per un periodo di dieci anni e sarà prorogato per un periodo illimitato salvo denuncia per iscritto ad una delle Parti Contraenti dodici mesi prima della sua scadenza. Successivamente allo scadere di un periodo di dieci anni, il presente Accordo potrà essere denunciato in ogni tempo da una delle Parti Contraenti con un preavviso di dodici mesi.
3. Per gli investimenti effettuati prima della data di cessazione del presente Accordo, le disposizioni degli articoli da 1 a 10 rimarranno in vigore per un ulteriore periodo di cinque anni dalla data di cessazione del presente Accordo.

IN FEDE DI CHE, I sottoscritti, debitamente autorizzati dai loro rispettivi Governi, hanno firmato il presente Accordo.

FATTO ad Addis Ababa (Etiopia) il, ventitre` di Dicembre del millenovecentonovantaquattro, in duplice esemplare in lingua Inglese ed in lingua Italiana, entrambi i testi facenti ugualmente fede.

PER IL GOVERNO  
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

L'AMBASCIATORE D'ITALIA


(MAURIZIO MELANI)



PER IL GOVERNO  
TRANSITORIO DELL'ETIOPIA

L'AMMINISTRATORE GENERALE  
DELL'UFFICIO PER GLI INVESTIMENTI  
DELL'ETIOPIA

(EZRA WORKU)



## PROTOCOLLO

Nel firmare l'Accordo tra il Governo della Repubblica Italiana ed il Governo di Transizione dell'Etiopia sulla promozione e la protezione degli investimenti, le Parti Contraenti hanno inoltre stabilito le seguenti clausole che saranno considerate parte integrante dell'Accordo

Disposizioni generali

Il presente Accordo e tutte le disposizioni relative agli "investimenti" di tale Accordo sono applicabili anche alle seguenti attività connesse, nel rispetto delle leggi e regolamenti applicabili dei rispettivi Paesi:

organizzazione, controllo delle attività, mantenimento e cessione di imprese, filiali, agenzie, uffici, stabilimenti o altre strutture per la gestione commerciale; la redazione, l'applicazione e l'attuazione di contratti; l'acquisto, l'emissione e la vendita di azioni ordinarie e di altri titoli; e l'acquisto di valuta per le importazioni.

Le "Attività connesse" includono inoltre, senza limiti:

- I) assegnazione di concessioni di appalto o di diritti derivanti da licenze;
- II) documenti delle registrazioni, licenze, permessi e altre approvazioni necessarie per la conduzione di attività commerciali, che dovranno in ogni caso essere rilasciati speditamente, come previsto dalla legislazione delle Parti;
- III) importazione e installazione delle attrezzature necessarie ai fini della normale conduzione degli affari commerciali, ivi comprese, ma non esclusivamente, le attrezzature di ufficio e le autovetture allo scopo importate;
- IV) divulgazione di informazioni commerciali;
- V) conduzione di studi di mercato;
- VI) nomina di rappresentanti commerciali, ivi compresi gli agenti, i consulenti ed i distributori (ad esempio i mediatori nella distribuzione dei prodotti non fabbricati dai medesimi), ed i loro servizi in quanto tali, nonché la loro partecipazione a fiere commerciali e ad altri eventi promozionali;
- VII) commercializzazione di merci e servizi, anche mediante sistemi di distribuzione interna e di commercializzazione, mediante pubblicità e contatti diretti con cittadini e società; e
- VIII) pagamento di beni e servizi in valuta locale.

2. Per quanto riguarda l'Articolo 2

- a) Le Parti Contraenti possono stipulare nel loro Accordo d'investimento le condizioni che regoleranno i loro specifici rapporti legali connessi con l'investimento;
- b) Nessuna delle Parti Contraenti potrà alcuna condizione circa la costituzione, l'ampliamento o la prosecuzione di investimenti che possa avere come effetto il subentrare o l'imposizione di qualunque obbligo in merito alle vendite nazionali o internazionali. Per quanto concerne l'approvvigionamento o l'importazione di beni strumentali e di attrezzature ogni investitore potrà fornirsi di ogni tipo di merce, a patto che non sia disponibile nel Paese in qualità o a prezzi analoghi.
- c) Ciascuna Parte Contraente fornirà mezzi efficaci per la presentazione di ricorsi e la tutela dei diritti in relazione agli investimenti nonché le relative autorizzazioni e gli accordi d'investimento.
- d) Con riserva delle leggi e dei regolamenti in vigore, i cittadini di entrambe le Parti Contraenti avranno il diritto di lavorare nel territorio dell'altra Parte Contraente in connessione all'investimento. Ad essi saranno fornite adeguate condizioni di lavoro per lo svolgimento delle loro attività professionali.
- e) Con riserva delle leggi in vigore, le autorità competenti delle Parti Contraenti consentiranno ai cittadini dell'altra Parte Contraente ed ai loro familiari a carico di entrare o di lasciare il territorio dell'altra Parte Contraente o di rimanervi al fine di mettere a punto, sviluppare, gestire o prestare opera di consulenza per la realizzazione di un investimento per il quale essi, o una società della Parte da cui dipendono, si sono impegnati o sono in fase di attuare un progetto d'investimento.
- f) Nel caso di un investimento congiunto, potrà essere negoziata la scelta e la nomina degli incarichi direttivi nelle imprese legate all'investimento da formare; in ogni caso la distribuzione sarà dettata da principi di equità.

Le società che appartengono o sono controllate a pieno titolo dall'altra Parte sono autorizzate ad assumere di propria scelta il personale direttivo di rango più elevato.

3 Per quanto riguarda l'Articolo 3

a) A tutte le attività connesse all'approvvigionamento, alla vendita o al trasporto di materie grezze o lavorate, all'energia, ai combustibili ed ai mezzi di produzione nonché ad ogni altro tipo di attività connessa ed alle attività manageriali in base al presente Accordo, sarà concesso sul territorio di ciascuna Parte contraente un trattamento non meno favorevole di quello concesso ad attività simili degli investitori nazionali di un paese terzo.

4. Per quanto riguarda l'Articolo 9

In base all'articolo 9 (3) (b) l'arbitrato si svolgerà in conformità con le regole ed i regolamenti arbitrali della Commissione delle Nazioni Unite per il Diritto commerciale internazionale (UNCITRAL) come stabilito nella Risoluzione 31/98 dell'Assemblea Generale 15 Dicembre 1976, nonché secondo le seguenti disposizioni:

a) Il Tribunale arbitrale sarà composto da tre arbitri; se essi non sono cittadini delle Parti contraenti, dovranno essere cittadini di Stati che intrattengono relazioni diplomatiche con entrambe le Parti Contraenti.

La nomina degli arbitri, se necessario secondo le Regole dell'UNCITRAL, dovrà essere effettuata dal Presidente dell'Istituto di Arbitrato della Camera di Commercio Internazionale di Stoccolma, nella sua qualità di Autorità designante. Il luogo dell'arbitrato sarà convenuto tra le due Parti Contraenti.

b) Nel pronunciare la sua decisione, il Tribunale Arbitrale dovrà in ogni caso applicare anche le disposizioni contenute nel presente Accordo, nonché i principi di diritto internazionale generale riconosciuti.

Il riconoscimento e l'esecuzione della decisione arbitrale sul territorio delle Parti Contraenti sarà regolamentato dalle rispettive legislazioni nazionali di queste ultime in conformità con le convenzioni internazionali pertinenti di cui sono firmatarie.

IN FEDE DI CHE, i sottoscritti a tal fine debitamente autorizzati dai loro rispettivi Governi, hanno firmato il presente Protocollo

FATTO ad Addis Ababa (Etiopia) il ventitre` di Dicembre del millenovecentonovantaquattro, in duplice esemplare in lingua italiana ed in lingua inglese, entrambi i testi facenti ugualmente fede.

PER IL GOVERNO  
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

L'AMBASCIATORE D'ITALIA

(MAURIZIO MELANI)

PER IL GOVERNO  
TRANSITORIO DELL'ETIOPIA

L'AMMINISTRATORE GENERALE  
DELL'UFFICIO PER GLI INVESTIMENTI  
DELL'ETIOPIA

(EZRA WORKU)



960618B1

*Ministero degli Affari Esteri***PROCESSO VERBALE**

L'anno millenovecentonovantasei, addì *venticinque* del mese di giugno, nella sede del Ministero degli Affari Esteri, i sottoscritti:

Consigliere d'Ambasciata Renzo Pennacchioni Capo Ufficio Trattati del Servizio del Contenzioso Diplomatico, dei Trattati e degli Affari Legislativi,

e il VII q.f. Angela BOSIO, in servizio presso il predetto Ufficio Trattati del Servizio del Contenzioso Diplomatico,

hanno proceduto alla correzione dei seguenti errori materiali nel testo in lingua italiana in possesso della parte italiana dell'Accordo tra il Governo della Repubblica Italiana e il Governo di transizione dell'Etiopia per la promozione e la protezione degli investimenti, con Protocollo, firmato ad Addis Abeba il 23 dicembre 1994:

**Articolo 4, comma 1, rigo 3-4**

"riceveranno, per quanto riguarda la restituzione, l'indennizzo, il risarcimento o ogni altra liquidazione,"

è stato corretto con

"riceveranno, da quest'ultima Parte Contraente, per quanto riguarda la restituzione, l'indennizzo, il risarcimento o ogni altra liquidazione,"

Di quanto sopra e' stato redatto il presente Processo Verbale, composto di pagine una, chiuso oggi, 25 giugno 1996, alle ore 13:20

Il Capo dell'Ufficio trattati

*Renzo Pennacchioni*

Il VII q.f.

*Angela Bosio*

## LAVORI PREPARATORI

*Senato della Repubblica* (atto n. 668):

Presentato dal sen. MIGONE il 6 giugno 1996.

Assegnato alla 3<sup>a</sup> commissione (Affari esteri), in sede referente, il 26 giugno 1996, con pareri delle commissioni 1<sup>a</sup>, 2<sup>a</sup>, 5<sup>a</sup>, 6<sup>a</sup> e 10<sup>a</sup>.

Esaminato dalla 3<sup>a</sup> commissione il 16 luglio 1996.

Relazione scritta annunciata il 1° agosto 1996 (atto n. 668/A - relatore sen. PIANETTA).

Esaminato in aula e approvato il 2 agosto 1996, in un testo unificato con atto n. 1107 (di iniziativa del Ministro degli affari esteri DINI).

*Camera dei deputati* (atto n. 2104):

Assegnato alla III commissione (Affari esteri), in sede referente, il 9 settembre 1996, con pareri delle commissioni I, II, V, VI e X.

Esaminato dalla III commissione il 26 settembre 1996, 3 ottobre 1996.

Relazione scritta annunciata l'8 ottobre 1996 (atto n. 2104/A - relatore on. AMORUSO).

Esaminato in aula il 21 ottobre 1996 e approvato il 22 ottobre 1996.

96G0604

---

DOMENICO CORTESANI, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*  
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

## MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:

- presso le Agenzie dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA: piazza G. Verdi, 10 e via Cavour, 102;
- presso le Librerie concessionarie indicate nelle pagine precedenti.

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Marketing e Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10) e presso le librerie concessionarie consegnando gli avvisi a mano, accompagnati dal relativo importo.

## PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1996

*Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio al 31 dicembre 1996  
i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno 1996 e dal 1° luglio al 31 dicembre 1996*

### ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA Ogni tipo di abbonamento comprende gli Indici mensili

<p><b>Tipo A</b> - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- annuale L. 385.000</li> <li>- semestrale L. 211.000</li> </ul>	<p><b>Tipo D</b> - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- annuale L. 72.000</li> <li>- semestrale L. 49.000</li> </ul>
<p><b>Tipo B</b> - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- annuale L. 72.500</li> <li>- semestrale L. 50.000</li> </ul>	<p><b>Tipo E</b> - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- annuale L. 215.500</li> <li>- semestrale L. 118.000</li> </ul>
<p><b>Tipo C</b> - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- annuale L. 216.000</li> <li>- semestrale L. 120.000</li> </ul>	<p><b>Tipo F</b> - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- annuale L. 742.000</li> <li>- semestrale L. 410.000</li> </ul>

*Integrando il versamento relativo al tipo di abbonamento della Gazzetta Ufficiale, parte prima, prescelto con la somma di L. 96.000, si avrà diritto a ricevere l'indice repertorio annuale cronologico per materie 1996.*

Prezzo di vendita di un fascicolo della serie generale	L. 1.400
Prezzo di vendita di un fascicolo delle serie speciali I, II e III, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.400
Prezzo di vendita di un fascicolo della IV serie speciale «Concorsi ed esami»	L. 2.750
Prezzo di vendita di un fascicolo Indici mensili, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.400
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.500
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.500

#### Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	L. 134.000
Prezzo di vendita di un fascicolo ogni 16 pagine o frazione	L. 1.500

#### Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	L. 87.500
Prezzo di vendita di un fascicolo	L. 8.000

#### Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES - 1996 (Serie generale - Supplementi ordinari - Serie speciali)

Abbonamento annuo mediante 52 spedizioni settimanali raccomandate	L. 1.300.000
Vendita singola per ogni microfiches fino a 96 pagine cadauna	L. 1.500
per ogni 96 pagine successive	L. 1.500
Spese per imballaggio e spedizione raccomandata	L. 4.000

*N.B. — Le microfiches sono disponibili dal 1° gennaio 1983 — Per l'estero i suddetti prezzi sono aumentati del 30%*

### ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L. 380.000
Abbonamento semestrale	L. 220.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.550

*I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonché quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.*

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

**Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA**  
 abbonamenti ☎ (06) 85082149/85082221 - vendita pubblicazioni ☎ (06) 85082150/85082276 - inserzioni ☎ (06) 85082145/85082189



\* 4 1 1 2 0 0 2 7 5 1 9 6 \*

13.500